

**Le sezioni specializzate in materia d'impresa: una corsia
preferenziale per la "giustizia d'impresa".**

Capitolo I

**Dalle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale alle sezioni specializzate in materia d'impresa, le ragioni
della riforma e l'inquadramento costituzionale.**

1.Il contesto socio economico della riforma.....	4
2.Le ragioni della riforma.....	9
3.I progetti di riforma. La Commissione Mirone e la Commissione Rovelli.....	12
4.La specializzazione del giudice.....	22
5.Il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 e la legge 24 marzo 2012, n. 27.....	30
6.L'inquadramento costituzionale delle sezioni specializzate	36
6.1.(Segue) La riforma del 2003 e i dubbi di costituzionalità rispetto all'art. 2 della Costituzione. Il giudice naturale.....	43

Capitolo II

Le sezioni specializzate in materia d'impresa, assetto geografico e profili organizzativi: la competenza territoriale e la competenza per materia.

1.Dalle vecchie sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale alle nuove sezioni specializzate in materia d'impresa.....	50
2.Profili organizzativi delle sezioni specializzate.....	60
2.1.Il Consiglio Superiore della Magistratura e la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.....	61
2.2.I modelli organizzativi delle sezioni specializzate per l'impresa come ridefiniti dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 luglio 2012.....	63
3.La competenza territoriale.....	73
4.La competenza per materia.....	80
4.1.La competenza in materia di diritto industriale ed intellettuale..	84
4.2.La competenza in materia di diritto d'autore.....	88
4.3.La competenza in materia di diritto antitrust nazionale e comunitario.....	90

4.4.La competenza in materia di società.....	94
5.La class action.....	103

Capitolo III

Le sezioni specializzate per l'impresa, il rapporto con le sezioni "ordinarie" e la competenza per connessione.

1.Premessa.....	106
2.I rapporti tra le sezioni specializzate per l'impresa e le sezioni "ordinarie": questione di competenza in senso tecnico o mera questione "tabellare" di riparto degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio?.....	107
3.La competenza per connessione e il cumulo di cause. La realizzazione del <i>simultaneus processus</i>	127
Bibliografia.....	144

Capitolo I

Dalle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate in materia d'impresa, le ragioni della riforma e l'inquadramento costituzionale.

SOMMARIO: 1. Il contesto socio economico della riforma. - 2. Le ragioni della riforma. - 3. I progetti di riforma. La Commissione Mirone e la Commissione Rovelli. - 4. La specializzazione del giudice. - 5. Il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 e la legge 24 marzo 2012, n. 27. - 6. L'inquadramento costituzionale delle sezioni specializzate. - 6.1 (*Segue*) La riforma del 2003 e i dubbi di costituzionalità rispetto all'art. 25 della Costituzione. Il giudice naturale.

1. Il contesto socio economico della riforma.

Ogni raggruppamento sociale, dal più antico al più moderno, si è sviluppato attorno agli scambi commerciali, prima governati dalle regole del baratto e poi con l'avvento della moneta, dal principio del prezzo. Quello degli scambi commerciali non è un fenomeno nuovo, nuovi sono solo i mezzi e le forme con cui questi scambi si realizzano.

Un punto di rottura rispetto alle forme più antiche di commercio si è avuto con la rivoluzione industriale, quando si è passati dal commercio in senso economico all'industria. Nel sistema preindustriale la forma predominante di gestione dei fattori produttivi era il mercato, con la nascita del sistema industriale una nuova forma di organizzazione di

questi fattori si è imposta nel sistema economico¹. Un evento epocale che, come qualsiasi rivoluzione, genera miglioramenti ma si accompagna sempre a nuovi problemi.

Non è questa la sede per una discettazione ampia, come il tema richiederebbe, circa gli sviluppi economico-sociali che la rivoluzione industriale ha portato con sé, ma un'osservazione, si rende necessaria. Con la rivoluzione industriale si è passati da un modello di organizzazione dei fattori produttivi rudimentale, governato sostanzialmente dalle leggi del mercato, basate sul meccanismo della domanda e dell'offerta, ad un modello, c.d. "industriale", che pone al centro la figura dell'imprenditore, considerato il soggetto a cui è demandata l'attività di organizzazione dei fattori produttivi. Se le modalità di organizzazione dei fattori produttivi sono mutate, lo sono altrettanto le modalità con cui gli scambi commerciali si realizzano sul mercato. Ciò a voler sottolineare che la rivoluzione industriale ha determinato dei cambiamenti epocali non solo nel modo di organizzare la produzione di beni e servizi ma anche nel modo in cui questi vengono scambiati sul mercato.

Si è passati da un sistema economico domestico, dove sia l'organizzazione della produzione che le relazioni di scambio avvenivano per la maggior parte *in loco*, cioè nello stesso luogo dove i produttori svolgevano la loro attività soddisfacendo unicamente la domanda locale, ad un sistema economico globalizzato. Con l'avvento della globalizzazione i rapporti di scambio non sono più legati al territorio dove i beni oggetto di scambio vengono prodotti, se non nel caso delle economie meno sviluppate, ma godono di un più ampio respiro,

¹ M.GRILLO e F.SILVA, *Impresa concorrenza e organizzazione. Lezioni di economia e politica industriale*, Roma, 1989, p. 403.

essendo il loro mercato quello mondiale. Chiaramente questo fenomeno non riguarda solo lo scambio dei beni ma anche e soprattutto la loro produzione, che non risente più dei vincoli territoriali propri dei sistemi economici più datati. Con questo non si vuole dire che sono completamente scomparsi quei sistemi produttivi e di scambio che si rivolgono solo al territorio d'origine, ma che si è realizzata un'inversione di tendenza. Un'inversione che ha reso l'eccezione di un tempo la regola di oggi.

Ogni intervento da parte del legislatore ha un fine, uno scopo, e per poterlo comprendere è necessario conoscere le ragioni che ne sono alla base e si rende pertanto imprescindibile un'analisi del contesto socio-economico in cui l'intervento legislativo si inserisce.

È necessario partire da un assunto. Il mercato è un *locus artificialis* che non potrebbe esistere senza un nucleo di regole che in qualche modo lo conformino².

Se il mercato di riferimento, fino a qualche decennio fa, era quello nazionale, ora, con l'avvento del fenomeno "globalizzazione", il mercato di riferimento è divenuto quello mondiale, o almeno così è per le realtà economiche più sviluppate. Questa evoluzione, piaccia o meno, ha determinato una trasformazione della competizione tra membri di un sistema in competizione tra sistemi. Il paradigma dell'impresa classica

² "Il mercato certamente non può essere, come alcuni vorrebbero, un *rechtsleerer Raum*, uno spazio vuoto di diritto. Lungi dal costituire un insieme indistinto e casuale di relazioni economiche, esso è un luogo (anche solo figurativamente inteso) in cui si realizzano scambi organizzati. È quindi caratterizzato dalla serialità delle negoziazioni che vi si svolgono e dalla ragionevole previsione che tali negoziazioni si sviluppino secondo determinati schemi e producano determinati effetti. Dunque - come è stato efficacemente osservato - è un *locus artificialis*, che non potrebbe esistere senza un nucleo di regole che in qualche modo lo conformino.": R.RORDORF, *Giudici per il mercato o mercato senza giudici?*, in *Soc.*, 2000, p.152 ss. Per la definizione di mercato come "*locus artificialis*" si veda N.IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, 1998, p. 67.

sta scomparendo e si stanno affermando le grandi imprese di tipo capitalistico³, organizzazioni assai complesse a vocazione internazionale. Il mercato, dunque, si sta popolando di attori internazionali, che non sono più legati al territorio d'origine ma che localizzano i propri centri produttivi in giro per il mondo, a seconda delle condizioni più convenienti. Il problema risiede nella scarsa competitività del nostro paese.

Per quanto ci interessa, ai fini della nostra trattazione, terremo in considerazione unicamente il sistema giustizia, che insieme ad una più ampia serie di fattori rientra tra gli elementi imprescindibili per il buon funzionamento del sistema economico.

In un articolo di L. Rovelli⁴ viene ripreso il pensiero di un importante economista di fine XIX secolo, Max Weber, il quale osservava come *"L'azienda capitalistica è intimamente fondata sul calcolo. Essa richiede, per esistere, un apparato giudiziario il cui funzionamento possa essere, almeno in linea di principio, calcolato razionalmente (e che l'amministrazione della giustizia sia una macchina il cui funzionamento è, almeno approssimativamente calcolabile è indubbio) nei tempi e nei contenuti."*

Il nostro apparato giudiziario non è in grado di fornire celerità e certezza. Ma questa non è cosa nuova e, per di più, è cosa comune all'intero ordinamento, insomma la nostra macchina della giustizia è democraticamente inefficiente. Per anni si è gridato all'allarme, ma sul finire degli anni novanta il legislatore ha iniziato a recepire il messaggio e ha tentato di dare una risposta al problema.

³ M.GRILLO e F.SILVA, *Impresa concorrenza e organizzazione*, cit., p. 321.

⁴ L.ROVELLI, *Giurisdizione e impresa verso una riforma*, in *Soc.*, 2000, p. 144 ss.

Prima di ripercorrere le tappe principali dei tanti tentativi, delle tante strade percorse per raggiungere questo risultato sembra opportuno volgere uno sguardo al passato.

Durante la seconda metà del XIX secolo, con il R.D. 5 dicembre 1865, n. 2626, fu istituito il Tribunale di Commercio, organo preposto a giudicare in prima istanza e in appello le controversie di natura commerciale. Il che costituisce un chiaro sintomo dell'esigenza già all'epoca avvertita di devolvere le cause di questa natura ad un giudice che fosse specializzato. L'esperienza italiana, durata peraltro pochi anni, essendo stati i Tribunali di Commercio soppressi con la l. 25 gennaio 1888, n. 5147, è stata comune ad altri ordinamenti dove, ancora oggi, esistono organi giudiziari che conoscono esclusivamente delle

controversie di natura commerciale, come nel caso della Francia⁵⁶, i quali però non sono andati esenti da critiche⁷.

2. Le ragioni della riforma.

Come abbiamo già osservato il fenomeno della globalizzazione ha determinato la nascita di una concorrenza fra ordinamenti. Ai fini della nostra trattazione si devono tenere in considerazione due fenomeni,

⁵ Affronta la questione R.RORDORF, *Giudici per il mercato o mercato senza giudici?*, cit., p.156 ss.

⁶ Una descrizione completa del sistema giudiziario francese si trova sul sito della Commissione Europea http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_fra_it.htm.

⁷ Si veda la relazione presentata al parlamento francese il 30 giugno 1998 da una commissione d'inchiesta presieduta da François Colcombret, nelle cui conclusioni drammaticamente si denuncia che i tribunali di commercio "*sont au centre de jeux d'intérêts propices à l'apparition et au développement de la corruption, d'autant plus que les contrôles dont ils devraient être l'objet se sont avérés défailants*". Da un punto di vista puramente comparatistico va osservato che il modello francese del "*Tribunal de commerce*", i cui membri sono esclusivamente dei commercianti eletti dalla loro stessa categoria, dunque estranei all'ordinamento giudiziario, non potrebbe essere adottato in Italia poiché ci sarebbero gravi difficoltà di coordinamento con il divieto sancito all'art. 102, c. 2 Cost. che escludendo la possibilità di istituire giudici speciali non ammetterebbe l'istituzione di organi giudicanti posti al di fuori dell'ordine giudiziario, dal momento che l'assenza di membri togati determinerebbe la qualifica di questi organi come organi giudiziari speciali. In questo senso R.RORDORF, *Giudici per il mercato o mercato senza giudici?*, cit., p.154 ss. L'Autore, però, osserva che "*le medesime obiezioni, non varrebbero - o almeno, non tutte e non nella medesima misura, se si ipotizzasse la creazione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari*" p. 157. A voler riprendere un'osservazione di V.ANDRIOLI, *Rilevanza costituzionale della nozione di sezione specializzata*, in *Giur. cost.*, 1961, p. 1539 ss. secondo cui "*Il corpo, in cui i laici prevalgono sui chierici, specie se tale prevalenza importa la modificazione dell'elemento quantitativo dell'ufficio, presso il quale è istituito, è un giudice speciale, non una sezione specializzata*" sembra potersi affermare che nel caso in cui nel nostro ordinamento venisse istituito un organo giudiziario strutturato sul modello del "*Tribunal de commerce*" ci troveremmo innanzi ad un giudice speciale data la completa assenza di una componente togata, in chiaro contrasto con il dettato costituzionale.

diversi nelle forme ma accomunati dallo stesso scopo, quello di investire. È proprio il concetto di investimento che si pone alla base del sistema capitalistico. Investire capitale per generare capitale.

Le forme di investimento ormai sono molteplici ma per l'analisi che ci interessa faremo riferimento a due modelli. Il fenomeno del c.d. *venture capital*⁸, in forza del quale investitori esteri apportano capitale ad imprese medio-grandi per permettere loro di crescere, per poi disinvestire e rientrare dell'investimento. In questo caso l'investitore estero immette in un ordinamento straniero flussi di solo capitale.

Un secondo fenomeno, consiste nel localizzare in altri stati, da parte di soggetti stranieri, nella maggior parte dei casi gruppi industriali, i loro impianti produttivi. In questo secondo caso vi è un *quid pluris* e non solo apporto di capitale finanziario.

Considerati questi due fenomeni si rende necessaria una osservazione.

Al pari di qualsiasi sistema economico che voglia sopravvivere ai cambiamenti, anche il nostro sistema, il sistema Italia, deve adeguarsi e necessariamente provvedere a fornirsi di quegli strumenti imprescindibili, tali da permettergli di essere competitivo. Piuttosto recente è il fenomeno del *forum shopping*, inteso in senso economico, in forza del quale gli investitori scelgono le realtà economiche a loro più appetibili dove dirigere i propri investimenti.

Ogni anno il "World Bank Group" pubblica sul suo sito istituzionale un report, accompagnato da una classifica, intitolato "Doing Business" in cui vengono presi in considerazione una serie di fattori, chiamati

⁸ V. Relazione generale della Commissione Rovelli, consultabile sul sito del Ministero della Giustizia http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp;jsessionid=2BE10A0F20F38FE797664D335EAEFEC4.ajpAL02?previousPage=mg_1_12&contentId=SPS31471.

fattori chiave, in relazione ai quali un paese viene considerato più o meno appetibile per investire⁹. Per ogni fattore chiave viene attribuito un punteggio. In questa sede, consapevoli che per rendere un paese appetibile agli investitori sono necessari una serie di interventi strutturali che permeino l'intero apparato economico-sociale, terremo in considerazione solamente uno di questi fattori, che è rilevante per la nostra analisi, ossia il fattore "enforcing contracts", che è indice del buon funzionamento dell'apparato giudiziario. L'Italia oggi si posiziona dopo il centesimo posto.

Un ulteriore fenomeno che deve essere preso in considerazione e non va certo sottovalutato è quello del proliferare di metodi di risoluzione delle controversie alternativi (c.d. A.D.R. acronimo di *Alternative Dispute Resolution*) rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria, con particolare riferimento agli arbitrati.

Il fenomeno non deve essere necessariamente considerato in un'accezione negativa. Il ricorso a questi strumenti che permettono la risoluzione delle controversie attraverso una "mediazione di interessi" è, però, cosa assai diversa rispetto al ricorso al sistema giudiziario¹⁰. Si tratta di strumenti concorrenti rispetto a quest'ultimo. La concorrenza

⁹ Il report così come la classifica è consultabile al sito <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/italy/>. Per quanto interessa la nostra trattazione, la voce da considerare è "Enforcing contracts".

¹⁰ Cfr. L.ROVELLI, *Giurisdizione e impresa verso una riforma*, cit., p. 144 ss. Secondo l'Autore "La risoluzione dei conflitti è un bene in se; ma essa è, in quanto tale, una situazione di mero fatto, che registra la reciproca soddisfazione dei titolari degli interessi antagonisti. La soluzione in via giurisdizionale è invece una soluzione secondo regole; una soluzione che esprime la ricerca della volontà dell'ordinamento e la individuazione della regola iuris che governa il caso; realizza (anche) un bene collettivo perché soddisfa sì lo ius litigatoris, ma affermando anche lo ius constitutionis, con la potenzialità generalizzante che deriva dalla sua attitudine a disciplinare tutte le fattispecie aventi quelle caratteristiche".

tra sistema di amministrazione della giustizia, pubblico e privato, può esistere ma non in ragione di una inefficienza di quello pubblico, come invece accade oggi. La scelta deve poter essere libera, condizionata solo dal differente modo di risoluzione della controversia, non gravata dal timore di un sistema giudiziario pubblico incapace di rispondere in maniera adeguata alle esigenze di chi vi si rivolge. Il sistema giudiziario pubblico, in ultima analisi, deve essere efficiente e se accanto ad esso nasceranno e si svilupperanno sistemi privati alternativi ciò dovrà accadere solo in ragione di una libera scelta di chi deciderà di utilizzarli.

Data la consapevolezza di un'amministrazione della giustizia inefficiente, l'esigenza di un intervento, in realtà sentita da anni, sul finire degli anni novanta si è imposta e così si sono iniziati a muovere i primi passi verso una riforma. Se gli scopi - garantire celerità e certezza nella definizione delle controversie - erano condivisi, non v'era invece convergenza di vedute sugli strumenti da utilizzare.

3. I progetti di riforma. La Commissione Mirone e la Commissione Rovelli.

Con decreto 24 luglio 1998¹¹ è stata istituita una Commissione per l'elaborazione di uno schema di legge delega per la riforma del diritto societario, presieduta dal prof. Antonino Mirone, da cui prende il nome. Sulla disciplina processuale ha inoltre lavorato la sottocommissione giustizia per le imprese, costituita nell'ambito della Commissione per la revisione del diritto commerciale presieduta da Luigi Rovelli.

¹¹ Il decreto 24 luglio 1998 è consultabile al sito http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_14_7&contentId=SPS73330.

Dalla relazione generale, elaborata a conclusione dei lavori della Commissione Mirone, si evincono chiaramente le finalità delle proposte contenute nella relazione stessa. Da essa risulta che *“la proposta si articola (...) su due piani: quello ordinamentale, per dare vita ad un organo giurisdizionale dotato di professionalità adeguata, e quello processuale, in cui si ipotizza l'introduzione di un rito più consono agli obiettivi sopra indicati.”*¹²

Il piano di nostro interesse, ai fini di questa trattazione, è evidentemente quello ordinamentale.

Nel commento all'art. 11, rubricato *“Nuove norme sulla giurisdizione”*, troviamo una proposta di principi direttivi che andrebbero posti alla base di un sistema di giustizia *“efficiente e razionale”*, successivamente richiamati dalla Commissione Rovelli.

In particolare, secondo quanto risulta dalla relazione generale elaborata dalla Commissione Mirone il modello di giudice a cui devolvere le controversie e la trattazione di ogni altro ricorso camerale in materie che richiedono un elevato tasso di conoscenze specifiche nei settori dell'economia, del commercio e della finanza, dovrebbe configurarsi come un giudice inserito nella struttura dei tribunali, ed esattamente come sezione specializzata dei tribunali stessi. Si specifica, però, che queste sezioni andrebbero istituite solamente presso i tribunali dove ha sede la corte d'appello, per ragioni sicuramente condivisibili, dato che presso molti tribunali *“periferici”* il contenzioso di natura commerciale, nel senso più ampio del termine, sarebbe qualitativamente e quantitativamente piuttosto scarso. Per quanto

¹² Gli obiettivi, così come l'intera relazione generale, possono leggersi sul sito del Ministero della Giustizia <http://www.giustizia.it>.

riguarda la competenza per materia vengono invece individuate quattro macro categorie, che possono così riassumersi¹³:

-il diritto societario, largamente inteso;

-le materie disciplinate dal T.U. dei mercati finanziari e dal T.U. bancario, attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, ad eccezione di quelle inerenti alle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia;

-concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

-tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

La devoluzione di un così ampio spettro di competenze (che tra loro, pur rientrando nella famiglia del diritto commerciale, poco hanno a che vedere) alle sezioni specializzate, viene ricondotta alla necessità di garantire *"una massa critica di controversie sufficiente a giustificare l'istituzione di appositi organi giurisdizionali in tutte le attuali sedi di corte d'appello"*¹⁴.

La proposta di riforma, inoltre, rimane limitata alla giurisdizione del giudice ordinario, e non riguarda, invece, la definizione dei confini tra

¹³ Elencazione ripresa da un articolo di P.RESCIGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di specializzazione della giustizia commerciale*, in *Soc.*, 2000, p.181 ss.

¹⁴ Come si può leggere nella relazione generale della Commissione Mirone all'art. 11, c.1.

giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, seppur da più parti se ne chiedeva una revisione¹⁵.

Un intervento in tal senso sarebbe stato auspicabile in considerazione di un fenomeno, piuttosto recente, che sta interessando il mercato, ossia la nascita delle c.d. *authorities*. Con questo termine si indicano le autorità amministrative indipendenti alle quali sono riconosciute, tra le altre¹⁶, anche una serie di funzioni paragiurisdizionali¹⁷, che potrebbero essere attribuite ad organi giurisdizionali in senso proprio, e che, sempre più spesso, sono chiamate a pronunciarsi in merito a questioni attinenti la risoluzione di

¹⁵ Importante osservare che, quasi contemporaneamente alla conclusione dei lavori delle Commissioni, ed esattamente con la l. 205/2000, si è realizzata una riforma della giustizia amministrativa che ha stretti legami con i progetti di riforma promossi dalle commissioni e che viene attentamente analizzata in C.CONSOLO, *Le liti societarie e finanziarie: progetti processuali e tipologie di tutela al di là del "favoloso" art 11*, in *Corr. giur.*, 2002, p. 684 ss.

¹⁶ Alle autorità indipendenti vanno riconosciute più funzioni, che possono essere distinte in funzioni amministrative e funzioni contenziose. Per quanto concerne le funzioni amministrative le autorità indipendenti sono titolari di poteri amministrativi in senso proprio (per esempio, il rilascio di titoli autorizzativi) e di poteri normativi (per esempio, l'emanazione di regolamenti). Per quanto concerne invece le funzioni contenziose queste hanno *"natura essenzialmente giustiziale e sono correlate a situazioni giuridiche di tipo bilaterale orizzontale intercorrenti tra soggetti privati, rispetto alle quali il ruolo delle Autorità è quello di arbitro posto in una posizione neutrale ed equidistante"*, in questo senso M.CLARICH in un intervento tenuto al Convegno su "Le Autorità amministrative indipendenti" in memoria di Vincenzo Caianiello, Roma, Palazzo Sapada, 9 maggio 2003, par. 6 consultabile al sito http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/clarich3.htm#6.

¹⁷ Invero, la natura paragiurisdizionale va riconosciuta, *"più che all'organo in quanto tale, ad alcune delle funzioni (non tutte) attribuite alle Autorità indipendenti, funzioni che ben potrebbero essere attribuite, come dimostra un'indagine comparata dei sistemi di applicazione della normativa antitrust o della normativa sulla pubblicità ingannevole o sulla tutela della riservatezza, ad organi giurisdizionali in senso proprio"* in questo senso M.CLARICH in un intervento tenuto al Convegno su "Le Autorità amministrative indipendenti" in memoria di Vincenzo Caianiello, Roma, Palazzo Sapada, 9 maggio 2003, par. 2 consultabile al sito http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/clarich3.htm#6.

controversie tra privati, in particolar modo imprese, come, per fare un esempio, nel caso di controversie in tema di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione attribuite alla competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni¹⁸. Si deve notare che le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, delle autorità indipendenti (come nel caso dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. l) del d.lgs. n. 104/2010, ragion per cui alla giurisdizione ordinaria vengono sottratte una notevole serie di controversie relative anche a questioni concernenti diritti soggettivi, di cui ricordiamo sarebbe titolare il giudice ordinario e solo in via d'eccezione quello amministrativo, tant'è che si parla di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio nel caso in cui venga riconosciuta la sua giurisdizione seppur si tratti di diritti soggettivi.

Questi sono rilievi di non poca importanza dal momento che seguendo questa strada il giudice specializzato nel trattare controversie relative alla vita delle imprese, anche quando sono coinvolte questioni attinenti diritti soggettivi, sarà quello amministrativo e non quello ordinario. L'aver attribuito poteri paragiurisdizionali alle autorità amministrative indipendenti, a cui sempre più i privati - per ragioni di celerità nella definizione delle controversie ed in ragione delle elevate competenze tecniche riconosciute ai membri di queste autorità - si rivolgono, ha determinato una traslazione della competenza dalla sfera del giudice ordinario a quella del giudice amministrativo. Le controversie relative alle questione che riguardano la vita delle

¹⁸ Art. 1, comma 6, lett. a), n. 9 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e art. 18 Dpr 19 settembre 1997 n. 318.

imprese, anche qualora vertano su diritti soggettivi, se per volontà delle parti, vengono devolute alle autorità amministrative indipendenti, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 133, c. 1, lett. l) del d.lgs. n. 104/2010, in punto di impugnazione vedranno radicata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Dunque, si sta affermando la tendenza a spostare dalla sfera di "naturale" competenza del giudice ordinario le questioni concernenti la vita delle imprese in materia di diritti soggettivi a quella del giudice amministrativo. In ragione di ciò si auspicava un intervento di ridefinizione dei confini tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, volto a porre fine a questa "concorrenza" tra giurisdizioni.

Nella richiamata proposta si affronta poi la questione dei modelli alternativi a cui la composizione della sezione specializzata dovrebbe ispirarsi, rispettivamente quello del giudice del lavoro e quello del giudice agrario e minorile. La differenza sostanziale tra i due modelli riguarda¹⁹ la composizione dell'organo: la presenza o meno della componente laica, cioè di esperti estranei all'ordinamento giudiziario che, sebbene possano garantire un elevato grado di professionalità e minuta conoscenza delle materie economiche, commerciali e finanziarie, sono d'altro canto portatori di una serie di problematiche. Prima fra tutte il rischio di attribuire funzioni giudicanti a soggetti che proprio in virtù della loro acclarata professionalità sono "*abituali*

¹⁹ Si precisa che nel primo caso non si può parlare di sezione specializzata ma più propriamente di mera ripartizione interna degli affari, non potendosi riconoscere competenza in senso tecnico al giudice del lavoro, differentemente che per le sezioni agrarie e minorili che costituiscono a tutti gli effetti sezioni specializzate dotate di competenza in senso tecnico, vedi *amplius* cap. 3, par. 2.

consulenti di imprenditori” e dunque sono privi della necessaria imparzialità, quale presupposto della loro funzione²⁰.

La volontà di evitare questo rischio ha indirizzato la scelta della composizione dell’organo per il primo modello, che chiaramente, non è privo di problematiche, *in primis* quella di definire gli strumenti più idonei per la formazione e l’aggiornamento dei magistrati componenti le sezioni specializzate. Questi sono i principi direttivi da cui ha preso le mosse la Commissione Rovelli.

La relazione generale della Commissione Rovelli²¹ che si apre con una serie di riflessioni circa la necessità di specializzazione del giudice²², riprendendo sostanzialmente, senza discostarsene, i principi direttivi elaborati dalla Commissione Mirone, rimanda all’allegato n. 3, intitolato *“Relazione ed articolato in materia di giustizia per le imprese”*,

²⁰ Si osservi che l’opportunità di istituire sezioni specializzate formate esclusivamente da giudici togati va preferita non solo per ragioni di imparzialità e trasparenza ma anche perché è da ritenersi piuttosto difficile individuare professionisti e managers (categorie di soggetti al cui interno ricercare membri laici da poter reclutare al fine di integrare il collegio giudicante) che rinuncino alla loro professione (ed anche retribuzione) per occuparsi a tempo pieno nell’attività di giudici.

²¹ Alla relazione generale si accompagnano anche una serie di allegati, di cui noi terremo in considerazione, ai fini della nostra trattazione, unicamente l’allegato n. 3, intitolato *“Relazione ed articolato in materia di giustizia per le imprese”*. L’allegato n. 3 è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp;jsessionid=2BE10A0F20F38FE797664D335EAEFEC4.aipAL02?previousPage=mg_1_12&contentId=SPS31469.

²² Si rimanda al paragrafo successivo per una attenta disamina delle ragioni poste alla base dell’opportunità di demandare la trattazione di controversie attinenti il diritto societario, largamente inteso; le materie disciplinate dal T.U. dei mercati finanziari e dal T.U. bancario, attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, ad eccezione di quelle inerenti alle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia; la concorrenza, i brevetti ed i segni distintivi dell’impresa ed infine tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare, così come individuate all’art. 11 della relazione generale della Commissione Mirone, ad un giudice specializzato.

che accompagna la relazione generale, la trattazione delle questioni di carattere organizzativo di queste sezioni specializzate, attinenti al reclutamento, all'assegnazione, alla rotazione ed infine alla localizzazione.

Procediamo con ordine.

In merito al reclutamento si osserva che in sede di selezione ci si dovrebbe basare sulle esperienze acquisite, mentre per le fasi successive dovrebbero apprestarsi idonei strumenti di formazione ed aggiornamento. Elemento imprescindibile è la permanenza per un periodo di tempo sufficientemente lungo all'interno della sezione, per di più con la tendenza ad una trattazione esclusiva degli affari giudiziari affidati alla sezione, essendo solo questo il modo attraverso cui i magistrati possono acquisire una specializzazione effettiva.

Come si legge all'art. 3, c. 3 dell'allegato in considerazione, la specializzazione va conciliata con la temporaneità delle funzioni, vuoi per tutelare la condivisione della comune cultura giuridica, vuoi per evitare un appiattimento degli orientamenti giurisprudenziali.

A salvaguardia della temporaneità delle funzioni²³, è intervenuto il Consiglio Superiore della Magistratura che nella *"Circolare sulla*

²³ Attualmente il limite di permanenza decennale è positivamente previsto all'art. 19 del d.lgs. n. 160 del 2006. La previsione normativa dispone che *"Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, il medesimo incarico nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, nonché nel corso del biennio di cui al comma 2, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico."*

*formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000-2001*²⁴ ha stabilito il criterio della rotazione, decorsi dieci anni di permanenza nell'ufficio. Questo arco di tempo è stato considerato adeguato per non perdere la professionalità acquisita, oltre che per poter permettere, a chi ha svolto per un maggior numero di anni la funzione giudicante all'interno della sezione, di trasmettere gli elementi essenziali della propria formazione ai giudici con minore esperienza, in modo da garantire la continuità della specializzazione della sezione.

La questione che viene affrontata immediatamente dopo riguarda il numero di magistrati da assegnare alla sezione. Considerato quanto previsto dall'art. 46, c. 5 T.U. dell'Ordinamento Giudiziario secondo cui *"i giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque"*, la sezione non potrà essere composta da un numero di magistrati, escluso il presidente, inferiore a cinque, ma il numero complessivo dovrebbe essere stabilito dal legislatore delegato e non invece seguire le regole generali previste dall'art. 46, c. 4 dell'Ordinamento Giudiziario²⁵. Pertanto, considerato il limite minimo di cinque magistrati, il numero di magistrati da assegnare alla sezione non dovrebbe essere determinato in sede di definizione del programma tabellare, tenendo in considerazione quanto disposto dall'art. 46, c. 4 dell'Ordinamento giudiziario che prescrive di valutare, ai fini della

²⁴ La circolare è consultabile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura http://www.csm.it/circolari/1220_7.pdf.

²⁵ Ai sensi dell'art. 46, c. 4 *"A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle, ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale"*.

determinazione del numero di giudici da destinare alla sezione, le "esigenze di servizio", "il numero di processi pendenti", "l'urgenza della definizione delle controversie" ed "il numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale" ma dovrebbe essere determinato direttamente dal legislatore.

Inoltre, criterio per definire il numero di giudici da assegnare alla sezione dovrebbe essere quello di fare riferimento al numero di imprese iscritte nel registro delle imprese per ciascun distretto di corte d'appello (così come accade in generale per i giudici, il cui numero viene rapportato alla popolazione residente).

Per quanto riguarda la localizzazione delle sezioni, la regola generale dovrebbe essere quella di istituire le sezioni presso i tribunali sedi di corte d'appello, i quali sono situati, nella maggior parte dei casi, nei capoluoghi di regione, che solitamente sono i centri degli affari economici regionali. Deroga a questo principio può esservi, rimettendo la scelta al legislatore delegato, che potrà incardinarle presso il tribunale del luogo in cui più numerose sono le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Per quanto concerne la competenza delle sezioni viene sostanzialmente ripreso l'orientamento già espresso nella relazione generale della Commissione Mirone e si precisa che la definizione delle competenze dovrà essere operata dal legislatore delegato, tenendo però conto che alle sezioni specializzate deve essere attribuita competenza in merito a tutti i conflitti riguardanti diritti soggettivi, anche e soprattutto in merito ai controlli sugli atti delle autorità indipendenti. Problematica questa, ancor oggi viva, la cui trattazione rinviamo ai capitoli successivi.

Un'osservazione però si rende necessaria in merito all'ampio spettro di materie che rientrano nella competenza delle sezioni.

Nell'allegato si legge che *"le obiezioni mosse all'istituzione di sezioni specializzate di rappresentare una sorta di miglior giustizia "di casta", vuoi per i soggetti giudicanti che per i soggetti giudicati, riceverebbero impulso se l'ambito delle materie fosse ristretto ai soli conflitti attinenti alle forme organizzative dell'impresa ed alla concorrenza fra imprenditori, mentre aggiungere alla forte motivazione della giustizia specializzata come fattore di efficienza e competitività dei mercati quella dell'affidamento ad una giustizia competente e rapida anche in materie come quelle dei contratti di impresa, specie bancari e finanziari, con positiva ricaduta anche sulla tutela dei risparmiatori, e così in generale anche dell'affidamento generale del mercato contribuirebbe significativamente ad allontanare le critiche di elitarismo"*²⁶.

La questione, al centro di vivaci critiche, verrà affrontata nel paragrafo che segue.

4. Le specializzazione del giudice.

Ciò che si evince dai lavori delle Commissioni Mirone e Rovelli è la necessità di istituire un giudice specializzato. Se all'art. 11 della relazione generale della Commissione Mirone vengono dettati i principi direttivi per generare un sistema giustizia "efficiente e razionale", che sono poi stati sviluppati dalla Commissione Rovelli e

²⁶ L'allegato n. 3 è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?jsessionid=2BE10A0F20F38FE797664D335EAEFEC4.ajpAL02?previousPage=mg_1_12&contentId=SPS31469.

tradotti in criteri guida per il legislatore delegato nell'allegato n. 3 alla relazione, non mancano nelle introduzioni alle relazioni generali delle due Commissioni una serie di acute osservazioni circa la necessità di predisporre un organo giudicante che sia specializzato ed i numerosi problemi che si accompagnano all'istituzione di questa tipologia di giudici.

Copiosa la dottrina che ha affrontato questa problematica, e per una trattazione completa si rende necessario ripercorrere le tappe salienti del dibattito che si è venuto a creare.

Il principale interrogativo da porsi è perché si rende necessario un giudice specializzato.

La specializzazione è alla base della professionalità²⁷: non ci si può definire professionisti in un certo campo se non ci si è specializzati. Un esempio potrà fugare qualsiasi dubbio. Un medico viene riconosciuto come tale quando al termine del suo percorso di studi di primo grado acquista un titolo, la laurea in medicina, ma il passo successivo, ormai obbligato, è quello della specializzazione, un ulteriore periodo di tempo che il medico dedicherà allo studio di una specifica area di conoscenze per specializzarsi, e solo allora verrà riconosciuto come un professionista in quell'ambito. Ciò non toglie che un medico è pur sempre un medico, ma non lo si può definire un professionista della cardiocirurgia se in quella materia non si è specializzato. È la profonda conoscenza, acquisita attraverso gli studi specialistici, di quell'ambito dell'essere umano che lo eleva a professionista.

La questione, seppur possa sembrare banale, adesso si pone sull'individuazione del valore aggiunto che la specializzazione può

²⁷ Così in G.RORDORF, *La professionalità dei magistrati: specializzazione e avvicendamento*, in *Foro it.*, V, p. 271 ss.

fornire. Due le ragioni, strettamente connesse tra di loro, a sostegno della tesi per cui, al giorno d'oggi, la specializzazione deve ritenersi imprescindibile

In primo luogo, la specializzazione permette di conoscere i fenomeni che devono essere analizzati in maniera più consapevole e completa, consentendo di comprenderne fino in fondo le ragioni.

In secondo luogo, la profonda conoscenza di un fenomeno o quantomeno la capacità di riuscire a conoscere un fenomeno, permette di inquadrare velocemente lo stesso.

Queste sono riflessioni di carattere generale, ma imprescindibili per analizzare la specializzazione del giudice.

Un equivoco, già individuato nelle relazioni generali di entrambe le Commissioni e che merita di essere ribadito, concerne l'interpretazione dell'art. 107 Cost., che nello stabilire la "*pari dignità delle funzioni giudiziarie*"²⁸ è stato spesso interpretato nel senso che tutti i magistrati sono in grado di svolgere tutte le funzioni con pari capacità²⁹.

Questo approccio è un inequivoco retaggio del passato, di un sistema generalista basato sul principio che il giudice conosce la legge nella sua totalità (il paradigma del giudice onnisciente) e dunque è in grado, sempre, di rispondere alle sue funzioni giudicanti.

Non che si voglia sminuire questo principio, ancor oggi valido, ma di certo questo necessita di una lettura che tenga in considerazione l'evoluzione che il sistema nel suo complesso ha subito. Il principio latino "*iuria novit curia*" è oggi pienamente valido, ma se il giudice conosce le leggi, e ciò viene dato per presupposto, non è sempre detto

²⁸ Come si può leggere nella relazione generale della Commissione Rovelli.

²⁹ Come si può leggere nella relazione generale della Commissione Mirone.

che conosca a fondo i fenomeni che dovrà valutare e giudicare ed in relazione ai quali dovrà applicare una legge, così come non è detto che conosca e riesca a comprendere a fondo la *ratio* di una norma nonché la sua portata e gli effetti³⁰. È proprio qui che si inserisce la necessità di specializzazione del giudice.

Come si può leggere nella relazione generale della Commissione Rovelli, si sta portando avanti una tendenza che non può essere sottovalutata, quella di una mutata tecnica normativa.³¹

Tre sono i modelli che possono individuarsi.

Il primo modello si caratterizza per una descrizione minuta della fattispecie, accompagnata da un elevato tecnicismo e sempre più spesso ci si trova di fronte a norme che definiscono il significato dei termini adoperati in relazione a quel particolare contesto normativo³². Questo modello è stato mutuato dalle tecniche normative straniere, soprattutto dai sistemi di *common law*.

Un secondo modello, invece, proprio in relazione a quelle situazioni dotate di una estrema dinamicità, si caratterizza per l'assenza di un inquadramento estremamente rigido, che mal si adatterebbe alla loro mutevolezza. Ragion per cui, la descrizione della disciplina si traduce nell'utilizzo di formule ampie ed elastiche in cui si dà maggior peso all'indicazione dello scopo che il legislatore intende perseguire

³⁰ V. G.RORDORF, *La professionalità dei magistrati: specializzazione e avvicendamento*, cit., p. 273, che analizza il rapporto tra il giudice ed il consulente tecnico.

³¹ Cfr. G.RORDORF, *La professionalità dei magistrati: specializzazione e avvicendamento*, cit., p. 272 ss., che considera però solo due tecniche e non tre.

³² Queste definizioni prendono il nome di definizioni "denotative" o "estenzionali" "perchè esauriscono l'estensione del termine definito indicando tutte le sottoclassi comprese nella definizione" come si legge nella relazione generale della Commissione Rovelli.

attraverso quella particolare norma. Attraverso questo modello, dunque, l'interprete può far ricadere nell'ambito di applicazione della norma una serie più ampia di situazioni di quanto non potrebbe fare se fosse vincolato a una descrizione delle stesse legata a rigidi schemi.

La terza tendenza, invece, utilizza lo strumento delle clausole generali, non di certo nuove rispetto alla nostra tradizionale tecnica normativa, ma che si arricchiscono di nuovi enunciati e nuove formule, vuoi completamente nuove, vuoi per il rinnovato significato che le si attribuisce.

Esclusa la prima tecnica normativa, che poco rimette all'attività interpretativa del giudice, le ultime due, invece, richiedono a questo un notevole sforzo. Sarà proprio il giudice a dover riempire di contenuto queste norme³³.

Si rende, pertanto, ineludibile la necessità di una chiara e profonda conoscenza di elementi extragiuridici³⁴, sia per comprendere i fatti che formeranno oggetto di giudizio, sia per comprendere la *ratio* della norma oltre che del suo scopo, per poi poter riempire di significato quelle clausole generali che il legislatore adopera.

Nell'ambito del diritto commerciale la conoscenza di elementi extragiuridici riguarda le macrocategorie dell'economia, del commercio e della finanza.

³³ Secondo quanto si ricava dalla relazione generale della Commissione Rovelli *"si può dire che è l'ordinamento a fare una delega all'interprete: una delega ad effettuare quel bilanciamento di interessi che, nella normazione per fattispecie definite, riserva a se stesso."*

³⁴ La problematica dell'introduzione nel processo della conoscenza extragiuridica del giudice viene affrontata da G.CIVININI, *La specializzazione del giudice*, in Soc., 2000, p. 621.

Il problema si pone in relazione al divieto di utilizzo della scienza privata da parte del giudice³⁵. A controbilanciare questo divieto esiste lo strumento della consulenza tecnica di cui anche il giudice specializzato dovrà servirsi in determinate circostanze, proprio in ragione del divieto di servirsi della propria scienza privata, un sapere che non potrà introdurre nel processo. Per fare un esempio, un magistrato che per proprio interesse abbia condotto degli studi di ragioneria, anche avanzata, sebbene possa conoscere le tecniche redazionali del bilancio di una società, non potrà prescindere dall'utilizzo della consulenza tecnica per verificare se un bilancio sia conforme o meno ai principi contabili, vuoi a quelli previsti dal codice civile, vuoi a quelli previsti dai principi IAS. Ciò non significa che il giudice debba essere scevro da conoscenze extragiuridiche, ma semplicemente che questo non può adoperarle nella definizione della controversia. Queste conoscenze però si rendono necessarie ed imprescindibili per comprendere i fatti da giudicare e non per verificarne gli aspetti tecnici, compito evidentemente demandato al consulente tecnico, e per comprendere portata ed effetti della norma che dovrà essere applicata, in particolar modo quando dovrà essere lo stesso giudice a riempirla di significato.

Se il giudice mancasse di queste conoscenze non sarebbe in grado di rendersi conto del contesto in cui il suo giudizio si pone e sarebbe dunque un giudizio sganciato dalla realtà fattuale. La funzione del giudice è quella di verificare se un fatto sia suscettibile in una fattispecie e di applicare la norma che la prevede quale suo

³⁵ G.CIVININI, *La specializzazione del giudice*, cit., p. 621. L'autore indica come unico limite a questo divieto il notorio. In generale, per una definizione di "notorio" v. E.BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936, p. 318.

presupposto. Per adempiere alla sua funzione, il giudice deve essere però in grado di comprendere il fatto, coadiuvato da un consulente tecnico proprio per verificare gli aspetti tecnici del fatto o per introdurre la conoscenza del fatto nel processo (parliamo dunque di due possibili compiti demandati al consulente tecnico, quello di acquisire il fatto o di valutarlo nei suoi elementi tecnici) e di riempire di significato la norma che dovrà poi applicare, nel caso in cui ciò si renda necessario, o applicarla direttamente, e ciò è possibile solo se il giudice conosce e comprende la ragion d'essere della norma oltre che i suoi effetti.

Inoltre la specializzazione del giudice permette di imprimere celerità al giudizio, oltre che di imporre un certo livello di certezza.

In uno scritto di Pino Borrè e Generoso Petrella³⁶ gli Autori osservavano che la specializzazione è in grado di garantire *“una maggiore rapidità nell'esercizio della funzione giudiziaria e ridurre l'errore tecnico”*.

Ma a questi vantaggi si accompagnano anche una serie di pericoli, insiti nella specializzazione che sono così sintetizzabili³⁷:

-eccessiva omogeneità nelle soluzioni e stagnazione negli argomenti giurisprudenziali;

-perdita di terzietà (“che il giudice da applicatore di regole diventi troppo “parente” degli interessi su cui incide”³⁸);

-separatezza e creazione di caste depositarie di saperi particolari;

³⁶ P.BORRÈ e G.PETRELLA, *La specializzazione del giudice*, Il Ponte, 1968, p. 866 ss.

³⁷ Cfr. G.CIVININI, *La specializzazione del giudice*, cit., 2000, p. 621.

³⁸ P.PISANI, *Garanzia del giusto processo e garanzia di tutela dei minori*, in *Soc.*, 2000, p. 3, ivi nt. 1.

-lobby e concentrazione di potere.

Ed è proprio sul bilanciamento tra vantaggi e svantaggi che l'istituzione delle sezioni specializzate comporta, che il dibattito si è acceso³⁹.

Da più parti si è paventato il rischio che l'istituzione di tali sezioni possa determinare la nascita di una giustizia "d'élite" sia per quanto riguarda i giudicanti sia per quanto riguarda i giudicati⁴⁰.

Il rischio si nasconderebbe dietro l'eventuale possibilità che si crei un gruppo di giudici depositario di un sapere specifico che l'innalzi ad essere magistrati di serie A rispetto ai colleghi di serie B, in palese contrasto con il principio enunciato all'art. 107 Cost. che postula l'eguaglianza tra giudici, che si distinguono solo per diversità di funzioni. Ma questo rischio sembra non essere meritevole di considerazione, non per la pericolosità insita nello stesso, bensì perché esistono strumenti idonei ad evitare che lo stesso si palesi⁴¹.

Attraverso il principio della rotazione, per di più reso sostanzialmente obbligatorio dal divieto di permanenza ultradecennale

³⁹ Cfr. G.CIVININI, *La specializzazione del giudice*, cit., 2000, p. 621, la quale esprime "un giudizio negativo in ordine all'introduzione di nuovi giudici specializzati (in quanto strumento inidoneo ad assicurare, al di fuori dei meccanismi ordinari, quelle particolari conoscenze di fatto che connotano la materia) e un giudizio positivo in ordine all'organizzazione del lavoro del giudice unico di tribunale secondo criteri di ripartizione per materia".

⁴⁰ Nella relazione generale della Commissione Rovelli si auspica che le controversie in materia bancaria vengano devolute a queste sezioni per ampliare la categoria di soggetti che verranno in contatto con le sezioni in questione, in modo da fugare i dubbi sull'elitarismo delle stesse qualora queste trattassero solo delle controversie tra imprenditori.

⁴¹ Cfr. G.RORDORF, *La professionalità dei magistrati: specializzazione e avvicendamento*, cit., p. 274, secondo cui "si deve dire con franchezza che questo tipo di preoccupazione non è scevra da una qualche venatura corporativa".

presso lo stesso ufficio⁴², il pericolo di creare una "casta" di depositari del sapere scientifico viene evidentemente meno. Si deve inoltre notare come la specializzazione vada riferita all'ufficio giudiziario e non solo al singolo magistrato⁴³.

Proprio attraverso la specializzazione dei magistrati che operano all'interno dell'ufficio ed attraverso la loro stessa rotazione si genera una dinamica virtuosa, quella di un innalzamento qualitativo del sapere giuridico oltre che di una sua condivisione tra gli operatori del diritto. Non si devono temere i rischi insiti in questo modello, quanto invece apprestare i rimedi opportuni per evitare che questi si realizzino (e nel nostro caso, quello della rotazione sembra essere più che convincente) e dunque beneficiare dei vantaggi, che questo modello comporta.

5. Il Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e la legge 24 marzo 2012, n.27.

Le prospettive di riforma partorite dalle Commissioni Mirone e Rovelli sono state vanificate dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366⁴⁴. Nella legge scompare infatti la previsione dell'istituzione di sezioni specializzate.

⁴² Come si può leggere nella circolare sulla formazione delle tabelle redatta dal CSM, consultabile sul sito http://www.csm.it/circolari/1220_7.pdf.

⁴³ Cfr. G.RORDORF, *La professionalità dei magistrati: specializzazione e avvicendamento*, cit., p. 273 ss.

⁴⁴ Per un confronto tra il testo elaborato dalle commissioni e il testo contenuto invece nella legge delega si veda G.COSTANTINO, *La riforma del diritto societario: note sugli aspetti processuali*, in *Foro it.*, 2001, V, p. 273 ss.

In un articolo di Claudio Consolo del 2002⁴⁵ l'Autore con un intervento quasi "profetico" annunciava che "è difficile, infatti, resistere per molto tempo ad un'esigenza di specializzazione". Con il successivo decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (d.lgs. n. 168/2003) venivano quindi istituite le "Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello"⁴⁶, in virtù di un obbligo scaturente dall'art. 91 del reg. CE n. 40 del 1994⁴⁷ e dall'art. 80 del reg. CE n. 6 del 2002^{48 49}.

In altri termini, il legislatore italiano, che aveva abbandonato la possibilità di istituire queste sezioni specializzate per sua scelta, è tornato sui suoi passi in forza di un obbligo di natura sovranazionale.

⁴⁵ Sul punto v. C.CONSOLO, *Le liti societarie e finanziarie: progetti processuali e tipologie di tutela al di là del "favoloso" art 11, cit.*, p. 684 ss., il quale però nutre una certa perplessità nei confronti della riforma in relazione al fatto che quasi contemporaneamente all'attuazione del disegno di legge di riforma del diritto societario veniva approvata la l. 205/2000 relativa alla giustizia amministrativa (oggi superata dalla l. n. 104/2010) che ampliava notevolmente l'ambito di giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi, e considera come imprescindibile il riassetto delle "barriere tra giurisdizioni" per l'attuazione di una riforma effettiva.

⁴⁶ Per un'analisi completa si veda T.M.UMBERTAZZI, *D.L. 24 gennaio 2012, n.1. Prima glossa*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* (a cura di T.M.Umbertazzi), Padova, 2012, p. 3105 ss.

⁴⁷ U.SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (d.l. 27 giugno 2003, n. 168): osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur.mer.*, 2003, p. 2607 ss., segnala che "a fronte dell'inadempimento italiano, era già stata avviata un procedura di infrazione comunitaria".

⁴⁸ La norma dispone che "gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli comunitari) che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento".

⁴⁹ Si ricordi inoltre che le sezioni industrialistiche sono previste ed imposte anche dall'art. 95 del Regolamento sul marchio comunitario CE n. 207 del 2009.

Le nuove sezioni però si caratterizzavano per una competenza per materia molto più limitata rispetto a quella che le Commissioni Mirone e Rovelli avrebbero voluto. All'art. 3 del d.lgs. 168/2003, infatti, si disponeva che *“Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”*⁵⁰.

Le competenze per materia di queste sezioni erano circoscritte alle controversie afferenti il diritto industriale ed il diritto intellettuale, internazionalmente conosciuti come *Intellectual property rights* (IPR).

Ma gli sforzi delle Commissioni Mirone e Rovelli non sembra siano andati perduti, tant'è che con decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) poi convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27⁵¹ (l. n. 27/2012) sono state istituite le “Sezioni specializzate in materia di impresa”.

Il primo “esperimento” risalente al 2003, voluto non tanto dal legislatore nazionale quanto da quello comunitario, che ha evidentemente avuto un certo successo, è stato utilizzato come trampolino di lancio da parte del legislatore nazionale, per propria

⁵⁰ Il testo completo del decreto legislativo n. 168/2003 è consultabile sul sito <http://www.altalex.com/index.php?idnot=6308>.

⁵¹ I testi completi del decreto legge n. 1/2012 e della legge n. 27/2012 sono consultabili, rispettivamente sui siti <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1> e <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27~art97>.

volontà questa volta, per seguire il percorso che le Commissioni Mirone e Rovelli avevano all'epoca, oltre dieci anni prima, iniziato a delineare.

Le sezioni specializzate in materia di impresa si sono viste attribuire una serie di competenze per materia molto più vasta, e molto più vicina a quella definita nei lavori delle Commissioni, che abbraccia le controversie di diritto commerciale in senso ampio.

L'art. 3 del decreto legislativo istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, che definiva le competenze per materia delle sezioni è stato infatti così sostituito (dalla l. 27/2012): *"Art. 3. (Competenza per materia delle sezioni specializzate).*

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n.1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.

Un’analisi più accurata oltre che uno studio comparativo tra il d.lgs. n. 168/2003 e la l. n. 27/2012 (di conversione del d.l. n. 1/2012) saranno oggetto dei prossimi capitoli, essendo l’argomento centrale di questo studio. Un breve accenno però si è reso necessario per delineare in maniera completa il percorso evolutivo che è partito dai lavori delle Commissioni Mirone e Rovelli nel 1999 ed è approdato nel 2012 con la l. n. 27/2012.

Abbiamo posto l’attenzione sostanzialmente sulle differenze che riguardano l’attribuzione di competenza per materia, dal momento che le differenze più vistose hanno riguardato proprio questo elemento.

La composizione delle sezioni, infatti, seppur sia questione di notevole importanza, è rimasta inalterata durante tutto il percorso evolutivo. Molto si è dibattuto in merito all’opportunità di affiancare alla componente togata la componente laica ma si è sempre optato per la strada della sola componente togata e delle cui ragioni abbiamo già discusso.

Per quanto riguarda invece la competenza territoriale, i punti di rottura rispetto ai progetti iniziali di istituire queste sezioni presso tutte le corti d’appello (e i tribunali delle città sedi di corte d’appello), come era stato previsto all’art. 11 della relazione generale della Commissione Mirone (con un orientamento parzialmente diverso della Commissione Rovelli che voleva l’istituzione di queste sezioni presso tribunali e corti d’appello aventi sede nei soli capoluoghi di regione con la sola eccezione, prevista dell’allegato n. 3, di poter istituire queste sezioni presso tribunali e corti d’appello nel luogo in cui più numerose erano le

imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese) si sono avuti nel 2003 quando, con d.lgs. 27 giugno 2003, n.168, le sezioni in esame sono state istituite solo presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e nel 2012 dal momento che la l. 24 marzo 2012, n.27 dispone che *"Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia d'impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia"*

6. L'inquadramento costituzionale delle sezioni specializzate.

Questo tortuoso percorso, che ha preso le mosse dai lavori delle Commissioni Mirone e Rovelli e si è concluso con la l. 24 marzo 2012, n. 27, passando per la l. 3 ottobre 2001, n.366, che aveva posto nel nulla i lavori delle Commissioni, e per il d.lgs. 27 giugno 2003, n.168 ha visto il suo punto focale nell'istituzione di sezioni specializzate.

Queste sezioni si vedevano prima attribuire una serie di competenze assai vaste, che venivano poi limitate alle sole controversie concernenti il diritto intellettuale e il diritto industriale per poi essere espanse, ancora una volta, a buona parte delle controversie concernenti il diritto commerciale in senso ampio.

Anche per ciò che concerne la loro competenza territoriale, in prima battuta si era ritenuto di istituire queste sezioni presso tutte le corti d'appello (e i tribunali delle città sedi di corte d'appello) poi nel

2003 si era scelto di istituirle presso un limitato numero di capoluoghi di regione e, da ultimo, il legislatore ha optato per l'istituzione in tutti i capoluoghi di regione, presso tribunali e corti d'appello (con la sola eccezione di Aosta, in quanto la competenza è stata attribuita a Torino).

Ancora, per quanto riguarda la composizione delle sezioni, molto si è dibattuto sull'opportunità di affiancare la componente togata a quella laica ma ciò non si è mai tradotto in realtà, essendo rimasta questa opportunità sullo sfondo del dibattito.

Un dato risulta però chiaro, la sezione specializzata si è imposta come lo strumento più idoneo per assicurare la specializzazione dell'organo giudicante, per garantire celerità e certezza alla macchina giudiziaria.

Si rende dunque necessario inquadrare nell'ordinamento questa tipologia di giudice, alla luce di quanto la nostra carta costituzionale dispone.

Prima dell'entrata in vigore della Costituzione la funzione giurisdizionale era ripartita tra giudici ordinari ed una moltitudine di giudici speciali⁵².

Nell'ambito dei lavori della Seconda Sezione della Seconda Sottocommissione, in cui era divisa la Commissione per la Costituzione che si occupava del potere giudiziario, si aprì la questione di

⁵² Più di trecento, negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, secondo G. SERVELLO, *Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XVII, Roma, 1989, p. 2.

mantenere o meno le giurisdizioni speciali⁵³ oppure escluderle all'insegna di un principio unitario di giurisdizione.

Tre furono gli orientamenti che emersero in seno ai lavori della Sottocommissione. Tra gli orientamenti estremi di chi sosteneva l'unicità della giurisdizione, dunque di un sistema basato sulla magistratura ordinaria, e di chi invece, per converso, sosteneva la pluralità delle giurisdizioni, salvando le giurisdizioni speciali all'epoca esistenti e prospettando la possibilità di crearne delle altre, c'era invece chi assumeva una posizione intermedia, sostenendo che, sebbene fosse necessario accogliere il principio dell'unicità della giurisdizione, era opportuno mantenere, accanto alla magistratura ordinaria, anche quella amministrativa, facendo dunque salva la giustizia amministrativa attraverso la legittimazione del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

Della posizione intermedia si fece portavoce Giovanni Leone, della posizione favorevole alla pluralità di giurisdizioni si fece portavoce Costantino Mortati⁵⁴ e della posizione favorevole all'unicità della giurisdizione si fece invece portavoce Piero Calamandrei.

⁵³ Si ricorda che prima dell'avvento della Costituzione mancavano requisiti chiari e precisi per definire il concetto generale di giurisdizione, furono giurisprudenza e dottrina ad individuare i criteri per definire la "giurisdizione ordinaria" così che le "giurisdizioni speciali" venivano individuate in negativo, ragion per cui gli organi giudicanti mancanti di quei requisiti venivano considerati come appartenenti alle "giurisdizioni speciali".

⁵⁴ Di cui si può leggere in F.BRUNO, *I giuristi alla costituente: l'opera di Costantino Mortati, in Scelte della Costituente e cultura giuridica* (a cura di U.De Siervo), Bologna, 1980, p. 80.

All'esito dei lavori si affermò l'orientamento moderato, per cui il principio dell'unicità della giurisdizione venne "costituzionalizzato"⁵⁵, rendendo impossibile per il futuro l'istituzione di giurisdizioni speciali, tant'è che all'art. 102 Cost., rispettivamente ai commi primo e secondo, venne sancito che "la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari" e che "non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali", ma allo stesso tempo vennero fatti salvi i giudici amministrativi, ossia il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, attraverso una apposita previsione nella carta costituzionale all'art. 103 Cost..

Il divieto di istituire giudici speciali venne temperato dalla previsione, anch'essa contenuta nell'art. 102 Cost., che consentiva l'istituzione di sezioni specializzate. Fu lo stesso Calamandrei ad osservare come le ragioni che avevano giustificato l'istituzione di giudici speciali (la rapidità di definizione del giudizio e la presenza di una componente dotata di competenze tecniche specifiche all'interno dei collegi giudicanti) potevano essere ovviate con la creazione di sezioni specializzate. Naturalmente questo tipo di organo pur rispondendo ad esigenze specifiche, a causa delle modalità di reclutamento della componente laica oltre che della sua organizzazione, non garantiva una sicura indipendenza, quest'ultima era garantita, invece, dalla concentrazione della competenza in capo al giudice ordinario, in virtù del principio di unicità della giurisdizione⁵⁶.

⁵⁵ Si veda G.SILVESTRI, *Giudici ordinari, giudici speciali e unità della giurisdizione nella Costituzione italiana*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, Vol. III, Milano, 1988, p. 718; F.RIGANO, *Costituzione e potere giudiziario*, Padova, 1982, p. 85.

⁵⁶ Di questo avviso F.RIGANO, *Costituzione e potere giudiziario*, Padova, 1982, p. 118.

La sezione specializzata proprio perché appartenente all'ordine giudiziario non può essere considerata come un *tertium genus* fra giurisdizione speciale e quella ordinaria⁵⁷, bensì *species* di quest'ultima⁵⁸.

La questione centrale a questo punto è l'individuazione degli elementi che distinguono una sezione specializzata da un organo giurisdizionale speciale⁵⁹.

Elemento di *discrimen* non può essere riconosciuto alla specialità della materia, perché questa viene presa in considerazione sia in relazione alla sezione specializzata sia all'organo giurisdizionale speciale.

Il punto di partenza è l'art. 102 Cost. che al c. 2 consente l'istituzione di sezioni specializzate "presso" gli organi giudiziari ordinari, proprio a voler ricordare l'imprescindibile nesso tra sezione specializzata e giurisdizione ordinaria.

⁵⁷ L'art. 102 Cost. stabilisce che "*I magistrati ordinari (sono) istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario*" e l'art. 108 Cost. stabilisce che "*Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge*", dunque "*ordinario è il giudice il cui status e la cui posizione nell'ordinamento sono regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario*" questa è la nozione di giudice ordinario che si può leggere in B.SASSANI, *Lineamenti del processo civile*, Milano, 2014, p.18.

⁵⁸ "*Le sezioni specializzate, non sono giudici speciali, ma organi degli uffici giudiziari ordinari, dai quali differiscono per la specialità della composizione.(...) Sembra che, se la diversità della composizione facesse dell'ufficio ordinario un aliud, il confine tra sezioni specializzate e giudici speciali, in sé piuttosto evanescente, sarebbe superato e si farebbe luogo alla illegittima istituzione di giudici speciali*": così V.ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, p.106.

⁵⁹ Secondo parte della dottrina "*la sezione specializzata, istituita dopo l'entrata in vigore della costituzione, corrisponde al giudice speciale posto in essere prima della Costituzione, sicché la distinzione assume una valenza diacronica e, perciò, fondamentalmente storica, non potendosi configurare un nuovo giudice speciale in seguito all'entrata in vigore del dettato costituzionale.*" In questi termini R.BONANNI, *La Costituzione e la giurisdizione penale militare: alcuni spunti di riflessione*, in *Giur. Cost.*, 1995, p. 3125.

Ad avviso della Corte costituzionale⁶⁰ elementi formali, come ad esempio la denominazione dell'organo giudiziario, non possono essere considerati come determinanti ai fini della sicura appartenenza della sezione specializzata alla giurisdizione ordinaria, dunque non sono sufficienti ad escludere la qualificazione di giurisdizione speciale, altrimenti sarebbe troppo facile per il legislatore aggirare il divieto contenuto nella carta costituzionale attraverso l'utilizzo di stratagemmi linguistici e formali.

Ai fini in questione vanno dunque ricercati elementi di carattere sostanziale, primo fra tutti la presenza immancabile nel collegio giudicante di magistrati ordinari, dunque una componente togata, elemento, questo, che non può mai mancare, come invece può accadere all'interno del collegio giudicante dell'organo di giurisdizione speciale, essendo la presenza della componente togata solo accidentale⁶¹.

È vero che secondo quanto disposto dall'art. 102 Cost. è possibile affiancare alla componente togata anche quella laica, questo affiancamento però è solo eventuale, mentre, come ha ricordato la Corte costituzionale⁶², la presenza della componente togata all'interno della sezione specializzata è imprescindibile. Inoltre la componente estranea all'ordine giudiziario svolge una funzione meramente integrativa, in virtù delle capacità tecniche riconosciute ai suoi membri.

Per inquadrare ciò che differenzia la sezione specializzata dall'organo di giurisdizione speciale, bisogna ricercare le ragioni che

⁶⁰ Cfr. Corte Cost., 21 dicembre 1961, n. 76, in *Giur.cost.*, 1961, p. 1350.

⁶¹ Così Corte Cost., 21 dicembre 1961, n. 76, in *Giur.cost.*, 1961, p. 1352.

⁶² Così Corte Cost., 21 dicembre 1961, n. 76, in *Giur.cost.*, 1961, p. 1353.

hanno spinto il legislatore costituente ad ammettere la possibilità di istituire sezioni specializzate a fronte del divieto di nuova istituzione di organi speciali che si collocano al di fuori della giurisdizione ordinaria.

I componenti degli organi appartenenti alla giurisdizione speciale, estranei all'ordinamento giudiziario, venivano considerati carenti di quel grado di indipendenza richiesto per ricoprire la funzione giudiziaria, per questo motivo si decise di espungere dall'istituendo sistema costituzionale la possibilità di istituire organi giurisdizionali speciali, conservando, invece, le sezioni specializzate, istituite in seno agli organi giudiziari ordinari.

Le garanzie di indipendenza dei magistrati dell'ordine giudiziario sono attuate mediante l'autogoverno del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre l'indipendenza *"degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia"*, ai sensi dell'art.108 Cost, è assicurata dalla legge, e dunque forma oggetto di una riserva di legge. Pertanto l'indipendenza della magistratura è garantita dalla sua *"autonomia"* da ogni altro potere (e la relativa attuazione è demandata al Consiglio Superiore della Magistratura), come dispone l'art. 104 Cost., l'indipendenza della componente laica che può affiancare la componente togata nella composizione del collegio giudicante della sezione specializzata è garantita invece dal legislatore.

Un aspetto problematico è quello relativo al “*momento quantitativo della sezione*”⁶³, in altri termini la sezione specializzata deve essere costituita da magistrati ordinari - presenza, questa che, come ricorda la Corte costituzionale⁶⁴, non può mai mancare - e tale componente in seno al collegio giudicante deve prevalere sulla componente laica, altrimenti l'esito della decisione sarebbe sostanzialmente rimesso alla discrezionalità della componente laica e ciò si porrebbe in palese contrasto con il divieto di istituire giudici speciali, essendo questa la configurazione che assumerebbe un organo laddove la componente laica sia prevalente rispetto a quella togata.

6.1 (Segue) La riforma del 2003 e i dubbi di costituzionalità rispetto all'art.25 della Costituzione. Il giudice naturale.

L'art. 16 della l. 12 dicembre 2002, n.273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) conferiva delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Il legislatore delegato adottava

⁶³ Cfr. V.ANDRIOLI, *Rilevanza costituzionale della nozione di sezione specializzata*, in *Giur. cost.*, 1961, p. 1539 ss. L'Autore si pone in contrasto con un orientamento della Corte Costituzionale secondo cui, in linea di massima, la prevalenza dei laici sui chierici non vale a far degenerare la sezione specializzata in giudice speciale “*allorché il giudizio demandato al collegio non sia vincolato a rigidi schemi normativi o assuma caratteri che lo accostino al giudizio di equità, oppure quando la natura dei rapporti sottoposti al giudice richieda in modo speciale apprezzamenti e valutazioni che presuppongano, per poter riuscire esatti, non solo il possesso di certe conoscenze, bensì anche l'acquisizione di una esperienza concreta e, per così dire vissuta dei rapporti medesimi, dell'ambiente in cui si svolgono, degli interessi alla cui soddisfazione sono rivolti*”. L'Autore infatti sostiene che “*Il corpo, in cui i laici prevalgono sui chierici, specie se tale prevalenza importa la modificazione dell'elemento quantitativo dell'ufficio, presso il quale è istituito, è un giudice speciale, non una sezione specializzata.*”

⁶⁴ Così Corte cost., 21 dicembre 1961, n. 76, in *Giur. cost.*, 1961, p. 1352.

quindi il d.lgs. 27 giugno 2003, n.186 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello).

L'art. 76 Cost. stabilisce che la funzione legislativa può essere delegata al Governo ma solo a condizione che siano determinati i principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e oggetti definiti.

La questione riguarda due punti logicamente connessi tra loro.

In primo luogo va affrontata la questione dell'idoneità dei decreti legislativi a regolare materie coperte da una riserva di legge assoluta quale quella di cui all'art. 25 Cost.⁶⁵, poi, una volta verificata questa possibilità, va affrontata la questione attinente alla genericità della delega contenuta nell'art. 16, lett. c) della l. 12 dicembre 2002, n. 273, che nel rimettere al legislatore delegato la determinazione della competenza territoriale delle sezioni specializzate lasciava un eccessivo margine di discrezionalità al Governo.

Prima di affrontare la questione attinente al rispetto del sistema costituzionale delle fonti è necessario volgere l'attenzione sull'art. 25 Cost. e sui principi di cui è portatore.

Al comma primo l'art. 25 Cost. statuisce che *"nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"*. Non è possibile in questa sede affrontare un'analisi completa dell'elaborazione interpretativa, dottrinarie e giurisprudenziale, che ha interessato questo principio, come invero il tema richiederebbe. Possono tuttavia individuarsi dei punti fondamentali.

⁶⁵ Il carattere assoluto della riserva è ormai condiviso da dottrina e giurisprudenza. Si ricordi la storica sentenza della Corte Cost., 7 luglio 1962, n. 88, in *Foro it.*, 1962, I, p. 1271.

Una prima osservazione di carattere storico riguarda il rapporto tra l'art. 25, c. 1 Cost. e l'art. 102, c. 2 Cost., che nei primi anni di vigenza della Costituzione veniva considerato come corollario e specificazione del primo.

Grazie ad un intervento della Corte costituzionale⁶⁶ la questione è stata chiarita, infatti, secondo la Consulta le due norme hanno una finalità completamente differente, dal momento che l'art. 25, c. 1 Cost., risponde all'esigenza di vietare la costituzione del giudice *a posteriori*, garantendo ai cittadini, *ex ante*, la certezza in ordine al giudice che li dovrà giudicare, mentre l'art. 102, c. 2 Cost., disponendo il divieto di istituire giudici straordinari o speciali, garantisce il rispetto dell'unicità della giurisdizione.

La richiamata sentenza della Corte costituzionale⁶⁷ ha affrontato anche un'ulteriore questione, ossia la relazione tra il termine "*naturale*" e "*precostituito*", che secondo la ricostruzione fatta propria dal Giudice

⁶⁶ Cfr. Corte Cost., 7 luglio 1962, n. 88, in *Giur.cost.*, p. 959 ss.

⁶⁷ Cfr. Corte Cost., 7 luglio 1962, n. 88, in *Giur.cost.*, p. 959 ss.

delle leggi andrebbe inquadrata nella sinonimia⁶⁸ (il dato costituzionale andrebbe così letto “giudice naturale ossia precostituito”).

A volerci attenere all’orientamento della Corte costituzionale, secondo cui il “*giudice naturale*” non è espressione di un autonomo principio, consegue che il concetto di precostituzione allude non solo all’istituzione degli organismi giurisdizionali prima del fatto commesso, ma riguarda anche le regole di competenza indirizzate alla specifica individuazione del giudice che sia competente a decidere sulla singola controversia.

È proprio in ragione di questa interpretazione del concetto di precostituzione del giudice che questo principio costituzionale interessa la nostra trattazione, dal momento che l’art. 25 Cost. pone una riserva assoluta di legge e il legislatore con legge 12 dicembre 2002, n.

⁶⁸ Per le ulteriori interpretazioni offerte dalla dottrina si veda V.CRISAFULLI-L.PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, p. 180, ma si noti che l’interpretazione della Corte costituzionale resterà costante nella giurisprudenza successiva, che smentisce ripetutamente le interpretazioni “congiuntive” dei due concetti. Altri autori attribuiscono ai due termini significati differenti, si veda per esempio G.UBERTIS, «*Naturalità*» del giudice e valori socio-culturali nella giurisdizione, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1977, p. 1072. Secondo l’Autore, i due requisiti, naturalità e precostituzione, sono da considerare distinti, e il giudice deve possederli entrambi. La sola previsione della precostituzione (che si sostanzia nella previsione di una riserva di legge rivolta al potere statale) non basta ad assicurare al cittadino il diritto ad essere giudicato dal proprio giudice: il giudice deve essere anche naturale, e il cittadino ha un diritto inalienabile a mantenere sempre “*quel rapporto con la collettività in cui vive che è all’origine del suo essere sociale*”. La naturalità del giudice è una specificazione dell’art. 1 comma 2 Cost., poiché il giudice, esponente della società dalla quale proviene, “*dovrebbe esprimere nelle sue decisioni il sistema assiologico accettato dal popolo nel cui nome viene esercitata la giustizia*”. Ogni cittadino ha diritto a un giudice (naturale) appartenente alla sua stessa società: il problema è che occorre fare in modo che “*non sia il popolo in astratto ad emettere il giudizio, ma quel popolo tra cui il cittadino ha vissuto i momenti fondamentali della sua formazione e da cui ha tratto i modelli comportamentali, dato che l’uomo non realizza la propria natura in un’umanità astratta, ma in culture tradizionali*”. In conclusione, la naturalità del giudice è strettamente legata ai principi di pluralismo e di tutela delle minoranze linguistiche tutelate agli artt. 2 e 6 Cost.

273 ha demandato al legislatore delegato l'individuazione della competenza territoriale delle sezioni specializzate, cioè proprio l'individuazione di quelle regole di competenza che rientrano nella garanzia della precostituzione del giudice, secondo quanto disposto dall'art. 25 Cost.

La questione da risolvere riguarda quindi l'idoneità dei decreti legislativi a regolare materie coperte da una riserva di legge assoluta.

La giurisprudenza costituzionale e larga parte della dottrina⁶⁹ sono concordi nel ritenere che lo strumento della legislazione delegata sia idoneo a disciplinare materie coperte da riserva assoluta di legge e pertanto questo "*modus operandi*" viene largamente considerato come conforme al sistema delle fonti.

⁶⁹ Per una trattazione completa in merito al sistema delle fonti del diritto ed i principi di riserva di legge e principio di legalità si legga F.MODUGNO, *Lineamenti di diritto pubblico*, Torino, 2008, p.99 ss. Secondo l'Autore, "*oltre al riconoscimento che la riserva non è sempre assoluta, l'altro grande salto che la nozione concreta ed effettiva di riserva di legge ha compiuto, rispetto ad una possibile nozione astratta (o politico-ideologica) di essa, è quello segnato dalla generale ammissione per cui la riserva di legge può essere soddisfatta non solo dalla legge formale, ma anche dagli altri atti con forza di legge dello Stato. È interpretazione dominante, infatti, che, ogni volta che la Costituzione adotta il termine legge, dove non si rinvenga motivo specifico per ritenere necessaria l'adozione di una legge del Parlamento, è possibile che la materia ivi contemplata sia disciplinata da quegli atti del Governo paradigmaticamente intesi a sostituire, per anticipazione e salvo conversione, oppure per espressa autorizzazione, la legge formale (decreto legge e decreto delegato)*". Esiste anche parte della dottrina, seppur minoritaria, che considera invece lo strumento della legislazione delegata inidoneo a disciplinare materie coperte da riserva assoluta di legge, si veda A.GIUSSANI, *Le sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale e l'art.25 Cost* nel volume *Diritto processuale civile e Corte costituzionale* (a cura di E. Fazzalari), Napoli 2006, p. 249 ss. Secondo l'Autore utilizzo dei decreti legislativi per regolare materie coperte da una riserva di legge assoluta "*postula una confusione tra le relazioni gerarchiche tra le fonti e la distribuzione delle competenze normative*", infatti "*non si può accettare che i decreti legislativi incidano su materie coperte da riserva di legge assoluta, poiché altrimenti non sarebbe più possibile distinguere la portata percettiva propria della riserva da quella del generale principio di legalità.*"

I profili di possibile incostituzionalità riguardano dunque la genericità della delega contenuta nell'art. 16, lett. c) della l. 12 dicembre 2002, n. 273, perché se è vero che alla lettera a) dello stesso articolo vengono nominativamente individuate le sedi delle sezioni specializzate, non viene data alcuna indicazione, neppure di principio, in ordine alla ripartizione della competenza territoriale tra le diverse sedi. Non sempre è richiesta una indicazione specifica ed il legislatore può semplicemente indicare un criterio di automatica applicazione⁷⁰, ma nei minimi termini almeno questo criterio deve essere indicato, proprio come è previsto dal dettato costituzionale in merito all'esercizio della funzione legislativa delegata.

Nel caso di specie questo criterio manca e la definizione è rimessa alla volontà del legislatore delegato, la cui scelta essendo svincolata da qualsiasi principio o criterio direttivo è completamente discrezionale. Un profilo di incostituzionalità esiste, ma non essendo mai stata la questione, in questi termini, sollevata innanzi al Giudice costituzionale, è rimasto sospeso in un limbo sino a quando il legislatore con l. 24 marzo 2012, n.27 (legge di conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n.1) non è intervenuto disciplinando la competenza territoriale delle sezioni in questi termini *"Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei*

⁷⁰ Cfr. A.GIUSSANI, *Le sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale e l'art.25 Cost*, cit., p. 249 ss.

capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello".

Il rischio di incostituzionalità, invero, viene fugato su tutti i fronti. In primo luogo vengono definiti chiari criteri per individuare la competenza territoriale delle sezioni specializzate e per di più ciò avviene attraverso un d.l. convertito, quindi non si profila il rischio di una violazione del sistema costituzionale delle fonti⁷¹.

Al legislatore del 2003, almeno da una parte minoritaria della dottrina, si addebitava l'essersi servito dello strumento della legislazione delegata per disciplinare una materia coperta da riserva di legge assoluta. Pur a voler ritenere questo "*modus operandi*" legittimo, secondo l'orientamento predominante in giurisprudenza e dottrina, comunque si ravvisavano profili di incostituzionalità in ordine alla genericità della delega.

Il legislatore del 2012 evidentemente, conscio delle critiche mosse all'operato del suo predecessore, è intervenuto con un decreto legge, poi convertito in legge, fissando dei chiari criteri per individuare la competenza territoriale delle sezioni specializzate, al fine di eliminare ogni possibile dubbio di costituzionalità.

⁷¹ Cfr. A.GIUSSANI, *L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa*, in *Il processo industriale* (a cura di A.Giussani), Torino, 2012, p. 6 ss.

Capitolo II

Le sezioni specializzate in materia d'impresa, assetto geografico e profili organizzativi: la competenza territoriale e la competenza per materia.

Sommario: 1. Dalle vecchie sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale alle nuove sezioni specializzate in materia d'impresa. - 2. Profili organizzativi delle sezioni specializzate. - 2.1 Il Consiglio Superiore della Magistratura e la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. - 2.2 I modelli organizzativi delle sezioni specializzate per l'impresa come ridefiniti dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 luglio 2012. - 3. La competenza territoriale. - 4. La competenza per materia. - 4.1 La competenza in materia di diritto industriale e intellettuale. - 4.2 La competenza in materia di diritto d'autore. - 4.3 La competenza in materia di diritto antitrust nazionale e comunitario. - 4.4 La competenza in materia di società. - 5. La class action.

1. Dalle vecchie sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale alle nuove sezioni specializzate in materia d'impresa.

Il decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 (d.lgs. 168/2003), istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, ha subito una serie di modifiche concentrate negli ultimi anni, partendo dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (l. 27/2012), che, con modifiche, ha convertito l'art. 2 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (d.l. 1/2012) e, da ultimo, con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 (l. 9/2014), che, con modifiche, ha convertito l'art. 10, c. 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (d.l. 145/2013). L'assetto delle sezioni

specializzate, come si è venuto oggi a delineare, sembra non essere destinato a rimanere stabile ancora per molto. Il 30 giugno 2014 il Presidente del consiglio () e il ministro della Giustizia () hanno presentato i dodici punti su cui si baserà la riforma del sistema giudiziario. Il terzo punto riguarda proprio il "*Tribunale delle imprese*"⁷² di cui si propone un

⁷² Espressione che si sperava fosse rimasta confinata alla rubrica dell'art. 2 del d.l. n. 1/2012, che non pochi dubbi aveva generato in ordine alla natura delle sezioni specializzate, tanto da far desistere il legislatore dall'utilizzare questo appellativo in sede di conversione.

rafforzamento, tramite un'estensione della competenza⁷³. Al momento nessun provvedimento formale è stato posto in essere per concretizzare le proposte di riforma.

Si è partiti da un modello che prevedeva una competenza per materia limitata alle sole controversie afferenti il diritto industriale ed il

⁷³ Sebbene nel momento in cui si scrive, nessun provvedimento formale sia stato posto in essere per concretizzare le proposte di riforma, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, in data 4 luglio 2014 è stata pubblicata una relazione tecnica relativa alle *"proposte di interventi in materia di processo civile per la famiglia e le imprese"*, consultabile all'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?previousPage=mg_2_7_3&contentId=ART1040209. Nel paragrafo dedicato alle sezioni specializzate per l'impresa - invero, intitolato *"Tribunale delle imprese"* - dopo una veloce disamina circa l'evoluzione che le originarie sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite con d.lgs. n. 168/2003 hanno subito, per diventare poi sezioni specializzate in materia di impresa, ad opera della l. n. 27/2012, possono leggersi una serie di proposte in merito al rafforzamento di queste sezioni attraverso un'estensione della loro competenza (per materia), al fine di determinare *"un'ulteriore specializzazione nelle materie che interessano le imprese, in funzione di incentivazione degli investimenti anche esteri"*. Nella relazione tecnica si osserva poi che *"la scelta dell'attribuzione di competenze non per blocchi di materie omogenei e tendenzialmente completi è stata criticata da molti commentatori perché, per alcuni aspetti appare incoerente, e perché ritenuta foriera di molteplici questioni relative all'esatta individuazione del giudice competente, questioni che certamente non favoriscono la celerità dell'intervento giudiziario. Vanno individuati i possibili interventi modificativi ed integrativi, per eliminare o quantomeno ridurre le criticità riscontrabili e riscontrate nella concreta applicazione delle nuove disposizioni normative, implementando, ove necessario, il testo normativo vigente, dando maggiore organicità alla competenza per materia delle Sezioni specializzate, anche per meglio definire il ruolo del Tribunale delle Imprese nel sistema della giustizia civile italiana."* In considerazione della prospettiva di estendere la competenza di queste sezioni specializzate si tiene anche conto del fatto che debba escludersi un ampliamento tale da compromettere l'effettiva specializzazione dei giudici che le compongono. Fatte queste considerazioni preliminari, si propone di rimettere alla cognizione delle sezioni specializzate tutte le controversie in materia di concorrenza sleale ("pura" e "non pura"), dunque anche quelle che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, come invece previsto, all'art. 134, c. 1, d.lgs. n. 30/2005, che esclude dal novero dei procedimenti giudiziari in materia di concorrenza sleale rimessi alla cognizione delle sezioni specializzate *"le sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale"*; ed anche le controversie concernenti la pubblicità ingannevole e comparativa di cui all'art. 8 d.lgs. n. 145/2007, nelle quali *"è preminente il profilo della tutela delle imprese"*. Inoltre si propone anche di rimettere alla competenza delle sezioni specializzate le azioni di classe di cui all'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005 - codice del consumo. In realtà, è il caso di osservare, che la competenza delle sezioni specializzate in materia di azioni di classe di cui all'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005 già era stata prevista dal d.l. n. 1/2012, ma fu espunta in sede di conversione, non comparando più nella l. n. 27/2012. Inoltre tra le prospettive di riforma si propone *"la riunificazione, davanti al medesimo giudice, delle controversie in materia di società di persone, (nel caso di specie, innanzi alla sezione specializzata per le imprese) visto che sono state ricomprese - alla fine - anche quelle relative alle società a responsabilità limitata, inizialmente escluse, sul rilievo che le società per azioni italiane sono in numero piuttosto limitato e che la scelta tra l'uno e l'altro modello tipologico non è dovuta soltanto alle dimensioni, più o meno grandi, dell'attività economica da espletare"*.

diritto d'autore, caratterizzato da un limitato numero di tribunali e corti d'appello presso cui le sezioni erano istituite, per addivenire ad un modello che sembra essere assai distante da quello originario.

Vi è stato un ampliamento notevole della competenza per materia, affiancato da un esponenziale aumento del numero di sedi presso cui le sezioni sono incardinate, passando dalle 12 iniziali, alle attuali 22⁷⁴.

Le sezioni specializzate in materia di diritto industriale e intellettuale, a seguito della riforma del 2012, sono divenute sezioni specializzate in materia d'impresa. Tant'è che si sono viste assegnare, oltre alle materie per cui erano competenti sin da principio⁷⁵, (a) le controversie di cui all'articolo 134 del codice della proprietà industriale e le controversie in materia di diritto d'autore; (b) le controversie relative alla violazione della normativa antitrust nazionale e dell'Unione europea; (c) una serie di cause e procedimenti precisamente indicati all'art. 3, c. 2, d.lgs. n. 168/2003, ma solo nel caso in cui ne siano parti le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, le società per azioni europee, le società cooperative europee, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero e le società che rispetto a queste esercitano o sono sottoposte a direzione e

⁷⁴ Con la riforma del 2012, realizzata con la l. n. 27/2012 da 12 sezioni si è passati a 21 ma con la novella del 2014 (l. n. 9/2014) è stata istituita un'ulteriore sezione specializzata, quella del tribunale e della corte d'appello (sezione distaccata) di Bolzano.

⁷⁵ Le sezioni specializzate in materia di diritto industriale ed intellettuale erano originariamente competenti per le controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale (materie oggi disciplinate, con la sola eccezione del diritto d'autore che trova la propria disciplina nella l. 22 aprile 1941, n. 633, dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - codice della proprietà industriale).

coordinamento; e per finire (d) le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le controversie appena indicate.

Tra le competenze per materia era compresa anche la competenza a decidere in merito alle azioni di classe di cui all'art. 140-*bis* del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), ma in sede di conversione del d.l. 1/2012 questa è stata espunta dall'elenco di materie di competenza delle sezioni specializzate.

Le modifiche più rilevanti rispetto al modello delineato dal legislatore del 2003 hanno riguardato le competenze per territorio e per materia, mentre le altre modifiche possono essere considerate marginali.

Il d.lgs. 168/2003 all'art. 2, c. 1 prevedeva che le sezioni specializzate fossero composte da un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze e che la decisione fosse presa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-*bis*, c. 1, n. 3 c.p.c., salve le diverse previsioni di leggi speciali. Si prevedeva inoltre che il collegio giudicante fosse composto da tre magistrati e che lo svolgimento delle attività istruttorie fosse assegnato ad un magistrato componente il collegio.

Il testo novellato ad opera della legge di conversione del d.l. 1/2012, l. n. 27/2012, ha completamente modificato questa disposizione, lasciando, invero, invariato il c. 2 dell'articolo in questione, prevedendo invece al c. 1 che i giudici che compongono le sezioni specializzate siano scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Questo intervento, però, ha sostanzialmente lasciato immutato il dato

che le decisioni siano prese collegialmente⁷⁶, dal momento che l'art. 50-bis, c. 1, n. 3 c.p.c. prevede che *"Il tribunale giudica in composizione collegiale (...) nelle cause devolute alle sezioni specializzate"* essendo, pertanto, superfluo il richiamo alla disposizione codicistica da parte del d.lgs. 168/2003, data la sua portata generale e dunque, indubbia applicabilità nel caso delle sezioni specializzate.

Per quanto riguarda invece il numero di giudici da assegnare alla sezione specializzata⁷⁷, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dagli artt. 46, c. 5 e 54, c. 2 del T.U. dell'Ordinamento Giudiziario. Pertanto il numero di magistrati assegnati alle sezioni specializzate potrà essere variabile, ma non inferiore a quattro o cinque, a seconda che si consideri di includere anche il presidente in questo conteggio (ossia quattro magistrati più il presidente o cinque magistrati con inclusione del presidente), ma comunque dovrà essere idoneo ad assicurare la tempestiva definizione dei procedimenti rientranti nella competenza delle sezioni specializzate⁷⁸.

Un ulteriore intervento ha riguardato l'ammontare del contributo unificato previsto dal T.U. in materia di spese di giustizia.

⁷⁶ Come si legge nella delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 luglio 2012, in punto di rito *"alle materie industrialistiche si applicano peculiari istituti processuali speciali, di cui al Codice di proprietà industriale e alla legge sul diritto d'autore, che ovviamente non trovano applicazione per le altre materie ora devolute alle sezioni specializzate"*.

⁷⁷ Si noti che finché le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale hanno continuato a funzionare la loro composizione è rimasta invariata, dunque, i magistrati componenti il collegio sono rimasti nel numero di sei. Da notare, inoltre, che il Consiglio Superiore della Magistratura, con circolare n. P-15620/2003 del 18 luglio 2003, ha ritenuto di poter includere il presidente nel numero di sei magistrati.

⁷⁸ Cfr. P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Soc.*, 2012, p. 812.

L'art. 2, c. 3 della l. 27/2012, ha aggiunto un c. 1-ter all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), prevedendo il raddoppio del contributo unificato⁷⁹ per i processi di competenza delle sezioni specializzate. Nella versione originaria del d.l. 1/2012 era addirittura previsto che l'importo del contributo unificato fosse quadruplicato.

Sebbene il legislatore si sia proposto di frenare il ricorso alla giurisdizione ordinaria, al fine di realizzare un deflazione di ruoli degli uffici giudiziari, per indirizzare le parti verso altre forme di risoluzione delle controversie, questa previsione sembra porsi in palese contrasto con l'art. 24 Cost., che garantisce il diritto alla difesa come un diritto inviolabile. Sarebbero stati preferibili altri strumenti per decongestionare la macchina giudiziaria (come incentivi all'utilizzo dei mezzi conciliativi o il ricorso all'arbitrato) senza innalzare il costo dell'accesso alla giustizia, che sembra essere una non troppo velata forma di diniego di giustizia.

Un ulteriore dato da considerare, seppur di carattere formale, ma che molto lascia intendere circa le intenzioni del legislatore, riguarda il mutamento del nome delle sezioni, prima sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ora sezioni specializzate in materia d'impresa.

Il d.l. n. 1/2012 prevedeva in realtà una dizione diversa, "*Tribunale delle imprese*" (così era rubricato l'art. 2), che aveva però suscitato una serie di dubbi in ordine all'inquadramento della natura delle sezioni specializzate, rafforzati dal fatto che questo appellativo non compariva

⁷⁹ Cfr. L.SERRA, *Tribunale delle imprese*, consultabile all'indirizzo <http://www.altalex.com/index.php?idnot=56832>, che riporta una tabella per raffrontare gli importi del contributo unificato a seconda che il processo venga instaurato presso le sezioni specializzate in materia d'impresa del tribunale o le sezioni ordinarie.

all'interno dell'articolo in questione, se non nella rubrica. A scanso di equivoci, il legislatore, nel convertire il d.l. ha deciso di fugare qualsiasi inconveniente sostituendo la rubrica "*Tribunale delle imprese*" con quella, evidentemente più appropriata di "*Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa*".

L'intento propagandistico è di facile individuazione. Non c'è da stupirsi se in un paese dove la macchina giudiziaria funziona poco e male, le imprese nazionali preferiscano rivolgere l'attenzione a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi rispetto al sistema giudiziario. Questo non è certo il punto della questione, dato che questo problema non è nuovo e mai sono stati fatti interventi seri per la sua risoluzione, così come non stupisce che gli investitori esteri siano piuttosto restii a venire nella "*bella Italia*" a gestire i propri affari, ed è proprio qui che risiede il problema, il problema di un paese che ha un grande bisogno di attrarre capitali esteri.

Al legislatore è sembrato appetibile iniettare nel mercato una buona dose di ottimismo per generare fiducia negli investitori esteri che, sempre secondo il legislatore, nel sentir parlare di una "*giustizia*" specializzata, un *locus amoenus* dove le possibili controversie riguardanti i propri affari sarebbero risolte da una *equipe* di specialisti del diritto, si sarebbero sentiti rassicurati e sarebbero subito corsi a godere delle possibilità di investimento che il nostro paese ha da offrire.

Una nota preliminare è però d'obbligo. Le sezioni specializzate per le imprese, che dovrebbero garantire celerità e certezza alla definizione delle cause e procedimenti per cui sono competenti, non sono le sezioni competenti per tutte le imprese, né tantomeno per tutte le controversie che le imprese si trovano a dover affrontare. Non esiste un solo modo di fare impresa, sono sia le società di capitali che le società di persone a

fare impresa, quindi abbiamo *“due modi di fare impresa”*⁸⁰, ma sono solo le società di capitali, con le dovute eccezioni che esamineremo nel prosieguo, che potranno adire queste sezioni, lasciando le sorti delle società più piccole (che di solito sono organizzate come società di persone) in mano alla tradizionale ed inefficiente macchina giudiziaria, con le sue sezioni ordinarie.

Ma non finisce qui. Infatti, sono sottratte alla competenza delle sezioni specializzate anche le controversie che non riguardino i rapporti endosocietari. Ci troviamo quindi di fronte a sezioni specializzate per l'impresa che non possono essere adite da tutte le imprese e per tutte le possibili controversie che tra queste potrebbero nascere.

Il legislatore ha deciso di innovare le sezioni specializzate in materia di diritto industriale ed intellettuale, mettendo a repentaglio l'effettiva specializzazione dei magistrati che le componevano⁸¹, ma non ha sfruttato questa occasione per concentrare tutte le questioni giudiziarie, che riguardano la vita delle imprese, innanzi ad un unico organo competente, mantenendo invece un sistema disarmonico dove, a seconda del modo in cui un imprenditore deciderà di *“fare impresa”*, dovrà rivolgersi ad un giudice specializzato o ad un giudice *“ordinario”*. Peraltro, considerata la *“positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale”*⁸², ha deciso di sviluppare un modello che già aveva dato buona prova della sua efficienza, commettendo,

⁸⁰ Così S.CAPORUSSO, *La c.d. novità del Tribunale delle imprese*, in <http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2012/10/caporusso.pdf>, p.155.

⁸¹ Questo rischio è strettamente collegato allo smisurato ampliamento delle competenze per materia di queste sezioni che gioca a tutto svantaggio di una effettiva specializzazione dei magistrati.

⁸² Così si legge nella Relazione al disegno di legge per la conversione del d.l. n. 1/2012.

però, un errore di valutazione. Le materie che verranno trattate dalle sezioni specializzate essendo caratterizzate da un elevato grado di tecnicismo richiederanno l'intervento di un giudice specializzato, ma è proprio il così vasto campo di materie oltre che la loro eterogeneità⁸³ che influiranno negativamente sulla specializzazione del giudice.

Il livello di specializzazione è infatti inversamente proporzionale all'estensione della competenza⁸⁴. Inoltre, trattandosi di specializzazione "debole"⁸⁵ che non è assicurata da particolari titoli acquisiti dai magistrati appartenenti alle sezioni specializzate, ma garantita dalla esperienza e formazione acquisita sul campo, sarebbe controproducente per un magistrato, che si vuole definire specializzato, la trattazione di materie, che seppur appartengono alla famiglia del diritto commerciale, sono estremamente eterogenee tra loro.

La trattazione promiscua di più materie che poco hanno a che vedere le une con le altre è un fattore di disturbo per la specializzazione, tant'è che un elevato grado di specializzazione può essere raggiunto solo attraverso il confronto con una specifica materia in maniera esclusiva, o almeno tendenzialmente esclusiva.

Per ragioni di completezza, si deve inoltre ricordare che la scelta del legislatore di intervenire sull'organo giudicante, attraverso la

⁸³ Secondo la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 luglio 2012 *"l'assegnazione ad un unico giudice di una serie di materie riconducibili all'area del diritto commerciale istituzionalmente intesa, ma sicuramente disomogenee tra loro, assoggettate per di più a regole processuali diverse, tenuto conto anche del carattere normalmente non seriale delle relative controversie, può paradossalmente incidere in negativo sulla specializzazione dei magistrati addetti alla sezione"*.

⁸⁴ Così F.SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle impresa*, in *Riv.dir.proc.*, 2012, p. 1274.

⁸⁵ Cfr. G.FLORIDIA, *Sulla "despecializzazione" delle Sezioni specializzate*, in *Dir.ind.*, 2008, p. 294 ss.

specializzazione dello stesso, a garanzia della celerità e certezza nella risoluzione delle controversie, è stata preceduta da un progetto che mirava anch'esso all'accelerazione nella risoluzione delle controversie che però si è dimostrato essere inidoneo a tal fine. Il riferimento corre ai c.d. *riti societari*⁸⁶ previsti dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (d.lgs. n. 5/2003), che hanno avuto vita breve, essendo rimasti in vigore per poco più di un quinquennio, tant'è che sono stati abrogati dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

2. Profili organizzativi delle sezioni specializzate.

Come abbiamo visto, le già scarse previsioni⁸⁷ riguardanti l'organizzazione delle sezioni specializzate, come definite in origine dal d.lgs. n. 168/2003, sono venute meno con le modifiche apportate dalla l. n. 27/2012.

I profili organizzativi e funzionali delle sezioni specializzate sono sostanzialmente dettati dalle norme del T.U. dell'ordinamento giudiziario, dalle norme del codice di procedura civile, dalla disciplina secondaria contenuta nelle Circolari del Consiglio Superiore della

⁸⁶ Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (d.lgs. 5/2003) prevedeva un rito *ad hoc*, caratterizzato da una fase preparatoria tra le parti ed una fase di discussione orale *apud iudicem* interamente collegiale. Si veda per questi rilievi E.RIVA CRUGNOLA, *Il tribunale delle imprese*, in *Libro dell'anno del Diritto 2013 Treccani*, consultabile all'indirizzo [http://www.treccani.it/enciclopedia/il-tribunale-delle-imprese_\(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/il-tribunale-delle-imprese_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/).

⁸⁷ È opportuno ribadire che la loro presenza nel testo legislativo poteva, già all'epoca, ritenersi superflua dato che coincideva sostanzialmente con le previsioni già dettate dalla normativa generale.

Magistratura (C.S.M.), in materia di organizzazione tabellare⁸⁸ e, per ciò che ne resta, dagli artt. 2, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 168/2003.

Prima di passare in rassegna i modelli di organizzazione delle sezioni specializzate così come delineati dal C.S.M. è opportuna qualche notazione in merito al funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura e, nella specie, al suo ruolo nella formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

2.1 Il Consiglio Superiore della Magistratura e la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 Cost. *"Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati"*. L'art. 110 Cost., invece, dispone che *"Ferre le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia"*.

⁸⁸ Il C.S.M. con delibera dell'11 luglio 2012 ha adottato le disposizioni per modificare la Circolare sulle tabelle in relazione alla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa. Queste disposizioni sono state recepite nella nuova Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti che il C.S.M. ha approvato il 12 settembre 2012. Per una completa ricostruzione dell'iter di formazione delle tabelle si veda G.VERDE, *Il giudice fra specializzazione e "diritto tabellare"*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 2013, p. 135 ss. Da ultimo si consideri la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 (consultabile al sito <http://astra.csm.it/circtabelle/pages/php/stampa2.php>) che al paragrafo 25 (Sezioni specializzate in materia di impresa) non apporta nessuna modifica rispetto alle previsioni del triennio precedente.

Dalla lettura dei dati costituzionali si evince che al C.S.M. sono attribuite le competenze⁸⁹ in materia di "carriera" dei magistrati, al fine di garantire l'assenza di qualsiasi ingerenza esterna che metta a repentaglio la loro autonomia ed indipendenza. Al Ministero della giustizia compete, invece, *"l'organizzazione ed il funzionamento del servizio giustizia con la relativa responsabilità politica"*⁹⁰.

Con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 è stato aggiunto l'art. 7-bis (più volte modificato, da ultimo con l. 30 giugno 2007, n. 111) al R.D. 30 gennaio 1941, n. 2 (Ordinamento Giudiziario) che ha attribuito al C.S.M. il *"potere tabellare"*. Infatti il Ministero della giustizia con suo decreto, con cadenza triennale, dispone l'organizzazione degli uffici in conformità

⁸⁹ La l. 24 marzo 1958, n.195 ha fissato le competenze del C.S.M. stabilendo all'art. 10 che *"spetta al Consiglio Superiore della Magistratura di deliberare: 1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati; 2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello; 3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione; 4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di Cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati; 5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziare, in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie. Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge."*

⁹⁰ Si veda G.VERDE, *Il giudice fra specializzazione e "diritto tabellare"*, cit., p. 135.

alle deliberazioni del C.S.M.⁹¹ L'evoluzione delle attribuzioni del C.S.M. ha snaturato quest'organo che da organo di governo dei giudici, a garanzia della loro autonomia ed indipendenza, è divenuto "vertice organizzativo della magistratura"⁹².

Il processo di formazione delle tabelle è piuttosto complesso⁹³ e lungo e non è questa la sede per poterlo analizzare, basti qui ricordare che la formazione delle tabelle deve essere fatta a cicli di tre anni.

2.2 I modelli organizzativi delle sezioni specializzate per l'impresa come ridefiniti dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 luglio 2012.

⁹¹ Per l'opportunità di mantenere queste attribuzioni in capo al C.S.M. si legga G.VERDE, *Il giudice fra specializzazione e "diritto tabellare"*, cit., p. 135. il quale ritiene che sarebbe opportuno ricondurre i poteri del C.S.M. entro i confini della Costituzione e della l. n. 195/58 escludendo l'eccessiva ingerenza che ha l'organo di autogoverno della magistratura nell'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia.

⁹² Così G. DI FEDERICO, in *Ordinamento giudiziario. Uffici giudiziari, Csm e governo della magistratura*, Padova, 2008, p. 150 ss.

⁹³ Si rimanda per un'analisi approfondita circa l'iter della formazione delle tabelle a G.VERDE, *Il giudice fra specializzazione e "diritto tabellare"*, op.cit., p. 137. L'Autore esprime il suo disappunto in ragione del prezzo che il sistema giudiziario deve pagare, ciclicamente, ogni tre anni, a causa del tempo che i magistrati dei diversi uffici impiegano per partecipare al procedimento di formazione delle tabelle, sottraendolo alle funzioni giudiziarie in senso stretto.

Il C.S.M. con delibera dell'11 luglio 2012⁹⁴ ha adottato le disposizioni per modificare la Circolare sulle tabelle in seguito all'istituzione delle sezioni specializzate (disposizioni poi recepite nella

⁹⁴ Le modifiche hanno riguardato il paragrafo 25 che disciplina le Sezioni specializzate in materia di impresa. Di seguito il testo completo delle modifiche "25. - *Sezioni specializzate in materia di impresa.* 25.1 - *Per le materie previste dall'art. 3 D. Lgs. n. 168/2003 (come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) sono istituite le sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (art. 1 primo comma d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168) e presso i Tribunali e le Corti d'appello (aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città sopra indicate) di Ancona, L'Aquila, Cagliari, Campobasso, Perugia, Potenza, Reggio Calabria e Trento. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. È, altresì, istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia.* 25.2 - *La costituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, tenuto conto della preesistente attribuzione e dei flussi degli affari di cui all'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché della situazione degli organici, può avvenire attraverso i seguenti moduli organizzativi: I) Riorganizzazione di una sezione già esistente con collegi specializzati, che si occupino della materia d'impresa in via esclusiva o concorrente con altre materie omogenee. II) Accorpamento di due sezioni esistenti in un'unica sezione (ai sensi del paragrafo 43.2), con possibilità di prevedere una ripartizione dei giudici in due collegi, ciascuno dei quali presieduto da un Presidente di sezione. III) Mantenimento di due sezioni, presiedute da due presidenti e coordinate tra loro.* 25.3 - *Nel caso in cui sia istituita una sezione specializzata con due presidenti ovvero nel caso in cui siano mantenute due sezioni coordinate tra loro, le competenze di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 168/2003, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono esercitate da ciascun presidente per gli affari attribuiti rispettivamente al suo collegio o alla sua sezione.* 25.4 - *Le sezioni specializzate devono essere composte da almeno 6 magistrati, di cui 5 giudici e un presidente di sezione.* 25.5 - *Nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari giudiziari lo consente, devono essere istituite sezioni che si occupino in via esclusiva degli affari di competenza della sezione specializzata. La destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo parte dell'organico della sezione e, comunque, un numero di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio.* 25.6 - *L'attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate deve, in ogni caso, essere commisurata all'esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di impresa e deve avvenire con assegnazione di materie omogenee. A tale risultato si può pervenire modificando le competenze attualmente attribuite ai singoli magistrati ovvero ripartendo tra altre sezioni dell'ufficio una o più materie assegnate alle sezioni delle quali fanno parte i magistrati destinati alla sezione specializzata.* 25.7 - *Nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso, la trattazione degli affari può, in via preferenziale, essere ripartita tra due collegi, con individuazione di quello competente, in via esclusiva, dei ricorsi e delle domande e quello competente per il contenzioso in sede di reclamo."*

Circolare del 12 settembre 2012)⁹⁵ ed ha definito i possibili modelli organizzativi delle sezioni.

Parliamo di più modelli e non di un modello unico, per una ragione facilmente intuibile. I carichi di lavoro degli uffici giudiziari non sono omogenei e ciò è dovuto a diversi fattori.

Per quanto concerne le questioni di diritto commerciale, inteso in senso ampio, laddove il tessuto economico è più vivo e gli affari sono più fiorenti, là si concentreranno le maggiori questioni giudiziarie. Nelle aree, invece, dove la realtà economica è meno sviluppata, il carico di lavoro degli uffici giudiziari competenti per quel territorio, nelle materie che ci interessano in questa sede, sarà più leggero.

In ragione di queste diversità sarà necessario studiare dei modelli elastici che rispondano ad esigenze diverse.

Di questa necessità era ben consapevole il C.S.M.⁹⁶ che, prima di proporre i modelli alternativi di organizzazione degli uffici giudiziari presso cui sarebbero state incardinate le sezioni specializzate per le imprese, ha investito la Settima Commissione⁹⁷ del compito di monitorare le diverse realtà organizzative degli uffici *ante* riforma del 2012⁹⁸ nonché i carichi di lavoro delle sezioni che si occupavano di

⁹⁵ Cfr. la nota n. 15, *infra* nel testo.

⁹⁶ Come si legge nella delibera del C.S.M. dell'11 luglio 2012 *"Appare, quindi, opportuno elaborare una disciplina secondaria elastica, che contempra moduli organizzativi alternativi e consenta al singolo dirigente di scegliere tra tali moduli il più confacente alla realtà del proprio ufficio."*

⁹⁷ La Settima Commissione del C.S.M. è competente per l'organizzazione degli uffici giudiziari. Per un elenco completo delle attribuzioni e per la composizione per l'anno 2012/2013 si può fare riferimento al sito del C.S.M. al seguente indirizzo <http://www.csm.it/pages/settimaCommissione.html>.

⁹⁸ Si noti che prima del 2012, già esistevano le sezioni specializzate in materia di diritto industriale ed intellettuale.

diritto societario e di proprietà industriale ed intellettuale e di fare un'analisi prospettica dei potenziali flussi in entrata delle nuove sezioni specializzate.

All'esito del monitoraggio si è evinto che i modelli che i diversi uffici giudiziari avevano utilizzato fino a quel momento erano riconducibili a tre:

a) il primo modello si caratterizzava per l'attribuzione della materia societaria e della materia del diritto industriale ed intellettuale alla medesima sezione o agli stessi giudici;

b) il secondo modello, comprendente tutti gli uffici sprovvisti di sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, prevedeva una sola sezione a cui era attribuita la sola competenza societaria;

c) il terzo modello si caratterizzava infine per l'attribuzione a diverse sezioni o a giudici facenti parte di diverse sezioni, della materia societaria e del diritto industriale ed intellettuale, separatamente.

In sintesi, secondo la relazione della Settima Commissione, la maggior parte degli uffici rientrava nella prima categoria.

Nella seconda categoria rientravano gli uffici presso cui non erano state istituite le sezioni specializzate in materia di diritto industriale ed intellettuale.

Nell'ultima categoria rientravano, invece, gli uffici sedi di sezioni specializzate ex d.lgs. n. 168/2003 e di maggiori dimensioni.

Per quel che concerne l'analisi dei flussi in entrata, l'unica variazione considerevole si sarebbe avuta nei grandi uffici giudiziari (come Milano, Roma e Napoli) che sono situati nelle aree dove la realtà economica è più vivace.

A seguito del monitoraggio sono state individuate tre possibili soluzioni organizzative⁹⁹, idonee ad adattarsi alle diverse situazioni. I modelli possono essere così schematizzati: (i) il primo modello prevede un'unica sezione con collegi specializzati costituiti da giudici che si occupano promiscuamente della materia societaria e del diritto industriale ed intellettuale, in via esclusiva o concorrente con altre materie. La possibilità di trattare anche materie diverse¹⁰⁰, dunque non rientranti nelle materie di competenza propria delle sezioni specializzate per l'impresa ex art. 3 d.lgs. n. 168/2003, è espressamente prevista dall'art. 2, c. 2, d.lgs. n. 168/2003¹⁰¹. Questo modello organizzativo, secondo il C.S.M, viene considerato come quello più adatto agli uffici di minori dimensioni; (ii) il secondo modello prevede un'unica sezione

⁹⁹ Cfr. la delibera del C.S.M. dell'11 luglio 2012.

¹⁰⁰ Questa possibilità suscita diversi dubbi in relazione all'effettiva specializzazione dei magistrati componenti le sezioni specializzate. Trattandosi infatti di specializzazione "debole" dunque acquisita non in virtù di particolari titoli, bensì in ragione dell'esperienza dei magistrati nel trattare un certa materia, la possibilità che le attenzioni dei magistrati vengano distolte dal trattare in maniera esclusiva le materie afferenti il diritto commerciale, quale unica strada percorribile per la loro specializzazione, per trattare materie, potenzialmente, appartenenti a rami del diritto anche piuttosto lontani tra loro, suscita forti dubbi circa la loro l'effettiva specializzazione. Dello stesso avviso G.CASABURI, *"Liberalizzazioni" e sezioni specializzate*, in *Dir.ind.*, 2012, p.15. Secondo l'Autore *"l'abuso della facoltà, riconosciuta dall'art. 2, c. 2 d.lgs. 168/2003, istitutivo delle sezioni specializzate, di gravare i giudici assegnati alle stesse di processi diversi (...) si risolve in un potente ostacolo a l'effettività della specializzazione"*. Si veda anche A.GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 2014, p. 90.

¹⁰¹ La norma dispone che *"Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa"*.

derivante dall'accorpamento¹⁰² di sezioni già esistenti (che prima del provvedimento di accorpamento già si occupavano delle materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate) con la previsione di un riparto dei giudici in due collegi, con eventuale sub-specializzazione degli stessi¹⁰³. Ciascun collegio dovrebbe essere presieduto da un Presidente di sezione¹⁰⁴. Anche in questo caso è possibile assegnare ai giudici delle sezioni specializzate la trattazione di processi diversi da parte del Presidente del tribunale (o della corte d'appello)¹⁰⁵. Questo modello, secondo il C.S.M., viene considerato come quello più adatto per gli uffici più grandi ma che non abbiano un carico di lavoro eccessivamente elevato; (iii) il terzo modello si caratterizza per la presenza di due sezioni con due presidenti di sezione (la funzione di coordinamento deve essere assegnata ad uno dei

¹⁰² Si consideri che l'accorpamento determinerà un organico della sezione almeno pari alla somma degli organici delle sezioni che vengono accorpate.

¹⁰³ Un collegio tratterebbe le cause di diritto industriale ed intellettuale ed un altro le cause di diritto societario.

¹⁰⁴ Come si legge nella delibera del C.S.M. dell'11 luglio 2012, al fine di poter attribuire ad un'unica sezione di tribunale più di un presidente, si rende necessario modificare la norma prevista al paragrafo 35.3 della Circolare in materia di organizzazione tabellare (che non permetterebbe l'attribuzione di due Presidenti ad un'unica sezione di tribunale) per uniformarla alla previsione di cui al paragrafo 34.1 che per le corti d'appello prevede la possibilità di assegnare ad una sezione più di un Presidente. La norma al paragrafo 34.1 così dispone "*L'assegnazione di più Presidenti di Sezione ad una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un presidente e la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità della materia trattata*".

¹⁰⁵ Già sono stati formulati dei rilievi in merito ai pericoli per l'effettività della specializzazione dei magistrati che questa norma ha generato, si veda *infra* nel testo alle note n. 26 e 27.

due¹⁰⁶). In questo caso ciascuna sezione (al pari dei due collegi previsti nel secondo modello) avrà una propria competenza specialistica nel trattare, rispettivamente, la materia societaria e la materia del diritto industriale ed intellettuale.

Anche in questo caso è possibile assegnare ai giudici delle sezioni specializzate la trattazione di processi diversi da parte del Presidente del tribunale (o della corte d'appello)¹⁰⁷. Questo modello è stato pensato per gli uffici di maggiori dimensioni e con il maggior carico di lavoro, di fatto, per gli uffici di Roma e Milano. In merito a questo modello qualche dubbio, che il C.S.M. peraltro ha prontamente fugato, sarebbe potuto sorgere dal momento che la *ratio* della novella del 2012 era proprio quella di istituire una sola sezione per ufficio giudiziario. Secondo il C.S.M., però, l'articolazione in più sezioni non contrasta con il dato normativo¹⁰⁸.

Nella delibera dell'11 luglio 2012 si può leggere infatti che la *"possibilità di mantenere le due sezioni, creando un modulo organizzativo fondato sul coordinamento al fine di garantire unicità di indirizzi giurisprudenziali, risulta coerente e non contrasta con il dettato normativo primario, nel quale si configura il Tribunale delle imprese*

¹⁰⁶ Per individuare il Presidente coordinatore devono essere seguite le regole fissate al paragrafo 34.4 e 35 della Circolare in materia di organizzazione tabellare, rispettivamente per il tribunale e la corte d'appello.

¹⁰⁷ Cfr. Nota n. 31.

¹⁰⁸ A sostegno della posizione del C.S.M. si veda G.CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Dir.ind.*, 2012, p.530 secondo cui *"La soluzione prescelta dal C.S.M. è improntata al buon senso"*. In senso contrario P.CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, *op.cit.*, p. 827 secondo cui *"le sezioni specializzate non potranno essere più di una per ciascuno dei tribunali e ciascuna delle corti d'appello in cui sono istituite, come può indirettamente desumersi dagli art. 1, c. 1-bis, 4 e 5 del d.lgs. n. 168/2003."*

come organismo che fa riferimento ad un giudice specializzato, senza escludere affatto l'articolazione in una o più sezioni che lo compongono."

Per quanto riguarda le competenze del Presidente, l'art. 5 del d.lgs. n. 168/2003 dispone che *"Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate."* Si rende pertanto necessaria una precisazione, dal momento che nel secondo e terzo modello sono previsti due Presidenti, secondo modelli che prevedono, rispettivamente, una sezione con due collegi e due sezioni separate ma coordinate tra loro. Le competenze di cui all'art. 5 devono essere esercitate da ciascun Presidente per gli affari attribuiti al suo collegio (nel caso del secondo modello) o alla sua sezione (nel caso del terzo modello).

In concreto, la scelta tra i diversi modelli è rimessa al Presidente del tribunale o della corte d'appello in sede di predisposizione del progetto tabellare¹⁰⁹. La scelta dovrà essere operata tenendo conto dei carichi di lavoro pendenti, degli arretrati, oltre che della previsione dei flussi in entrata, optando per il modello che meglio si adegua alle esigenze dell'ufficio. Per quanto riguarda la composizione numerica delle sezioni si rimanda a quanto già osservato nel primo paragrafo.

Sempre inerente alla questione dell'organizzazione delle sezioni specializzate è il problema del divieto di permanenza ultradecennale

¹⁰⁹ Per una attenta disamina dei modelli (e delle motivazioni) scelti nei tribunali e corti d'appello degli uffici giudiziari più grandi, ossia Milano, Roma, Torino, Venezia, Napoli e Bari si veda G.CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese, op.cit.*, 2012, p.531 ss. Si ricordi che Roma e Milano hanno optato per il terzo modello, essendo lo stesso stato creato *ad hoc* per queste sedi.

nell'incarico presso lo stesso ufficio, così come previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 160/2006¹¹⁰.

Il C.S.M. in proposito è stato chiaro sostenendo che, nella fase di prima applicazione della riforma, *"il divieto di svolgere attività nella stessa materia per oltre dieci anni si deve applicare a chi continui ad occuparsi in maniera esclusiva o prevalente della materia già trattata precedentemente"*. Quest'orientamento viene motivato con la volontà di evitare una dispersione delle competenze specialistiche acquistate dai magistrati. Una volta che le sezioni specializzate andranno a regime, il divieto di ultradecennalità dovrà essere rapportato al dato temporale della permanenza per dieci anni nella medesima sezione.

Un'ulteriore questione attiene alla qualificazione delle sezioni specializzate per l'impresa come nuove sezioni, ovvero, come mera *"prosecuzione"* delle vecchie sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Gli orientamenti in dottrina non sono uniformi¹¹¹.

C'è chi sostiene che si tratta di sezioni nuove, e chi, invece, sostiene che le sezioni specializzate per l'impresa sono una mera *"prosecuzione"* delle vecchie sezioni che le hanno precedute e che si differenziano da queste solo per una competenza per materia più estesa. Un dato è però incontrovertibile, le sezioni istituite negli uffici

¹¹⁰ Cfr. L.TENAGLIA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in *Corr.giu., gli speciali*, 2012, II, p. 78 che fa notare che la previsione di questo limite *"è in netta controtendenza rispetto alle esigenze che si vogliono soddisfare"* con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia d'impresa.

¹¹¹ A favore della ricostruzione delle sezioni specializzate per l'impresa come nuove sezioni si veda P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, op.cit., p. 813. Per la tesi della *"prosecuzione"* si veda G.CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, op.cit., 2012, p. 526 ed anche L.TENAGLIA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, op.cit., p.79.

giudiziari dei capoluoghi di regione (oltre che le sezioni istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Brescia e Bolzano), ove non esistenti prima della riforma del 2012, devono necessariamente considerarsi come sezioni nuove.

Secondo l'orientamento del C.S.M.¹¹² *“le sezioni specializzate in materia di impresa non sono automaticamente sovrapponibili alle sezioni in materia di proprietà industriale”*, da ciò si evince chiaramente la propensione per la prima ricostruzione. Le ragioni a sostegno del carattere innovativo delle sezioni ruotano attorno all'utilizzo da parte del legislatore del verbo “istituire” ai cc. 1 e 2 dell'art. 1 d.lgs. n. 168/2003, oltre che dell'istituzione di nuove sezioni in uffici che in origine ne erano sprovvisti.

Appare, invero, preferibile, la ricostruzione nell'ottica della continuità tra vecchie e nuove sezioni. Sembrerebbe che la scelta del legislatore di intervenire direttamente sul d.lgs. n. 168/2003 sia chiara indicazione della volontà di potenziare le preesistenti sezioni, senza soluzioni di continuità. Inoltre all'art. 3, che definisce la competenza per materia, si parte proprio dalle competenze originarie delle vecchie sezioni, come a volere sottolineare che le ulteriori materie affidate alla competenza delle sezioni non sono altro che un'aggiunta a quelle per cui già erano competenti. Questi elementi sembrano essere chiaro sintomo del rapporto di continuità tra vecchie e nuove sezioni.

¹¹² Come si evince dalla delibera dell'11 luglio 2012.

3. La competenza territoriale.

Originariamente le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale erano state istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, così come previsto dall'art. 1 d.lgs. n. 168/2003. Una prima osservazione riguarda la regione Sicilia, dove le sezioni specializzate erano state istituite, eccezionalmente, anche presso il tribunale e la corte d'appello aventi sede in una città non capoluogo di regione. Le ragioni di questa eccezione non sono chiare anche perché il carico di lavoro in materia di proprietà industriale ed intellettuale non sembra essere tale da giustificare l'istituzione di due sezioni e soprattutto non sembra essere maggiore di molte altre regioni, in primo luogo la regione Lombardia (regione in cui si concentra il maggior numero di controversie riguardanti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale), dove le sezioni sono state istituite unicamente nei tribunali e nelle corti d'appello del solo capoluogo di regione.

Con la novella del 2012 il legislatore ha istituito le sezioni specializzate in materia di impresa in tutti i capoluoghi di regione, mantenendo l'eccezione della regione Sicilia, ed aggiungendo un'eccezione dello stesso tenore per la regione Lombardia, che ha visto l'istituzione delle sezioni specializzate anche presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. Per quanto concerne invece la Valle d'Aosta¹¹³ la competenza è stata attribuita al tribunale e alla corte d'appello di

¹¹³ Si noti che Aosta, capoluogo di regione della Valle d'Aosta, non è sede di corte d'appello, quindi in secondo grado, in ogni caso, non avrebbe potuto avere una sezione specializzata.

Torino¹¹⁴. Da ultimo l'art. 10 d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in legge, con modificazioni, con l. 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto l'istituzione della sezione specializzata in materia di impresa anche presso il tribunale e la corte d'appello (sezione distaccata) di Bolzano¹¹⁵. Questo è l'assetto attuale delle sezioni specializzate.

Si è passati dalle 12 sezioni iniziali alle 22 attuali. L'innalzamento del numero di sezioni non è privo di conseguenze, tant'è che non solo ha determinato il mutare della loro competenza territoriale ma ha anche esposto l'Italia al rischio di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea¹¹⁶. In origine le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale erano state istituite in attuazione del reg. CE n. 40 del 1994 sul marchio comunitario (seguito dal reg. CE n. 6 del 2002 sul modello comunitario; e novellato dal reg. CE n. 207 del 2009 sul marchio comunitario). Secondo quanto disposto dall'art. 120 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), i

¹¹⁴ All'art.1 del d.lgs. n. 168/2003 è stato aggiunto un c. 1-bis *"Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche."* Secondo G.CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese, op.cit.*, p. 520 la novella dell'art. 1 è stata eseguita con *"tecnica legislativa tanto sciatta quanto singolare"* tanto che il legislatore non avrebbe distinto tra sezioni specializzate *"tradizionali"* (al c. 1) e *"nuove"* (al c. 1-bis).

¹¹⁵ Con l'istituzione di una sezione specializzata presso il tribunale e la corte d'appello (sezione distaccata) di Bolzano si è messo fine alle critiche riportate da associazioni forensi e da politici secondo i quali, la mancata previsione (di sezioni specializzate presso tribunale e corte d'appello, sezione distaccata, di Bolzano), all'epoca, costituiva una palese violazione della normativa in tema di bilinguismo.

¹¹⁶ Cfr. C.GALLI, *Sezioni specializzate e tribunali delle imprese: inopportunità di un accorpamento*, consultabile all'indirizzo <http://www.altalex.com/index.php?idnot=17360>.

tribunali competenti a giudicare in materia di marchi, disegni e modelli comunitari sono proprio i tribunali provvisti di sezione specializzata ai sensi del d.lgs. n. 168/2003. Di conseguenza i tribunali provvisti di sezioni specializzate, oggi, in materia di impresa, sono anche i *“tribunali europei”* in materia di marchi, disegni e modelli comunitari. I regolamenti appena citati prevedono l’istituzione di *“un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e seconda istanza”*. Se in origine il numero di dodici sezioni sembrava essere conforme agli obblighi imposti dal legislatore comunitario, l’innalzamento del numero di sezioni fino a 22 sembra essere invece in netta controtendenza con questi obblighi. L’inottemperanza di quanto disposto dal legislatore comunitario ci espone, dunque, al reale rischio di subire un procedimento di infrazione.

Inoltre, come fa osservare parte della dottrina¹¹⁷, nella definizione della nuova geografia delle sezioni specializzate non si è tenuto conto che la maggior parte del contenzioso dell’ultimo decennio, prima della riforma del 2012, si è concentrato nel nord Italia (Milano, Torino e Venezia) e a Roma. Sarebbe stato dunque auspicabile un intervento che avesse tenuto in considerazione questi dati.

L’innalzamento del numero di sezioni specializzate non ha avuto come conseguenza solo quella di esporci al rischio di una sanzione da parte dell’Unione Europea, ma ha anche determinato una modifica della competenza territoriale delle attuali sezioni specializzate, rispetto a quelle che le hanno precedute.

¹¹⁷ Cfr. G.CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese, op.cit.*, p. 518. L’Autore fa inoltre notare come una riforma di questa portata doveva essere preceduta da una revisione di tutte le circoscrizioni giudiziarie. Ciò avrebbe permesso di realizzare un assetto complessivo, degli uffici giudiziari capace di rispondere efficacemente alle esigenze dei fruitori del sistema giudiziario.

La competenza per territorio di queste sezioni è divenuta regionale¹¹⁸, con l'eccezione delle regioni che hanno sezioni specializzate aventi sede sia presso il capoluogo di regione che presso un capoluogo di provincia (regione Lombardia, regione del Trentino-Alto Adige e la regione Sicilia), e con l'eccezione della Valle d'Aosta attratta, come si è visto, da parte di Torino.

La competenza territoriale delle sezioni specializzate per l'impresa è definita dall'art. 4 del d.lgs. n. 168/2003 (anch'esso novellato ad opera della l. n. 27/2012) secondo cui, le controversie di competenza delle sezioni specializzate per l'impresa, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio regionale secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovranno essere assegnate alla sezione specializzata istituita presso il tribunale o la corte d'appello (a seconda che si tratti di primo grado o appello) aventi sede nel capoluogo di regione. Nel caso in cui (come per la Lombardia, il Trentino-Alto Adige e la Sicilia) in una regione vi siano sezioni specializzate istituite anche in città che non sono capoluoghi di regione, la loro competenza sarà riconosciuta nei casi in

¹¹⁸ Cfr. E.RIVA CRUGNOLA, *Il tribunale delle imprese*, cit., p. 8 che fa notare il carattere inedito *"di una competenza incentrata tendenzialmente su base regionale e che, sempre tendenzialmente, prescinde da riferimenti distrettuali"*. Sempre secondo l'Autore l'individuazione del giudice competente richiederà tre passaggi, dovendosi *"in primo luogo individuare l'ufficio giudiziario competente secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che disciplinano le varie categorie di controversie, in secondo luogo verificare la dislocazione regionale di tale ufficio giudiziario, e, quindi, riferire la competenza territoriale per la controversia concentrata alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione, ciò con la sola eccezione dei distretti di Brescia e Catania (dopo la novella del 2014 anche di Bolzano), ove la concentrazione di competenza si fonda invece sul tradizionale criterio distrettuale, con assegnazione alle sezioni specializzate istituite presso tali uffici delle controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari dei relativi distretti."*

cui le controversie dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello.

Gli ordinari criteri di competenza territoriale, come stabiliti dal codice di procedura civile, sono stati modificati con il d.lgs. n. 168/2003 e sono stati previsti dei criteri di competenza territoriale speciali.

La novella del 2012 ha determinato un nuovo assetto delle sezioni specializzate sul territorio nazionale: i già speciali criteri di competenza territoriale sono stati ulteriormente modificati, novellando gli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 168/2003.

Da ultimo, con la l. n. 9/2014, che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 145/2013, è stata apportata un'ulteriore modifica ai criteri di competenza territoriale attraverso l'introduzione di un nuovo c. 1-*bis* all'art. 4 d.lgs. n. 168/2003. Secondo quanto disposto dalla norma in questione, le controversie rientranti nelle materie di competenza delle sezioni specializzate, quando è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 del c.p.c. (litisconsorzio passivo), una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari sede di sezione specializzata, secondo i criteri definiti al c. 1 dell'art. 4, vengono invece attribuite ad un numero più ristretto di uffici giudiziari, sempre sede di sezione specializzata, individuati espressamente dalla norma.

Ad esempio, qualora la competenza, secondo i criteri ex art. 4, c. 1, spettasse agli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata) e Potenza, l'ufficio competente sarà quello di Bari. In ragione di questa modifica ai criteri di competenza, la competenza che prima della riforma del 2014 era tendenzialmente regionale, adesso solo per alcuni uffici è divenuta più ampia. Nel caso

che abbiamo portato ad esempio, infatti, l'ufficio di Bari avrà competenza anche per le controversie che dovrebbero essere attribuite all'ufficio di Potenza, che si trova in un'altra regione. Sembra quasi che, nei casi previsti dal c. 1-*bis* dell'art. 4, il legislatore si sia riavvicinato al modello *ante* riforma del 2012 che attribuiva alle 12 sezioni dell'epoca una competenza territoriale ultraregionale (non essendo state previste le sezioni specializzate per l'impresa in tutti i capoluoghi di regione).

Il nuovo c. 1-*bis*, inoltre, dispone, che nei casi previsti, la competenza sia inderogabile, ma al riguardo è necessario fare delle osservazioni. La disposizione in esame va letta alla luce della sua *ratio*.

Così come si può leggere nella relazione di accompagnamento del d.l. n. 145/2013, questa norma è finalizzata a facilitare il diritto di azione delle società che hanno sede all'estero, mediante la concentrazione delle liti che le riguardano innanzi agli uffici giudiziari più agevolmente raggiungibili. In ragione di quanto appena detto, i nuovi criteri di competenza territoriale sono stati formulati a vantaggio delle società aventi sede all'estero. Come fa notare parte della dottrina¹¹⁹, il soggetto nel cui interesse la norma è stata formulata può derogarvi. Di conseguenza un eventuale patto sulla competenza territoriale conclusosi

¹¹⁹ M.FARINA, *Brevi note sul Tribunale delle società con sede all'estero (art. 10 D.l. 145/2013)*, consultabile all'indirizzo http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=552, p. 10. L'Autore richiama una sentenza della Cass., 16 aprile 2012, n. 5976 per la quale *"l'incompetenza territoriale, in deroga al principio del "foro del consumatore", pur essendo rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non può in ogni caso essere rilevata a svantaggio del consumatore stesso. Ne consegue che, ove il consumatore ravvisi maggiormente rispondente al proprio interesse non avvalersi del foro del consumatore, allo stesso deve ritenersi senz'altro consentito derogarvi, anche unilateralmente, potendo decidere di adire altro giudice, comunque territorialmente competente in base ad uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ovvero in virtù della clausola di foro competente indicata nel contratto"*. Secondo questo orientamento, la parte nel cui interesse è stata stabilita un'eccezione rispetto agli ordinari criteri di competenza territoriale può derogarvi.

tra una società con sede all'estero ed un soggetto "domestico" è valido. Rimane in ogni caso valido quanto disposto dall'art. 38, c. 3, c.p.c. in tema di rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale nel caso in cui venga adito un tribunale diverso da quello individuato alla stregua dei criteri ex art. 4, c. 1-*bis*; pertanto, il giudice rileverà d'ufficio l'eventuale difetto di competenza, ma non oltre la prima udienza.

La competenza speciale per le società con sede all'estero vale esclusivamente nei casi in cui queste siano parte di una controversia riconducibile a quelle previste dall'art. 3. Tant'è che i criteri speciali (potremmo dire "*doppiamente speciali*", dal momento che derogano agli ordinari criteri di competenza territoriale previsti dal c.p.c. e derogano anche ai criteri previsti al c. 1 dell'art. 4) si applicheranno soltanto alle società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, che siano parti di una controversia compresa nelle materie elencate all'art. 3. In assenza di anche uno solo di questi elementi¹²⁰ varranno i criteri previsti dall'art. 4.

Un'ultima precisazione riguarda il termine "*parte*". La norma processuale dovrà applicarsi sia nel caso in cui la società con sede all'estero assuma la posizione di attore, sia nel caso in cui assuma la posizione di convenuto. Il richiamo all'art. 33 del c.p.c. implica che, nel caso in cui una società con sede all'estero sia convenuta in giudizio insieme ad altri soggetti "*domestici*", il foro competente, che prima della novella del 2014 sarebbe stato individuato ex art. 4, c. 1, sarà, invece, quello individuato attraverso l'art. 4, c. 1-*bis* (quindi prevarranno i criteri

¹²⁰ Si veda M.FARINA, *Brevi note sul Tribunale delle società con sede all'estero (art. 10 D.l. 145/2013)*, consultabile all'indirizzo http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=552, p. 14.

di competenza territoriale, come già detto “*doppiamente speciali*” previsti nell’interesse della società con sede all’estero).

4. La competenza per materia.

La differenza di maggior rilievo tra le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e le sezioni specializzate in materia di impresa riguarda la competenza per materia, che è stata notevolmente ampliata con la riforma attuata dalla l. n. 27/2012¹²¹.

L’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 che definisce la competenza per materia delle sezioni specializzate è stato modificato dalla l. 27/2012. In origine le sezioni specializzate erano competenti per le controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. Secondo il nuovo assetto, *post* riforma, possono individuarsi quattro blocchi di materie di competenza delle sezioni specializzate, riguardanti:

- la proprietà industriale ed intellettuale ;
- il diritto antitrust nazionale ed europeo (limitatamente alla giurisdizione del giudice ordinario) ;
- il diritto societario;

¹²¹ Si ricordi che nonostante l’ampliamento delle competenze delle sezioni specializzate per l’impresa, ancora siamo lontani dai progetti risalenti alle commissioni Mirone e Rovelli secondo cui andava attribuita alle sezioni specializzate, tra le altre, anche parte delle competenze spettanti, attualmente, alle sezioni fallimentari, con la sola esclusione dei poteri gestori e del potere di provvedere alla dichiarazione di fallimento.

- il diritto dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (limitatamente alla giurisdizione del giudice ordinario).

All'ultimo comma è prevista una clausola di chiusura espansiva, che prevede la competenza delle sezioni specializzate per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli elencati ai commi precedenti¹²².

Appartenenti al primo blocco sono le controversie in materia di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (articolo sostituito dall'art. 19, c. 5 l. 23 luglio 2009, n. 99) e le controversie in materia di diritto d'autore.

Appartenenti al secondo blocco sono le controversie relative alla violazione della normativa a tutela della concorrenza e del mercato italiana di cui all'art. 33, c. 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, oltre che le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

Appartenenti al terzo blocco (che è di certo quello che comporterà il maggior carico di lavoro) sono la maggior parte delle cause e dei procedimenti in materia societaria (elencati al c. 2 dell'art. 3, elencazione che non è tassativa) ma solo relativamente alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici, società europee, società cooperative europee, stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di società costituite all'estero ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.

¹²² Le spinose questioni relative a questa norma verranno affrontate nel capitolo III, a cui si rimanda.

All'ultimo blocco appartengono, infine, i procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una società di cui al c. 2 dell'art. 3, ovvero, quando una di queste società partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati. In materia di appalti e di diritto antitrust sussisterà la competenza delle sezioni specializzate nei limiti della giurisdizione del giudice ordinario¹²³.

Parte della dottrina¹²⁴ ha osservato che questo ampliamento di competenze si è tradotto in una "despecializzazione" delle sezioni, ciò in ragione del fatto che la specializzazione dei giudici delle sezioni istituite a norma del d.lgs. n. 168/2003 è una forma di specializzazione "debole", che non è assicurata da particolari titoli attestanti le competenze specialistiche dei magistrati, bensì da una trattazione, tendenzialmente esclusiva, della materia. È dall'esperienza maturata sul campo che la specializzazione viene garantita. Trattare materie tra loro eterogenee,

¹²³ Con riferimento al diritto antitrust si pensi ai provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti che devono essere impugnati davanti ai tribunali amministrativi regionali, trattandosi di giurisdizione del giudice amministrativo.

¹²⁴ Si veda G.SENA, *Sezioni specializzate*, in *Riv.dir.ind.*, 2012, I, p. 115. Già prima della riforma del 2012 con la l. n. 31/2008 di conversione del d.l. n. 248/2007 (c.d. decreto "Milleproroghe") all'art. 15 stabiliva che le controversie in materia di appalti non più arbitrali (si noti che attualmente, invece, come stabilisce l'art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 - codice degli appalti - come modificato dalla l. n. 190/2012, "le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture" anche se rientranti nella giurisdizione amministrativa possono essere devolute ad un arbitrato rituale) veniva devoluta alle sezioni specializzate, così iniziando ad ampliare la sfera di competenza delle sezioni specializzate. Come scriveva G.FLORIDIA, *Sulla "despecializzazione" delle Sezioni specializzate*, op.cit., p. 294 questo ampliamento di competenze assestò "un colpo mortale alla specializzazione delle sezioni di diritto industriale (...) perché la specializzazione inaugurata dal d.lgs. n. 168/2003 è quella debole che non è garantita da titoli di specializzazione acquisiti dai magistrati che vengono a far parte della sezione, ma è il risultato della frequentazione della materia. Così essendo è evidente che frequentando contemporaneamente due materie completamente diverse o si formano spontaneamente due specializzazioni oppure nessuna. L'unica plausibile conclusione è che non se deforma nessuna".

pertanto, si atteggia come un rischio per la specializzazione dei magistrati.

Il nuovo assetto di competenze delle sezioni specializzate, dunque, ha determinato il sorgere di un duplice rischio. Da un lato, c'è il rischio che non si realizzi una specializzazione effettiva dei magistrati appartenenti alle sezioni. Dall'altro, quello di vedere disperse le competenze specialistiche acquisite dai magistrati appartenenti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, nell'arco degli ultimi dieci anni, cioè dal momento della nascita di queste sezioni sino alla riforma del 2012¹²⁵.

Quest'ultimo profilo è estremamente rilevante. La situazione *ante* riforma era tale per cui si poteva sostenere che all'interno del nostro ordinamento giudiziario ci fosse un gruppo, seppur ristretto, di magistrati effettivamente specializzati nelle materie del diritto industriale ed intellettuale, garantito dal fatto che queste erano le materie di loro esclusiva competenza. La riforma ha frustrato i traguardi raggiunti. Di particolare importanza è il caso milanese. Il contenzioso in materia di diritto industriale e intellettuale si è concentrato soprattutto presso il tribunale (e chiaramente la corte d'appello) di Milano. Il carico complessivo di lavoro, presso il foro milanese, era pari ad un terzo rispetto a quello totale, calcolato su base nazionale. Inoltre, la città di Milano era stata candidata come sede del Tribunale del brevetto

¹²⁵ Si noti che per cercare di evitare che i rischi si concretizzassero, il C.S.M., in materia di organizzazione delle sezioni specializzate, ha sviluppato tre modelli organizzativi (per una attenta analisi di questi modelli, si rimanda al paragrafo 2.2 nel testo) due dei quali (quelli destinati agli uffici giudiziari di maggiori dimensioni) si caratterizzano, rispettivamente, per la presenza di due collegi riuniti in una sola sezione, nel primo caso, e due sezioni nel secondo caso, che si occupano della materia industrialistica e di quella societaria separatamente, in modo da evitare che i magistrati trattino promiscuamente materie tra loro eterogenee, a tutto rischio di una effettiva specializzazione.

europeo¹²⁶, proposta fondata proprio sull'elevato grado di specializzazione dei magistrati appartenenti alle sezioni specializzate. Questa opportunità è stata compromessa proprio dalla riforma del 2012¹²⁷.

4.1 La competenza in materia di diritto industriale ed intellettuale.

L'art. 3, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 168/2003 dispone che le sezioni specializzate sono competenti in materia di "controversie di cui all'art. 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni¹²⁸" (codice della proprietà industriale - c.p.i.). Una prima osservazione riguarda la formulazione, opinabile, della disposizione in esame. Il riferimento al solo art. 134 è incompleto¹²⁹, essendovi altre disposizioni all'interno del c.p.i. contenenti norme in tema di competenza per materia. L'art. 120, c. 4, prevede che la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene alle sezioni specializzate istituite con d.lgs. n. 168/2003. Questa disposizione va letta

¹²⁶ Cfr. C.GALLI, *Sezioni specializzate e tribunali delle imprese: inopportunità di un accorpamento*, consultabile all'indirizzo <http://www.altalex.com/index.php?idnot=17360>.

¹²⁷ In questo senso cfr. G.SENA, *Sezioni specializzate*, cit., p.116 che osserva come "la stessa modificazione della loro denominazione da Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale in Sezioni Specializzate in materia di impresa priva anche da un punto di vista puramente formale il nostro sistema di una significativa specializzazione nel settore industrialistico".

¹²⁸ Il rinvio alle "successive modificazioni" sembra essere inusuale e superfluo.

¹²⁹ Cfr. G.CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, op.cit, p. 522.

in combinazione con l'art. 1 c.p.i.¹³⁰ che specifica cosa si debba intendere per proprietà industriale. A prescindere dalla formulazione della disposizione, è chiaro che il giudice specializzato è il giudice naturale della proprietà industriale, tant'è che le materie appartenenti al diritto industriale sono integralmente devolute alle sezioni specializzate come si evince dal combinato disposto degli artt. 1 e 120, c. 4 c.p.i.

Ai sensi dell'art. 134 c.p.i. sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate¹³¹:

- i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale¹³², nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la

¹³⁰ L'art. 1 del c.p.i. prevede che "Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali".

¹³¹ Come fa notare M.TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate d'impresa*, in *Corr.giur.*, 2012, p. 1115 nella competenza delle sezioni specializzate non sono state incluse le controversie in tema di pubblicità ingannevole e comparativa ai sensi del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, le controversie in tema di pratiche commerciali scorrette di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e quelle riguardanti l'abuso di dipendenza economica, a norma dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. Materie che oltre ad essere "vicine" ad altre materie che rientrano nella competenza delle sezioni specializzate sono anche di notevole importanza per le imprese.

¹³² Come fa notare M.A.IUORIO, *Il Tribunale delle imprese*, consultabile all'indirizzo http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=501, p. 3, prima della riforma del 2009, l'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 stabiliva che le sezioni specializzate erano competenti in materia di controversie aventi ad oggetto (...) "*fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale*". Il legislatore del 2003 utilizzava il concetto di "*interferenza*" invece quello del 2009 ha utilizzato il concetto di "*non interferenza*" alimentando le difficoltà interpretative.

Comunità europea¹³³, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione¹³⁴, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate ;

- le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice ;

- le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario¹³⁵;

- le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario¹³⁶.

All'art. 134, c. 1, lett. a) si legge che sono devoluti alle sezioni specializzate "i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale". Esulano dunque dalle competenze delle sezioni specializzate le sole fattispecie di concorrenza sleale c.d. pura.

¹³³ Si noti che gli artt. 81 e 82 del Trattato UE adesso corrispondono agli artt. 101 e 102 del TFUE.

¹³⁴ Sulle materie che presentano ragioni di connessione si rimanda al Cap. III.

¹³⁵ Sono escluse le controversie relative l'indennità di espropriazione delle invenzioni industriali dal momento che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto dall'art. 133, c. 1, lett. h) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).

¹³⁶ Si considerino, ad esempio, i provvedimenti disciplinari.

La dottrina¹³⁷ e la giurisprudenza¹³⁸ hanno posto l'attenzione sul concetto di interferenza, cercando di precisare la portata di un concetto piuttosto generico. Secondo la Cassazione¹³⁹ *"l'interferenza è un criterio attributivo della competenza"*, e la competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale non sussiste *"nei soli casi in cui la*

¹³⁷ Si veda P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, op.cit., p. 815 e M.A.LUORIO, *Il Tribunale delle imprese*, consultabile all'indirizzo http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=501, p. 3 ss.

¹³⁸ Cfr. Cass. 18 maggio 2010, n. 12153, in CED Cass.civ., rv. 613661; Cass. 19 giugno 2008, n. 16744, in *Riv.dir.ind.*, 2009, II, p. 329, con nota di M.FILIPPELLI, La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione; Cass. 9 aprile 2008, n. 9167, in *Riv.dir.ind.*, 2009, IV, 363 ss, con nota di A.MASTRORILLI, *Concorrenza sleale e copyright*.

¹³⁹ Cass. 9 aprile 2008, n. 9167, in *Riv.dir.ind.*, 2009, IV, 363 ss, con nota di A.MASTRORILLI, *Concorrenza sleale e copyright*. La Suprema Corte così si esprime *"Il fatto che il legislatore abbia utilizzato un'espressione atecnica e inusuale nel lessico processuale, il quale conosce piuttosto gli istituti della connessione e dell'accessorietà, deve necessariamente indurre l'interprete a individuare un ambito di operatività del concetto di interferenza che non si risolva in quelli noti al codice di rito. (...) In questa prospettiva, dunque, se deve escludersi che possa ritenersi attribuita alle sezioni specializzate tutta intera la materia della concorrenza sleale, giacché una simile ricostruzione contrasterebbe con la lettera della legge che una simile scelta non ha effettuato, appare tuttavia maggiormente rispondente alla ratio della istituzione delle sezioni specializzate un'interpretazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 e, prima, della L. n. 273 del 2002, art. 16, comma 1, che individui la competenza di dette sezioni in materia di concorrenza sleale prescindendo dalla formalizzazione di un'azione reale e che apprezzi, in relazione ai fatti allegati a fondamento della domanda di repressione della concorrenza sleale e di risarcimento dei danni, la deduzione di fatti, in astratto, interferenti con la esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale. In sostanza, interferenza si ha non solo in quei casi nei quali la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, ma in tutte le ipotesi in cui ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Il che equivale a dire, in altri termini, che non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale nei soli casi in cui la denunciata condotta concorrenziale non interferisca con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, non richieda cioè neanche indirettamente l'accertamento della esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale."*

denunciata condotta concorrenziale non interferisca con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, non richieda cioè neanche indirettamente l'accertamento della esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale.”

Pertanto, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione¹⁴⁰, si avrà interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale, per cui sussisterà la competenza delle sezioni specializzate, sia nel caso in cui la domanda di concorrenza sleale è accessoria rispetto a quella di tutela della proprietà industriale, sia nel caso in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione ed eventualmente di risarcimento del danno da concorrenza sleale, si debba verificare, *incidenter tantum*, se i comportamenti integranti la concorrenza sleale abbiano in qualche modo interferito con un diritto di esclusiva.

4.2 La competenza in materia di diritto d'autore.

L'art. 3, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 168/2003 dispone che le sezioni specializzate sono competenti per le controversie in materia di diritto d'autore. La novella del 2012 non ha apportato nessuna modificazione in

¹⁴⁰ Vedi nota n. 67.

punto di competenza per materia delle sezioni specializzate per ciò che concerne il diritto d'autore¹⁴¹.

Tutte le azioni aventi ad oggetto le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, i programmi per elaboratore e le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore, che sono protette ai sensi della l. 22 aprile 1941, n. 633, saranno devolute alle sezioni specializzate per l'impresa.

Con riferimento al diritto d'autore manca una norma che al pari dell'art. 134 c.p.i. estenda la competenza delle sezioni specializzate alle controversie in materia di concorrenza sleale interferenti con i diritti di proprietà industriale. In ragione di ciò, la dottrina si è divisa sulla possibilità di ricomprendere le controversie in materia di concorrenza sleale interferenti con il diritto d'autore¹⁴².

¹⁴¹ L'unica potenziale differenza, nel caso del diritto d'autore, rispetto a quanto era previsto in origine dal d.lgs. 168/2003 può rintracciarsi nel c. 3 dell'art. 3 che prevede la competenza delle sezioni specializzate anche per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui al c. 1 e al c. 2, che a seconda della portata che le verrà attribuita, potrà implicare la competenza di dette sezioni per i cc.dd. diritti connessi al diritto d'autore, che non rientrano tra quelli sulle opere dell'ingegno di cui agli artt. 1 e 2 della l. 22 aprile 1941, n. 633 ma che a livello internazionale sono considerati come oggetto di tutela riservata alla proprietà intellettuale. In questo senso P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, op.cit., p. 816 ss.

¹⁴² Nel senso che anche le controversie in materia di concorrenza sleale interferenti con il diritto d'autore vadano ricomprese nell'ambito di competenza delle sezioni specializzate G.CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, op.cit., p. 522. In senso contrario M.A.LUORIO, *Il Tribunale delle imprese*, consultabile all'indirizzo http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=501, p. 3.

4.3 La competenza in materia di diritto antitrust nazionale e comunitario.

L'art. 3, c. 1, lett. c) e d) d.lgs. n. 168/2003 dispone che le sezioni specializzate sono competenti per le controversie di cui all'art. 33, c. 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287 l. n. 287/1990) e per le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

La l. n. 287/1990 detta la normativa a tutela della concorrenza e del mercato (anche legge antitrust) mentre il riferimento normativo, a livello comunitario, sono gli artt. 101 e 102 del TFUE.

La normativa antitrust si distingue in normativa nazionale e comunitaria. Le forme di tutela della concorrenza e del mercato si articolano su due binari, rispettivamente del "*public enforcement*" e del "*private enforcement*"¹⁴³. La prima forma di tutela è di competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), prevista a salvaguardia dell'interesse pubblico, al fine di evitare distorsioni nel funzionamento del mercato. La seconda forma di tutela spetta ai privati a garanzia dei loro diritti eventualmente pregiudicati dai comportamenti dei terzi che violino la disciplina antitrust.

Nel primo caso le decisioni dell'AGCM, essendo atti amministrativi, potranno essere impugnati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 l. n. 287/1990 e 133, c. 1, lett. l) decreto legislativo 2 luglio, 2010, n. 104 (d.lgs. n. 104/2010 - codice del processo amministrativo) avanti al giudice amministrativo. Nel secondo caso, invece, la giurisdizione sarà quella del giudice ordinario.

¹⁴³ Cfr. M.A.IUORIO, *Il Tribunale delle imprese*, consultabile all'indirizzo http://www.judiciuim.it/saggi_leggi.php?id=501, p. 5.

La scelta di “spezzare” la giurisdizione a seconda del tipo di tutela è stata fortemente criticata da parte della dottrina¹⁴⁴ e, sin dai tempi dei lavori delle Commissioni Mirone e Rovelli, si auspicava un’unificazione, nel senso di designare un giudice unico per la trattazione della materia del diritto antitrust.

Il proliferare di Autorità amministrative indipendenti, dovuto alla maggiore celerità di decisione oltre che alle acclamate competenze dei membri che le compongono, le quali svolgono anche funzioni paragiurisdizionali, ha determinato una fuga rispetto alla giurisdizione ordinaria. Inoltre per le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti¹⁴⁵ adottati dall’AGCM sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, quindi il giudice ordinario è stato sostanzialmente esautorato dal potere-dovere di decidere in merito alle controversie relative al diritto antitrust se non limitatamente alle azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché ai ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della l. 287/1990, come disposto dall’art. 33, c. 2 della l. 287/1990.

Prima della riforma del 2012, le controversie in materia di diritto antitrust devolute al giudice ordinario erano ripartite tra il giudice di pace, il tribunale e la corte d’appello secondo dei criteri che avevano generato non poca confusione.

¹⁴⁴ In questo senso M.RESCIGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di specializzazione della giustizia commerciale*, in *Soc.*, 2000, p. 183 ss.

¹⁴⁵ Con la sola esclusione di quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati.

Le controversie in tema di diritto antitrust comunitario erano devolute secondo gli ordinari criteri di competenza, dunque al tribunale o al giudice di pace, a seconda del valore.

Le controversie, invece, in diritto antitrust interno erano devolute alla corte d'appello (non solo a quelle sede di sezione specializzata, così che dovevano considerarsi operanti gli ordinari criteri di competenza territoriale) in unico grado, conformemente a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, l. n. 287/1990 nella sua versione *ante* riforma del 2012.

L'art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 30/2005 prevedeva però che fossero devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate *"i procedimenti giudiziari (...) in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario"*. Pertanto, le controversie in tema di diritto antitrust comunitario ed interno, qualora *"afferenti"* all'esercizio di diritti di proprietà industriale erano devolute alle sezioni specializzate in doppio grado.

La riforma del 2012 ha posto fine a queste disarmonie.

La l. n. 27/2012, modificando l'art. 3 d.lgs. n. 168/2003 e prevedendo la competenza delle sezioni specializzate per le controversie in materia di antitrust nazionale e comunitario, nei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, ha attribuito a queste sezioni tutto il contenzioso relativo alla materia antitrust, eliminando qualsiasi riferimento al concetto di afferenza in relazione all'esercizio di diritti di proprietà industriale. Tant'è che parte della dottrina¹⁴⁶ ha ritenuto che il

¹⁴⁶ In questo senso G.CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese, cit.*, p. 523.

riferimento agli illeciti “*afferenti*” di cui all’art. 134 si dovrebbe considerare tacitamente abrogato.

Inoltre la l. n. 27/2012 è intervenuta anche sull’art. 33, c. 2, l. n. 287/1990, in punto di competenza, stabilendo che le “*azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni*”.

Il legislatore, con la riforma del 2012, non ha colto tuttavia l’occasione per attribuire alle sezioni specializzate anche la competenza in relazione ai ricorsi volti ad ottenere condanne inibitorie-ripristinatorie connesse alla violazione del diritto antitrust¹⁴⁷. Ciò avrebbe permesso di fugare qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario¹⁴⁸, dal momento che il potere inibitorio-ripristinatorio spetta anche all’AGCM, ma secondo un’interpretazione estensiva¹⁴⁹ dell’art. 33, c. 2, l. n. 287/1990 che attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario la competenza a conoscere dei ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti d’urgenza in relazione alla violazione del diritto antitrust, i provvedimenti inibitori rientrerebbero proprio tra i provvedimenti d’urgenza.

¹⁴⁷ Cfr. in questo senso M.PILLONI, *Dalle “vecchie” sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale al “nuovo” tribunale delle imprese per la competitività del processo civile*, in *Stud.jur.*, 2012, p. 1233.

¹⁴⁸ Cfr. F.SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l’impresa, accelerazione dei processi e competitività delle impresa*, cit., p. 1278.

¹⁴⁹ Si veda più ampiamente V.SCUFFI, *Le sezioni specializzate in funzione di “giudice unico” della concorrenza*, in *Dir.ind.*, 2011, p. 273.

4.4 La competenza in materia di società.

L'art. 3, c. 2 dispone che le sezioni specializzate sono competenti per le cause ed i procedimenti, elencati nel medesimo comma alle lett. a), b), c), d), e) e f) ma solo relativamente alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, alle società europee, alle società cooperative europee ed alle stabili organizzazioni nel territorio italiano delle società costituite all'estero¹⁵⁰, ovvero alle società che rispetto a quelle elencate sono sottoposte o esercitano attività di direzione e coordinamento.

L'elencazione fatta dall'art. 3, c. 2, ricalca, con limitate differenziazioni, il contenuto dell'art. 1, c. 1, d.lgs. n. 5/2003, ormai abrogato dall'art. 54 l. 18 giugno 2009, n. 69, che individuava le controversie per le quali si applicavano delle speciali norme processuali che disciplinavano i cc.dd. riti societari.

Il riferimento a "cause" e "procedimenti" ha fatto venir meno qualsiasi dubbio in ordine alla devoluzione alle sezioni specializzate dei procedimenti di volontaria giurisdizione¹⁵¹.

¹⁵⁰ Secondo M.FARINA, *Brevi note sul Tribunale delle società con sede all'estero* (art. 10 D.l. 145/2013), consultabile all'indirizzo http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=552, p. 15 "nel caso di appalto pubblico di lavori la cui esecuzione sia affidata ad una società costituita all'estero sembrerebbe per ciò solo ricorrere, assai verosimilmente, una ipotesi di stabile organizzazione in Italia dell'appaltatore estero".

¹⁵¹ Nei casi di volontaria giurisdizione il tribunale emana, su ricorso degli interessati provvedimenti volti ad integrare la fattispecie normativa, a supplire all'inerzia degli obbligati o ad eliminare, in via cautelare, situazioni gestorie connotate da irregolarità. In questo senso E. RIVA CRUGNOLA, *Tribunale imprese, il nodo delle competenze*, in *Guid.dir.*, 2012, fasc. 7, p. 32.

Per quanto riguarda le nozioni di direzione e coordinamento, da un punto di vista sostanziale, il dibattito in dottrina è piuttosto acceso¹⁵², dal momento che le disposizioni di riferimento, gli artt. 2359. e 2497-sexies c.c. rimandano a criteri di fatto e presuntivi che lasciano ampi margini di incertezza nell'individuare i rapporti di direzione e coordinamento¹⁵³. Queste incertezze sul piano sostanziale sono inoltre foriere di incertezze sul piano processuale, dal momento che la sottoposizione o l'esercizio di direzione e coordinamento rappresentano un criterio attributivo della competenza delle sezioni specializzate per le società che non rientrano nell'elencazione dell'art. 3, c. 2, sostanzialmente le società di persone; essendo infatti il loro inquadramento sostanziale incerto, sussiste il rischio che la definizione della competenza delle sezioni specializzate diventi dubbia.

Un punto fermo riguarda la rilevabilità, ai fini dell'individuazione del giudice competente, dell'esercizio o la sottoposizione all'attività di direzione e coordinamento che deve risultare dal registro dell'impresa, secondo quanto disposto dall'art. 2497-bis c.c., salvo che non si dimostri che i terzi che sono parti del procedimento ne erano comunque a conoscenza al momento della proposizione della domanda giudiziale, come previsto a proposito dell'efficacia delle iscrizioni nel registro delle imprese dall'art. 2193 c.c.¹⁵⁴.

¹⁵² Si veda G. ROSSI, *La metamorfosi della società per azioni*, in *Riv.soc.*, 2012, p. 1 ss.

¹⁵³ In questo senso S.CAPORUSSO, *La c.d novità del Tribunale delle imprese*, in <http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2012/10/caporusso.pdf>, p. 153.

¹⁵⁴ In questo senso P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., p. 818.

L'art. 3, c. 2, prosegue con un'elencazione, esemplificativa e non tassativa, dalla lett. a) alla lettera f), delle cause e dei procedimenti in materia societaria devoluti alle sezioni specializzate. Procediamo con ordine.

Alla lett. a) si fa riferimento a cause e procedimenti relativi a rapporti societari, "ivi compresi"¹⁵⁵ quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario; le azioni di responsabilità da chiunque promosse¹⁵⁶ contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati; le opposizioni dei creditori sociali delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata contro le delibere di riduzione del capitale sociale, sia che abbia avuto luogo mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia che abbia avuto luogo mediante il rimborso del capitale ai soci, di cui agli artt. 2445, c. 3 e 2482, c. 2 c.c.; le opposizioni dei creditori sociali, delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni, anteriori all'iscrizione della

¹⁵⁵ Espressione che avvalorata la tesi del valore esemplificativo della elencazione.

¹⁵⁶ Come fa notare P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa, cit.*, p. 818 tra le azioni di responsabilità devono essere comprese anche quelle esercitate dal curatore del fallimento, nel caso in cui la società danneggiata sia sottoposta a fallimento, e le azioni di responsabilità si sottrarranno alla *vis attractiva* del tribunale fallimentare, dal momento che il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente per le azioni che derivano dal fallimento, come previsto dall'art. 24 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). Ciò che deriva dal fallimento è la legittimazione del curatore ad esercitare le azioni di responsabilità che sarebbero spettate alla società ed ai creditori qualora la società non fosse fallita.

deliberazione costitutiva di un patrimonio destinato, contro la delibera con cui sia stato costituito il patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui all'art. 2447-*quater* c.c.; le opposizioni dei creditori sociali delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, anteriori all'iscrizione della deliberazione di revoca dello stato di liquidazione, contro le deliberazioni di revoca dello stato di liquidazione, di cui all'art. 2487-*ter*, c. 2, c.c.; le opposizioni dei creditori sociali o dei titolari di titoli obbligazionari che siano soci o posseggano obbligazioni delle società partecipanti ad un'operazione di fusione o ad un'operazione di scissione contro le deliberazioni con cui è stata approvata la fusione o scissione, di cui agli artt. 2503, c. 2, 2503-*bis*, c. 1 e 2506-*ter* c.c.

L'art. 3, c. 2, lett. a), fa riferimento ai "*rapporti societari*" che devono essere intesi come i soli rapporti interni alla società che traggono origine e fondamento dal rapporto di società con esclusione dei rapporti che la società intrattiene con i terzi¹⁵⁷, si tratta dunque dei rapporti endosocietari. In ragione di questa interpretazione, data l'ampia portata semantica dell'espressione "*rapporti societari*", rientreranno nella competenza delle sezioni specializzate anche una serie di cause e procedimenti che non sono stati compresi nell'elencazione, ricordiamo non tassativa, fatta dall'art. 3, c. 2, in primo luogo le cause di impugnativa delle deliberazioni e decisioni degli organi sociali¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Cfr. D. DALFINO, *Commento sub art. 1*, in *I procedimenti in materia commerciale* (a cura di G. Costantino), Padova, 2005, p. 18.

¹⁵⁸ Per una elencazione completa di cause e procedimenti, non elencati all'art. 3, c. 2, ma rientranti nella competenza delle sezioni specializzate, attraverso la "porta" dei rapporti societari, si veda P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., p. 819 ss.

Alla lett. b), art. 3, c. 2, d. lgs. n. 168/2003 si fa riferimento alle cause ed ai procedimenti *“relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”*. Come fa notare parte della dottrina¹⁵⁹, il riferimento al concetto di *“negozio giuridico”*, più ampio rispetto a quello di *“contratto”* permette di far rientrare all’interno della competenza delle sezioni specializzate anche le controversie relative a trasferimenti *mortis causa* delle partecipazioni sociali o dei diritti inerenti. La disposizione così formulata determina un’eccezionale espansione della competenza societaria delle sezioni specializzate, tale da comprendere anche procedimenti relativi a materie piuttosto lontane rispetto a quella societaria. Per fare un esempio si potrebbe citare l’impugnativa di un testamento con cui si disponga dei diritti d’opzione.

Alla lett. c) dell’art. 3, c. 2 si fa riferimento alle cause ed ai procedimenti in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’art. 2341-bis c.c. Si tratta dei c.d. patti parasociali atipici, che pur non essendo disciplinati direttamente da alcuna disposizione, comunque devono essere caratterizzati da due connotati minimi, comuni a tutti i contratti parasociali, ossia la sussistenza di un *“collegamento funzionale tra il patto parasociale e il contratto di società”* e che *“il patto sia autonomo e distinto dal contratto di società e sia posto in essere nell’ottica di rafforzare la posizione dei soci nell’ambito della società”*¹⁶⁰. Inoltre, sebbene alla lett. c) dell’art. 3, c. 2, non siano stati compresi *“i patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello*

¹⁵⁹ In questo senso F.SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l’impresa, accelerazione dei processi e competitività delle impresa, cit.*, p. 1280.

¹⁶⁰ Questi sono i connotati minimi per l’individuazione di un pattoparasociale. In questo senso R.TORINO, *I contratti parasociali*, in *Dir.priv.ogg.*, Milano, 2000, p. 12 ss.

scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo”, previsti dall'art. 2341-bis, ult. co.¹⁶¹, non si può negare natura parasociale a questi contratti se chiaramente vengono tenuti distinti dagli accordi di collaborazione a cui sono ancillari.

Pertanto, eventuali controversie aventi ad oggetto “patti strumentali” saranno devolute alle sezioni specializzate a differenza delle controversie in materia di accordi di collaborazione, a cui i patti sono ancillari, che non rientreranno nella competenza delle sezioni specializzate. Qualora si volesse optare per la tesi opposta, nel senso cioè che le controversie in materia di “patti strumentali” non essendo state ricomprese nell'art. 3, c. 2, lett. c), non spetterebbero alla cognizione delle sezioni specializzate, essendo questi *“funzionali ad accordi di joint venture ritenuti utili anche per non creare situazioni di sfavore per le società italiane in concorrenza con quelle straniere (...)* potrebbero avere rilevanza anticoncorrenziale e quindi ricadere nella normativa antitrust”¹⁶², le eventuali controversie in materia potrebbero rientrare nella competenza delle sezioni specializzate non in ragione dell'art. 3, c. 2, lett. c), bensì dell'art. 3, c. 1, lett. c) e d), qualora venisse dedotta una violazione del diritto antitrust¹⁶³.

Alla lettera d) dell'art. 3, c. 2 si fa riferimento alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto *“azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllare contro le società che le controllano”*. L'azione di responsabilità a cui si fa riferimento è quella prevista dall'art.

¹⁶¹ L'ultimo comma sottrae i *“patti strumentali”* alla disciplina di cui ai commi precedenti.

¹⁶² Cfr. A.GAMBINO-D.U.SANTOSUOSSO, *Società di capitali*, II, Torino, 2010, p. 36.

¹⁶³ In questo senso F.SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle impresa, cit.*, p. 1281.

2497 c.c., ma la disposizione in questione attribuisce il diritto ad esercitare l'azione di responsabilità al socio e al creditore sociale delle società controllate contro le società che la controllano, invece l'art. 3, c. 2, lett. d) prevede il solo caso in cui sia il creditore, e non anche il socio, ad esercitare l'azione di responsabilità. Stando alla lettera della norma l'azione di responsabilità promossa dal creditore spetterebbe alla cognizione delle sezioni specializzate, invece, l'azione di responsabilità promossa dal socio dovrebbe essere conosciuta dal giudice individuato secondo i criteri ordinari.

Secondo parte della dottrina un'interpretazione in questo senso risulterebbe essere *"una stranezza di cui non si riuscirebbe a comprendere le ragioni"*¹⁶⁴, pertanto basterebbe un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata per estendere la portata dell'art. 3, c. 2, lett. d) attraendo anche l'azione di responsabilità promossa dal socio nella sfera di competenza delle sezioni specializzate.

Alla lett. e) dell'art. 3, c. 2 si fa riferimento alle cause ed ai procedimenti relativi a rapporti tra le società sottoposte ad influenza dominante di un'altra società in ragione di particolari vincoli contrattuali e la società che in ragione di tali vincoli la controlla, di cui all'art. 2359, c. 1, n. 3, tra le società o gli enti che sono sottoposti ad attività di direzione o coordinamento sulla base di un contratto o clausole inserite nei loro statuti e la società che in forza di questi strumenti esercita l'attività di direzione o coordinamento, di cui all'art. 2497-septies, tra le società cooperative che in forza di un contratto regolano la direzione ed il coordinamento delle rispettive imprese (il c.d. gruppo cooperativo paritetico) di cui all'art. 2545-septies c.c. Il richiamo a queste particolari

¹⁶⁴ L'espressione è di P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., p. 821.

forme di direzione e coordinamento, che possiamo definire “debole”¹⁶⁵, è stato necessario per estendere la competenza delle sezioni specializzate anche ai procedimenti relativi a questi particolari tipi di rapporti che sono difficilmente inquadrabili nei procedimenti relativi ai “rapporti societari”. All’interno della nozione di “rapporti societari” rientrano invece i rapporti infragruppo più “forti”¹⁶⁶, per fare un esempio si pensi ai rapporti di controllo tra una holding ed una società da essa interamente partecipata.

Alla lett. f) dell’art. 3, c. 2 si fa riferimento alle cause ed ai procedimenti *“relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”*.

In questo caso ci troviamo fuori dall’ambito dei rapporti endosocietari, e l’estensione di competenza delle sezioni specializzate anche a cause e procedimenti relativi agli appalti pubblici di rilevanza comunitaria, trova giustificazione nella volontà di attrarre nella competenza di queste sezioni il maggior numero possibile di controversie che interessano le società di capitali e le cooperative. Attualmente la nozione di appalti di rilevanza comunitaria è determinata dal Regolamento UE della Commissione del 13 dicembre 2013, n.

¹⁶⁵ “Debole” in relazione al particolare rapporto che lega le società tra loro che è di tipo contrattuale.

¹⁶⁶ In questo senso P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d’impresa*, cit., p. 822.

1336¹⁶⁷. Il regolamento in questione individua le soglie economiche di valore degli appalti che se superate determinano la rilevanza comunitaria dell'appalto. L'individuazione di queste soglie è di fondamentale importanza essendo determinante sul piano della competenza per individuare le controversie relative agli appalti che spetteranno alla cognizione delle sezioni specializzate.

La competenza delle sezioni specializzate, inoltre, è limitata alle sole controversie su diritti soggetti, per di più con esclusione di quelle rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dunque limitatamente alle controversie relative alla fase di esecuzione dei contratti d'appalto.

Per quanto riguarda i limiti alla giurisdizione del giudice ordinario si deve tenere in considerazione, oltre l'ordinario criterio di riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario, imperniato sulla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, anche l'art. 133, c. 1, lett. e) d.lgs. n. 104/2010¹⁶⁸ che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alcune controversie in materia di diritti soggettivi, nei limiti dei casi previsti dalla disposizione in questione.

¹⁶⁷ Si noti che le soglie del valore degli appalti che se superate determinano la rilevanza comunitaria dell'appalto variano nel tempo.

¹⁶⁸ Sono rimesse alla cognizione del giudice amministrativo le controversie: 1) *relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;* 2) *relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell' articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto.*

Secondo quanto disposto dall'art. 241 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice degli appalti pubblici) *"le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture"*, anche nel caso in cui rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, possono essere devolute ad un arbitrato rituale, il cui lodo è impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 829 c.p.c. innanzi alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato ai sensi dell'art. 828 c.p.c. Pertanto, nel caso in cui si tratti di una controversia in materia di appalti di rilevanza comunitaria ove sia parte una delle società elencate all'art. 3, c. 2, d.lgs. n. 168/2003 (ovvero una delle società di cui all'art. 3, c. 2 partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati), la competenza spetterà alla corte d'appello sede di sezione specializzata.¹⁶⁹

5. La class action.

Nel d.l. n. 1/2012, all'art. 2, c. 1, lett. c) era previsto che le sezioni specializzate fossero competenti per le azioni di classe di cui all'art. 140-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (d.lgs. n. 206/2005 - c.d. codice del consumo); in sede di conversione, avvenuta con la l. n. 27/2012, questa previsione è stata eliminata. L'azione di classe invero può vertere su questioni tra loro estremamente eterogenee e su materie che poco hanno a che vedere con le competenze specialistiche dei magistrati appartenenti alle sezioni specializzate, che, dunque, non sempre

¹⁶⁹ Qualora il requisito oggettivo (contratti di rilevanza comunitaria) o il requisito soggettivo (società di cui all'art. 3, c. 2 del d.lgs. 168/2003, ovvero una delle società di cui all'art. 3, c. 2 che partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti sono stati affidati) vengano a mancare, la competenza spetterà alla corte d'appello individuata secondo gli ordinari criteri di competenza di cui al c.p.c.

richiedono una particolare specializzazione dell'organo giudicante, ragion per cui la dottrina¹⁷⁰, unanimemente, si è espressa nel senso dell'opportunità di non devolvere le azioni di classe alla competenza delle sezioni specializzate.

Secondo quanto disposto dall'art. 140-bis, c. 4, d.lgs. n. 206/2005 la competenza per le azioni di classe spetta *"al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli"*.

Il rapporto tra l'art. 140-bis, c. 2, lett. c) d.lgs. n. 206/2005 e l'art. 3, c. 1, lett. c) e d) d.lgs. n. 168/2003 genera qualche problema di coordinamento.

Nel caso in cui un'azione di classe abbia ad oggetto materie rimesse alla cognizione delle sezioni specializzate, nel caso specifico attinenti al diritto antitrust, sorge il problema di individuare quale sia il giudice competente, ossia individuare se i criteri attributivi della competenza siano quelli previsti dall'art. 140-bis, c. 4 o quelli prescritti dal d.lgs. n. 168/2003.

Il problema di coordinamento si pone poiché all'art. 140-bis, c. 2, lett. c) è previsto che *"l'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle*

¹⁷⁰ In questo senso M.PILLONI, *Dalle "vecchie" sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale al "nuovo" tribunale delle imprese per la competitività del processo civile*, cit, p. 1233. Nello stesso senso si veda anche M.TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate d'impresa*, cit., p.1122 e L.PANZANI, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Giur.mer.*, 2012, p.1796.

restituzioni in favore degli utenti consumatori” e “tutela: (...) c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”, ma all’art. 3, c. 1, lett. c) e d) d.lgs. n. 168/2003 si prevede che le cause ed i procedimenti in materia antitrust siano devoluti alle sezioni specializzate.

Il d.lgs. n. 206/2005 prevede dei criteri attributivi della competenza differenti rispetto a quelli previsti dal d.lgs. n. 168/2003. La dottrina è divisa sul punto tra chi sostiene¹⁷¹ che nel caso in cui sia proposta un’azione a tutela di diritti lesi da una violazione della disciplina antitrust non da un singolo soggetto ma da una “classe” di soggetti la competenza sia delle sezioni specializzate (individuate territorialmente secondo i criteri detti dall’art. 4 del d.lgs. n. 168/2003), e chi sostiene¹⁷² che la competenza sia del giudice individuato secondo i criteri dettati dall’art. 140-bis, c. 4 d.lgs. n. 206/2005, ossia del tribunale ordinario, non necessariamente della sezione specializzata che potrebbe essere insediata presso il tribunale adito, ma anche di una diversa sezione, avente sede nel capoluogo di regione in cui ha sede l’impresa, ma con l’eccezione per cui per *“la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli”.*

¹⁷¹ In questo senso M.TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate d’impresa*, cit., p.1122.

¹⁷² In questo senso M.PILLONI, *Dalle “vecchie” sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale al “nuovo” tribunale delle imprese per la competitività del processo civile*, cit., p. 1233.

Capitolo III

Le sezioni specializzate per l'impresa, il rapporto con le sezioni "ordinarie" e la competenza per connessione.

Sommario: 1. Premessa. - 2. I rapporti tra le sezioni specializzate per l'impresa e le sezioni "ordinarie": questione di competenza in senso tecnico o mera questione "tabellare" di riparto degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio? - 3. La competenza per connessione e il cumulo di cause. La realizzazione del *simultaneus processus*.

1. Premessa.

Con la riforma del 2012, attuata con legge 24 marzo 2012, n. 27 (l. n. 27/2012), con cui sono state profondamente modificate le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, oggi sezioni specializzate per l'impresa, si è persa l'opportunità di risolvere una serie di questioni che sin dalla loro originaria istituzione come sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, hanno diviso la dottrina e la giurisprudenza in merito all'inquadramento di queste sezioni all'interno del sistema giudiziario. Stabilire la natura delle sezioni specializzate non è solo questione teorica, ma vengono coinvolti anche una serie di profili di carattere pratico.

Un ulteriore profilo problematico, rimasto irrisolto, riguarda poi la definizione della portata del concetto di "connessione", non ulteriormente specificato, evocato dall'art. 3, c. 3, d.lgs. n. 168/2003.

In questo capitolo ci proponiamo di analizzare le diverse chiavi di lettura proposte da dottrina e giurisprudenza sia in merito all'inquadramento delle sezioni specializzate per l'impresa all'interno del sistema giudiziario, sia in merito alla definizione dell'esatta portata del richiamato concetto di "connessione".

2. I rapporti tra le sezioni specializzate per l'impresa e le sezioni "ordinarie": questione di competenza in senso tecnico o mera questione "tabellare" di riparto degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio?

Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sin dalla loro istituzione con d.lgs. n. 168/2003 sono state al centro di un vivace dibattito relativo al loro inquadramento all'interno del sistema giudiziario.

Con la riforma delle sezioni specializzate ad opera della l. n. 27/2012, che ha apportato rilevanti modifiche, prevedendo una riorganizzazione geografica, modificando i criteri di competenza territoriale ed ampliando notevolmente la competenza per materia di queste sezioni, si è persa l'occasione per fugare i dubbi e le incertezze sorte attorno alla loro natura; pertanto i problemi interpretativi sorti in ordine a tale aspetto restano immutati.

Il nostro ordinamento conosce diversi tipi di organismi giudiziari specializzati che possono essere "sezioni specializzate" di uno specifico organo giudiziario oppure "organi specializzati autonomi", ma sempre

inseriti nella giurisdizione ordinaria¹⁷³. L'elemento di discriminazione è da ricercarsi nella autonomia o meno dell'organo giudiziario, ma è bene ribadire che si tratta pur sempre di organi appartenenti alla giurisdizione ordinaria, in conformità con quanto disposto all'art. 102, c. 2 Cost., che sancisce il divieto di istituire giudici straordinari o speciali, ma prevede espressamente la possibilità di istituire giudici specializzati appartenenti al sistema giudiziario ordinario.

Al primo tipo appartengono le sezioni agrarie che sono incardinate nell'ambito del tribunale e quindi dipendono sia organizzativamente che burocraticamente dall'ufficio del tribunale¹⁷⁴ e sono dunque sezioni specializzate autonome.

Al secondo tipo appartiene il tribunale per i minorenni che viene considerato un organismo specializzato "autonomo", dunque si atteggia ad ufficio giudiziario autonomo, per tre ordini di ragioni¹⁷⁵. In primo luogo il tribunale per i minorenni ha un organico autonomo rispetto a quello del tribunale civile e penale della sede giudiziaria presso cui è istituito, inoltre ha una autonomia di fondi ed infine ha una competenza territoriale diversa e più ampia di quella del tribunale ordinario¹⁷⁶. Nel caso del tribunale per i minorenni, configurandosi questo come un ufficio giudiziario autonomo, nel caso in cui una controversia, che dovrebbe essere da questo conosciuta, venga rimessa innanzi ad un

¹⁷³ In questi termini G.M.BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, Milano, 2011, p.141.

¹⁷⁴ In questo senso Cort.Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984, banca dati *Dejure*.

¹⁷⁵ In questo senso G.M.BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, cit., p. 142 ss. Il tribunale dei minorenni deve pertanto essere considerato come un ufficio giudiziario autonomo.

¹⁷⁶ Si noti che secondo T.MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Milano, 2005, p. 403, il tribunale per i minorenni sarebbe una sezione specializzata del tribunale ordinario.

altro ufficio giudiziario, si profilerà una questione di competenza in senso tecnico, che va risolta ai sensi dell'art. 38 c.p.c.

Per quanto riguarda le sezioni agrarie, queste non possono essere considerate come un ufficio giudiziario autonomo dal momento che dipendono organizzativamente e burocraticamente dall'ufficio del tribunale presso cui sono incardinate e devono essere piuttosto inquadrare come sezioni specializzate autonome. In ragione di ciò, qualche dubbio potrebbe sorgere, nel caso in cui una controversia che dovrebbe essere da queste conosciute sia proposta innanzi ad una sezione diversa dello stesso tribunale presso cui le sezioni agrarie sono incardinate, in relazione all'inquadramento della questione come una questione di competenza in senso proprio o come una questione di mero riparto interno degli affari dell'ufficio giudiziario presso cui le sezioni sono istituite.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che non si possono ravvisare questioni di competenza nei rapporti tra un ufficio giudiziario e una sua sezione anche se questa è dotata di una sua autonomia¹⁷⁷. Però, per quanto riguarda le sezioni agrarie la Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere che il rapporto tra queste sezioni e le sezioni "ordinarie" del tribunale (o della corte d'appello) vada inquadrato nell'ambito della nozione di competenza in senso tecnico. Come si può leggere in una pronuncia della Corte di Cassazione, n. 19984/04¹⁷⁸, il rapporto delle sezioni agrarie con le altre del medesimo Tribunale si connota *"nel senso di suggerire che tale rapporto si iscrive nell'ambito della nozione di competenza, in quanto*

¹⁷⁷ In questo senso Cort.Cass. 8 novembre 2002, n. 15752; Cort.Cass. 8 novembre 2002, n. 15751; Cort.Cass. 25 luglio 2002, n. 10912, banca dati *Dejure*.

¹⁷⁸ In questo senso Cort.Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984, banca dati *Dejure*.

all'unico dato contrario (e favorevole alla riconducibilità alla nozione della ripartizione interna ad un unico ufficio), rappresentato dall'essere la Sezione incardinata nell'ambito del Tribunale e, quindi, organizzativamente e burocraticamente nell'Ufficio del Tribunale, se ne contrappongono tre favorevoli, costituiti il primo dall'uso da parte del legislatore del termine competenza per individuare la potestà giurisdizionale delle Sezioni, il secondo dall'esplicito riferimento della competenza proprio alla Sezione, il terzo dall'essere la composizione della sezione del tutto peculiare, in quanto scaturente dall'apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il Tribunale e di magistrati onorari, i cd. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del Tribunale."¹⁷⁹

Nel nostro ordinamento possono rintracciarsi anche altri casi in cui determinate materie vengono conosciute da giudici che hanno delle competenze specialistiche, come nel caso della sezione lavoro¹⁸⁰ e della

¹⁷⁹ Nello stesso senso cfr. Cort.Cass. 13 marzo 2007, n. 5829, in *Giust.civ.Mass.*, 2007, p. 3; Cort.Cass. 26 luglio 2010, n. 17502, in *Giust.civ.Mass.*, 2010, 9, p. 1153; Cort.Cass. 16 luglio 2008, n. 19512, in *Giust.civ.Mass.*, 2008, 9, p.1293 cfr. anche Cort.Cass. 19 gennaio 2001, n. 736, Banca dati *Dejure*; Cort.Cass. 28 novembre 2001, n. 15151, Banca dati *Dejure*.

¹⁸⁰ L'art. 21 della l. n. 533/1973 relativamente al giudice del lavoro dispone che "Nella copertura dei posti di organico ... dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia".

sezione fallimentare¹⁸¹, che però si atteggiano a mere articolazioni organizzative dell'ufficio giudiziario presso cui sono incardinate,¹⁸² non costituendo né sezioni specializzate di uno specifico organo giudiziario, come le sezioni agrarie, né organi specializzati autonomi come il tribunale per i minorenni.

La sezione lavoro è competente per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. così come prescritto dall'art. 413, c. 1 c.p.c. secondo cui *"le controversie previste all'art 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro"*.

Per quanto riguarda la sezione fallimentare la competenza è individuata dall'art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (R.D. 267/1942 - legge fallimentare), secondo cui *"il tribunale che ha dichiarato il*

¹⁸¹ La circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012-2014 al paragrafo 41.3 stabilisce che *"nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini"* e ciò evoca una specializzazione intesa come specifica competenza professionale, in questi termini F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa e i rapporti con le "sezioni ordinarie"* in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014, par. 3.

¹⁸² Quanto ai rapporti fra tribunale e tribunale in funzione di giudice del lavoro dello stesso circondario, cfr. Cort.Cass. 23 settembre 2009, n. 20494; Cort.Cass. 1 febbraio 2001, n. 1399; Cort.Cass. 28 settembre 2000, n. 1045, banca dati *Dejure*. Quanto ai rapporti fra sezione ordinaria e sezione fallimentare del tribunale in riferimento alle azioni di cui all'art. 24 l.fall. cfr. Cort.Cass. 17 aprile 1962, n. 738; 26 aprile 1969, n. 1359; Cort.Cass. 17 novembre 1982, n. 6153; Cort.Cass. 15 marzo 1990, n. 2117; Cort.Cass. 25 marzo 1997, n. 2619; Cort.Cass. 14 giugno 2001, n. 8025; Cort.Cass. 25 luglio 2002, n. 10912; Cort.Cass. 1 aprile 2011, n. 7579, banca dati *Dejure*. In particolar modo cfr. Cort.Cass. 15 marzo 1990, n. 2117, banca dati *Dejure* secondo la quale *"con riguardo alla causa instaurata davanti al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, nell'ambito delle attribuzioni contemplate dall'art. 24 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, non spiega effetti invalidanti, sull'atto di citazione, la circostanza che si indichi il giudice adito nel Tribunale stesso, anziché nella sua sezione fallimentare, tenendo conto che questa è espressione dell'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non costituisce un ufficio autonomo, munito di propria competenza"*.

fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”.

Sebbene sia per la sezione lavoro sia per quella fallimentare si discorre di “competenza”, secondo l’orientamento unanime e consolidato della giurisprudenza di legittimità¹⁸³ questa deve essere intesa in senso atecnico dal momento che si tratta di mera ripartizione degli affari giudiziari all’interno dell’ufficio a cui la sezione lavoro e la sezione fallimentare appartengono, che non rileva sul piano della competenza.

Le sezioni specializzate per l’impresa non rientrano né nel modello del tribunale per i minorenni, né nel modello delle sezioni agrarie, né tantomeno nel modello della sezione lavoro e della sezione fallimentare, ma condividono con questi solo una serie di elementi¹⁸⁴.

In primo luogo, le sezioni specializzate per l’impresa, al pari delle sezioni agrarie sono state istituite direttamente dalla legge, a differenza della sezione lavoro e della sezione fallimentare che sono istituite con provvedimento amministrativo e non hanno rilievo esterno. Elemento in comune con le sezioni lavoro e fallimentari, invece, va rintracciato nella mancanza di membri laici che, invece, nelle sezioni agrarie affiancano i giudici togati.

Si intuisce che le sezioni specializzate per l’impresa si presentano come un modello ibrido¹⁸⁵ tra la sezione agraria e la sezione lavoro e

¹⁸³ Si veda la nota n. 9.

¹⁸⁴ In questo senso F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l’impresa e i rapporti con le “sezioni ordinarie”* in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014, par. 3.

¹⁸⁵ In questo senso L.TENAGLIA, *L’istituzione del tribunale delle imprese*, in *Corr.giu., gli speciali*, 2012, II, p. 79.

fallimentare. In merito alla *ratio* ispiratrice delle sezioni specializzate per l'impresa sembra che questa sia più vicina a quella ispiratrice delle sezioni agrarie, che furono istituite al fine di devolvere un certo tipo di controversie ad un organo giudicante che fosse tecnicamente competente ad affrontare questioni non di "mero" diritto ma che coinvolgevano anche profili prettamente tecnici, cioè un organo giudicante specializzato¹⁸⁶, piuttosto che a quella della sezione lavoro e fallimentare che invece, furono istituite non per ragioni di specializzazione in senso proprio, ma per garantire maggiore celerità nella trattazione di controversie riguardanti questioni di notevole importanza per il sistema economico¹⁸⁷.

Le difficoltà di inquadrare la natura delle sezioni specializzate per l'impresa si riflettono sul piano pratico dal momento che non è chiaro se il rapporto tra queste sezioni specializzate e le sezioni "ordinarie" dello stesso ufficio giudiziario vada inquadrato nell'ambito della nozione di competenza in senso proprio o se debba invece essere ricondotto ad una mera questione di riparto degli affari giudiziari all'interno dello stesso ufficio.

La dottrina e la giurisprudenza si sono divise.

¹⁸⁶ In questo senso M.PILLONI, *Dalle "vecchie" sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale al "nuovo" tribunale delle imprese per la competitività del processo civile*, in *Stud.jur.*, 2012, p. 1238.

¹⁸⁷ Tant'è che nei lavori delle Commissioni Mirone e Rovelli si era prevista l'attribuzione di alcune controversie in materia fallimentare, con esclusione delle competenze gestorie e della competenza a dichiarare il fallimento, ad un giudice specializzato proprio in virtù della esigenza di devolvere ad un giudice tecnicamente competente questioni che richiedono un certo grado di specializzazione anche in campo economico. Specializzazione che evidentemente si considera non garantita dai magistrati che compongono le sezioni fallimentari.

Parte della dottrina¹⁸⁸ sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità¹⁸⁹, almeno fino al 2011 quando, invero, la Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento con la sentenza del 22 novembre 2011, n. 24656¹⁹⁰, sostiene che la questione vada risolta come una questione di competenza in senso proprio.

¹⁸⁸ In questo senso I.M.PRADO, *Sezione specializzata e assegnazione della causa*, in *Dir.ind.*, 2006, p. 585; P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Soc.*, 2012, p. 824 ss., A.GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 2014, p. 95.

¹⁸⁹ In questo senso Cort.Cass. 25 settembre 2009, n. 20690, in *Dir.ind.* 2010, p. 50. e Cort.Cass 14 giugno 2010, n. 14251, *Dir. ind.*, 2011, p. 230.

¹⁹⁰ Cass. del 22 novembre 2011, n. 24656, in *Foro it*, 2012, I, p. 95.

Altra parte della dottrina¹⁹¹, con l'avallo della giurisprudenza di merito¹⁹² sostiene che la questione abbia rilievo interno, trattandosi di mero riparto delle questioni giudiziarie all'interno dell'ufficio, considerando, dunque, queste sezioni mere articolazioni interne dell'ufficio giudiziario presso cui sono incardinate.

¹⁹¹ Per la dottrina orientata in questo senso si veda G.CASABURI, *Il Giudice della proprietà industriale (ed intellettuale). Sezioni specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al Codice*, in *Riv.dir.ind.*, 2005, I, p. 201; E. RIVA CRUGNOLA, *Il Tribunale Delle Imprese*, in *Libro dell'anno del Diritto 2013 Treccani*, consultabile all'indirizzo [http://www.treccani.it/enciclopedia/il-tribunale-delle-imprese_\(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/il-tribunale-delle-imprese_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/), p. 7; U.SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur.mer.*, 2003, IV, p. 2614 ss; M.SCUFFI, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate*, in *Dir.ind.*, 2006, p. 78.

¹⁹² Trib.Milano, 13 aprile 2010, *Riv.Dir.Ind.*, 2011, p. 231 secondo cui "La distribuzione delle cause tra Tribunale ordinario e Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, nella misura in cui non sposta la competenza per territorio, coinvolge un criterio non di competenza del giudice in senso tecnico (competenza per materia), bensì di distribuzione degli affari all'interno dello stesso Tribunale, posto che la formale dichiarazione di incompetenza, ancorché con ordinanza ex art. 39 c.p.c. come novellato con legge 69/2009 comporterebbe un irragionevole appesantimento processuale, con necessità di riassunzione della causa, senza che ciò costituisca per alcuna delle parti maggiore garanzia o tutela", nello stesso senso App. Torino 14 gennaio 2009, inedita, secondo cui "...deve escludersi che il Giudice adito (nel caso: la Corte di Appello di Torino) debba dichiarare con sentenza la propria incompetenza per materia, declinando la competenza in favore della Sezione specializzata istituita presso lo stesso Ufficio. Deve invece ritenersi che in tale ipotesi il Giudice debba limitarsi a trasmettere gli atti al Presidente della Sezione specializzata costituita presso il suo stesso ufficio, in via interna e amministrativa, perché questi provveda all'assegnazione del fascicolo e alla sua successiva trattazione". Nello stesso senso cfr. Trib. Milano, 13 luglio 2006, in *Dir.ind.*, 2006, p. 582. *Contra* Trib. Venezia, 30 aprile 2008, *Foro it.* 2008, 6, p. 1733 secondo la quale "Posto che la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale o a quello stesso Tribunale in composizione ordinaria è di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario, la sezione specializzata deve dichiarare con sentenza l'incompetenza sulle domande estranee alle proprie attribuzioni, pur se rientranti nella competenza per territorio del medesimo Tribunale (nella specie, la sezione specializzata presso il Tribunale di Venezia, esclusa la connessione anche impropria tra una domanda di diffamazione ed una di nullità brevettuale, ha separato i giudizi, disponendo la prosecuzione per la seconda domanda, mentre per la prima ha pronunciato sentenza di incompetenza) e Trib. Bologna 22 giugno 2010, *Riv.Dir.Ind.*, 2011, p. 229.

A sostegno della prima opzione interpretativa militerebbero una serie di rilievi testuali oltre che sistematici. In primo luogo l'istituzione delle sezioni specializzate per l'impresa direttamente dalla legge lascerebbe intendere una simmetria con le sezioni agrarie, anch'esse istituite per legge¹⁹³, a cui, come si è detto, viene riconosciuta competenza in senso tecnico. Inoltre gli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 168/2003 attribuiscono "competenza per materia" e "competenza per territorio" specificatamente alle sezioni specializzate, sintomo della volontà del legislatore di attribuire competenza tecnica alle sezioni in questione e non all'ufficio presso cui sono incardinate¹⁹⁴. In realtà, questo elemento, può essere letto in chiave del tutto differente, così come propone parte della dottrina¹⁹⁵, nell'ottica di considerarlo come una semplice indicazione dei limiti alla competenza dell'ufficio presso cui le sezioni specializzate sono incardinate, a conoscere determinate controversie.

Ulteriore elemento a sostegno di questa opzione interpretativa andrebbe ricercato, secondo parte della dottrina¹⁹⁶, negli artt. 1-5 del

¹⁹³ L. 2 marzo 1963, n. 320.

¹⁹⁴ In questo senso P.CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., p. 825.

¹⁹⁵ Cfr. F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa e i rapporti con le "sezioni ordinarie"*, in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014, par. 3 secondo cui "Quanto, poi, all'uso da parte del legislatore del termine competenza per individuare la potestà giurisdizionale delle sezioni specializzate per l'impresa e all'espresso riferimento della competenza proprio in capo alle sezioni medesime, si tratta di indici normativi non decisivi, perché l'ordinamento, accanto ad ipotesi in cui il rapporto tra sezioni del medesimo tribunale dà luogo ad una questione di competenza - così appunto per le sezioni specializzate agrarie -, ne annovera altre in cui il rapporto tra sezioni dello stesso tribunale, pur essendo definito quale "competenza", non è regolato dalla disciplina di questa - come il rapporto tra la sezione lavoro e quella "ordinaria" e tra la sezione fallimentare e quella "ordinaria".

¹⁹⁶ A.GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, cit., p. 97.

d.lgs. n. 168/2003 che *“creano nei loro destinatari un vero e proprio diritto soggettivo processuale a che le controversie che insorgono in quelle determinate materie siano trattate e decise dalle sezioni specializzate in materia di impresa, e non da altri enti giudiziari. Diritto che può trovare adeguata tutela, giurisdizionale e non solo amministrativa, soltanto ricostruendo in termini di competenza in senso tecnico le attribuzioni di queste sezioni specializzate. Solo così, infatti, l'eventuale errore nell'applicazione di quelle disposizioni, comportante l'assegnazione di una controversia ad una sezione semplice piuttosto che alla sezione specializzata, o viceversa, può essere rilevato dalle parti nelle forme di legge, e deciso, non in via amministrativa, ma da un giudice in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 168 del 2003.”* Secondo questo orientamento, nel caso in cui una controversia, di competenza delle sezioni specializzate, individuata ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, venisse proposta innanzi ad una sezione *“ordinaria”* del medesimo ufficio giudiziario, configurandosi una questione di competenza in senso proprio, le parti potrebbero eccepire l'incompetenza della sezione *“ordinaria”* ai sensi dell'art. 38 c.p.c. Avverso il provvedimento che decide in merito all'eccezione di incompetenza potrebbe poi proporsi regolamento di competenza (necessario o facoltativo, a seconda dei casi).

Parte della dottrina ha però osservato che anche a voler seguire un'interpretazione nel senso di negare competenza in senso tecnico alle sezioni specializzate e conseguentemente negare la possibilità di sollevare un'eccezione di competenza qualora vi sia una mancata attribuzione a queste sezioni di una controversia che dovrebbe essere da queste conosciuta, le parti non potrebbero lamentare una mancata

tutela¹⁹⁷. Infatti, essendo la specializzazione dei magistrati componenti le sezioni specializzate blanda - come visto nei capitoli precedenti - non garantita da particolari titoli, ma dalla mera esperienza nella trattazione di queste materie, non sembra possibile inquadrare uno specifico pregiudizio di cui le parti potrebbero dolersi nel caso di mancata assegnazione di una controversia in cui sono coinvolte ad una sezione "ordinaria" invece che ad una sezione specializzata. Eventualmente, l'unica doglianza, che, comunque potrebbero far valere in grado d'appello, potrebbe essere relativa, nel caso in cui la controversia venisse trattata da una sezione "ordinaria", alla mancata decisione collegiale, ciò in ragione del fatto che, fuori dai casi previsti all'art. 50-bis, c. 1, n. 3 c.p.c., secondo cui *"il tribunale giudica in composizione collegiale ... nelle cause devolute alle sezioni specializzate"*, il tribunale, ai sensi dell'art. 50-ter c.p.c., giudica in composizione monocratica.

In ragione del combinato disposto degli artt. 50-bis, c. 1, n. 3 e 50-ter c.p.c., qualora una controversia di competenza delle sezioni specializzate venisse definita dalle sezioni "ordinarie" queste giudicherebbero in composizione monocratica¹⁹⁸. In ogni caso, nell'impugnazione del provvedimento emesso dalla sezione "ordinaria" dovrebbe specificarsi quale pregiudizio sia derivato dalla mancata assegnazione della causa alle sezioni specializzate, nello specifico dalla mancata decisione collegiale.

¹⁹⁷ In questo senso F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa e i rapporti con le "sezioni ordinarie"* in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014, par. 3.

¹⁹⁸ Invece, in ragione di quanto disposto dall'art. 50-bis c.p.c. se la controversia fosse stata rimessa alla cognizione delle sezioni specializzate per l'impresa la decisione sarebbe stata collegiale.

A voler seguire l'opposta chiave di lettura, che considera le sezioni specializzate per l'impresa come una mera articolazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza e inquadra la mancata attribuzione di una controversia innanzi a queste sezioni a favore delle sezioni "ordinarie" come una questione di mero riparto interno degli affari dell'ufficio giudiziario, ne consegue che, trattandosi di questione di rilievo meramente interno, sarà sufficiente, nel caso in cui una delle parti si dolga dell'errata attribuzione della controversia ad una sezione "ordinaria", sollecitare l'intervento del Presidente del tribunale affinché assegni la controversia alla sezione competente, senza necessità di riassunzione della causa e rinnovazione della fase istruttoria¹⁹⁹.

Va però osservato che la decisione relativa alla spettanza della causa ad una sezione o all'altra, avendo questa, portata ordinatoria e non decisoria, sarà revocabile.

Inoltre, non essendo le sezioni specializzate presenti in tutti i tribunali e le corti d'appello si paventava il rischio che non riconoscere a queste sezioni competenza in senso tecnico avrebbe determinato la mancanza di qualunque rimedio nel caso in cui la controversia fosse stata proposta innanzi ad un tribunale privo di sezione specializzata.

¹⁹⁹ La legge non prevede uno specifico rimedio per l'inosservanza dei criteri di ripartizione degli affari giudiziari tra le sezioni della sede principale di un ufficio giudiziario ma la lacuna può essere colmata attraverso una interpretazione analogica dell'art. 83-ter c.p.c., che disciplina il caso di inosservanza dei criteri di ripartizione degli affari giudiziari da trattarsi in composizione monocratica tra la sede principale (o le eventuali sezioni della sede principale) e le sezioni distaccate di un medesimo tribunale che va rilevata d'ufficio o su eccezione di parte, non oltre l'udienza di prima comparizione delle parti, e risolta dal Presidente del tribunale con decreto non impugnabile. Secondo un'interpretazione analogica della disposizione in esame, allo stesso modo, andrebbe trattato il caso di inosservanza dei criteri di ripartizione degli affari giudiziari tra le sezioni della sede principale di un ufficio giudiziario. In questo senso P.CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa, cit.*, p. 825.

L'osservazione non sembra tuttavia che colga nel segno, infatti, in tal caso l'eccezione di competenza potrebbe essere certamente sollevata per far valere la competenza di un diverso ufficio giudiziario, ossia quello territorialmente competente, e nessun dubbio insorgerebbe in merito all'operatività dell'art. 38 c.p.c. In questo caso non è neppure prospettabile un caso di mero riparto di affari all'interno dell'ufficio giudiziario, poiché ci si trova dinanzi ad un conflitto di competenza tra due uffici giudiziari diversi e separati, per cui si tratterà di una questione di competenza territoriale in senso proprio.

Inoltre, secondo l'orientamento della Cassazione²⁰⁰, rimasto immutato fino al 2011, l'attribuzione delle competenze del Presidente del tribunale (o della corte d'appello) al Presidente delle sezioni specializzate, per gli affari di loro competenza, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 168/2003, sarebbe sintomo del riconoscimento in capo alle

²⁰⁰ Cort.Cass. 25 settembre 2009, n. 20690, *Giur. it.*, 2010, p. 1365 ss secondo la quale *"Osserva il Collegio...che la statuizione relativa alla devoluzione (o meno) di una controversia ad una sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il tribunale integra una questione di competenza. In tal senso depongono univocamente infatti: a) la formulazione, per la parte di interesse, adottata dal legislatore nel delineare i compiti assegnati alle sezioni ed ai relativi presidenti (formulazione d'altro canto reiterata nella stesura della relazione al decreto legislativo in questione), espressamente attribuiti sotto il profilo della competenza (segnatamente artt. 3, 4, 5 e rispettive rubriche)"* Approda allo stesso risultato Cort.Cass. 14 giugno 2010, n. 14251, *Dir. ind.*, 2011, p. 230 secondo la quale *"La competenza delle sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all'art. 134 d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti titolati, dovendo siffatta esclusione ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle progettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale, e restando così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, da valutarsi, quindi, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza, tale da giustificare la competenza generalizzata delle sezioni specializzate."*

sezioni specializzate di un'autonoma potestà giurisdizionale, e di conseguenza andrebbe a queste riconosciuta competenza "tecnica".

Sempre secondo la S.C.²⁰¹ militerebbe a favore di questa opzione interpretativa anche la circostanza che *"la ratio del provvedimento normativo istitutivo delle sezioni specializzate, motivato dalla complessità delle controversie che possono insorgere in questa materia e dalla necessità designare quali componenti magistrati dotati di specifiche competenze in materia"*, sarebbe analoga *"alla motivazione posta a base della istituzione delle sezioni specializzate agrarie"* in merito alle quali - come si è visto - *"questa Corte aveva già avuto modo di affermare esplicitamente che la questione di ripartizione di affari fra sezioni specializzate agrarie ed il diverso giudice territorialmente competente deve essere configurata come di competenza (C. 04/19984)"*.

Altri sono gli elementi che hanno spinto la dottrina e la giurisprudenza di merito a negare competenza in senso tecnico alle sezioni specializzate.

Primo fra tutti la mancanza di qualsiasi peculiarità organizzativa o costitutiva²⁰². L'unico elemento che dovrebbe caratterizzare la composizione delle sezioni specializzate è la scelta dei giudici che devono comporre tra i *"magistrati dotati di specifiche competenze"*

²⁰¹ Cort.Cass. 25 settembre 2009, n. 20690.

²⁰² In questo senso M.PILLONI, *Dalle "vecchie" sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale al "nuovo" tribunale delle imprese per la competitività del processo civile, cit.*, p. 1239.

come stabilito dall'art. 2, c. 1 del d.lgs. 168/2003²⁰³. La specializzazione richiesta, però, come osservato nei capitoli precedenti, è "debole", non essendo garantita da particolari titoli acquistati dai magistrati, bensì dalla loro esperienza con le materie di competenza delle sezioni specializzate, si tratta dunque di una specializzazione blanda. La composizione delle sezioni specializzate, pertanto, non sarà differente da quella delle sezioni "ordinarie".

Inoltre, come previsto dall'art. 1, c. 1 del d.lgs. 168/2003, l'istituzione di queste sezioni deve avvenire *"senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche"* e quest'ultima prescrizione è anche ribadita dal c. 1-bis. In ragione di ciò, è evidente che i magistrati delle sezioni specializzate sono quelli già appartenenti alla dotazione organica degli uffici giudiziari, presso cui le sezioni sono incardinate; peraltro, non essendo previsto un organico autonomo ed aggiuntivo, la ripartizione dell'organico esistente avverrà secondo i canonici criteri tabellari²⁰⁴, sicché la sezione dovrà necessariamente intendersi come mera articolazione interna dell'ufficio²⁰⁵.

Pertanto non sembra possibile trovare dei punti di discontinuità tra le sezioni specializzate e le sezioni "ordinarie" dal momento che sia dal

²⁰³ Inoltre secondo App.Torino 14 gennaio 2009, inedita *"l'art. 2, comma 1, ultimo inciso, (...) recita "scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze" prospettando peraltro solo un criterio attitudinale preferenziale da privilegiare in sede di selezione dell'organico, a cura del Capo dell'ufficio, e non un presupposto di valida costituzione dell'organo (non essendo, fra l'altro, stati previsti né un concorso su base nazionale, né, anche solo, strumenti straordinari per l'integrazione degli organici carenti di esperienze professionali specifiche)."*

²⁰⁴ Più ampiamente sul progetto tabellare cap. 2 parr. 2.1 e 2.2.

²⁰⁵ In questo senso L.TENAGLIA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., p. 79.

punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista del rito²⁰⁶ non vi sono differenze. L'unica differenza, in punto di rito, può essere semmai rintracciata nella designazione del giudice istruttore, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 168-*bis* c.p.c. e 5 d.lgs. 168/2003, verrà effettuata dal Presidente della sezione specializzata²⁰⁷.

Inoltre la Corte di Cassazione, con la sua ultima pronuncia del 22 novembre 2011, n. 24656²⁰⁸ ha abbandonato l'indirizzo espresso con le pronunce del 25 settembre 2009, n. 20960²⁰⁹ e del 14 giugno 2010, n. 14251²¹⁰, che riconosceva in capo alle sezioni specializzate competenza in senso tecnico, per abbracciare un indirizzo differente secondo cui *"la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio"*.

Nella motivazione è possibile leggere che l'elemento decisivo che porta ad una conclusione nel senso di riconoscere competenza in senso proprio alle sezioni specializzate deve rintracciarsi nell'art. 2, c. 2, d.lgs. n.168/2003 che stabilisce che *"ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del Tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non*

²⁰⁶ Si consideri che se i cc.dd. *riti societari* non fossero stati soppressi, buona parte della materia societaria elencata all'art. 3 del d.lgs. 168/2003 sarebbe stata soggetta a questi particolari riti.

²⁰⁷ In questo senso A.GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, cit., p. 96.

²⁰⁸ Cass. del 22 novembre 2011, n. 24656, in *Foro it*, 2012, I, p. 95.

²⁰⁹ Cort.Cass. 25 settembre 2009, n. 20690, *Giur. it.*, 2010, p. 1365 ss.

²¹⁰ Cort.Cass. 14 giugno 2010, n. 14251, *Dir. ind.*, 2011, p. 230.

comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale". Secondo la Suprema Corte, la previsione di una competenza mista sarebbe espressione inequivocabile della mancanza da parte delle sezioni specializzate "di una propria autonoma competenza nei riguardi dell'articolazione dell'ufficio giudiziario cui appartengono".

Questo rilievo, però, secondo parte della dottrina²¹¹, non può essere considerato determinante perché anche nel caso delle sezioni agrarie, della cui competenza in senso tecnico non si discute, ai magistrati che le compongono, possono essere assegnati anche processi diversi da quelli di competenza di queste sezioni.

L'unico dato certo, al di là delle considerazioni appena fatte, è l'impossibilità, attraverso una lettura del dato normativo, di inquadrare in maniera incontestabile il rapporto delle sezioni specializzate per l'impresa con le sezioni "ordinarie".

Al fine di individuare la chiave di lettura da preferire non si può fare a meno, allora, di considerare le conseguenze a cui si addiverrebbe a voler seguire le due vie interpretative proposte da dottrina e giurisprudenza.

Se si seguisse la tesi che considera le sezioni specializzate dotate di competenza in senso tecnico, nel caso in cui una delle parti si dolesse della erronea o mancata attribuzione della controversia alle sezioni in questione, potrebbe eccepire un difetto di competenza ed opererebbe dunque l'art. 38 c.p.c.; contro il provvedimento che abbia deciso sull'eccezione potrebbe proporsi, eventualmente, un regolamento di

²¹¹ Cfr. P.CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa, cit.*, p.826.

competenza²¹². Secondo parte della dottrina, questa sarebbe l'unica strada percorribile per garantire tutela giurisdizionale al diritto soggettivo processuale²¹³, garantito dagli artt. 1 - 5 del d.lgs. 168/2003, a che le controversie di competenza delle sezioni specializzate vengano trattate da un giudice specializzato che abbia le capacità tecnico-giuridiche idonee ad affrontare questioni che richiedono un certo grado di specializzazione. Ma non è questo un rilievo determinante, dal momento che ci troviamo sempre innanzi ad un caso di specializzazione blanda, come abbiamo già osservato.

È però difficile ipotizzare - come già visto - che la trattazione di una controversia, pur di competenza delle sezioni specializzate, da parte di un magistrato di una sezione ordinaria (dal momento che le sezioni "ordinarie" giudicano tendenzialmente in composizione monocratica), possa in qualche modo recare pregiudizio alle parti. Il pericolo reale, invece, riguarda il rischio di una durata eccessiva del processo.

La *ratio* ispiratrice dell'istituzione delle sezioni specializzate era proprio quella di garantire celerità e certezza nella definizione di controversie in materie che sono al centro della vita economica del paese. Inoltre la ragionevole durata del processo è un valore costituzionalmente garantito dall'art. 111 Cost²¹⁴.

²¹² Seguendo questa interpretazione si corre il rischio che un'eventuale mancata tempestiva proposizione dell'eccezione di incompetenza unitamente al mancato rilievo officioso, implica il consolidamento della errata competenza in capo alla sezione ordinaria o specializzata.

²¹³ In questo senso A.GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, cit., p. 97.

²¹⁴ In questo senso L.DI MAJO, *Tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate. Questione di competenza o mera ripartizione delle funzioni?*, consultabile all'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36181-tra-sezioni-ordinarie-e-sezioni-specializzate>, p. 3.

La possibilità di eccepire l'incompetenza della sezione "ordinaria" a favore della sezione specializzata determina per la parte insoddisfatta dalla decisione in merito all'eccezione, la facoltà di impugnare il provvedimento con regolamento di competenza, con il reale rischio che i tempi di definizione della controversia si allunghino e non di poco.

Inoltre, bisogna osservare che essendo incerti i confini delle competenze per materia delle sezioni in questione²¹⁵, moltissime saranno le possibili impugnazioni con regolamento di competenza che verranno proposte, generando un considerevole carico di lavoro per la Suprema Corte²¹⁶.

Sulla base di queste considerazioni, sembra dunque preferibile, propendere per una lettura che consideri l'attribuzione delle controversie alle sezioni specializzate per l'impresa come una mera questione di riparto interno degli affari giurisdizionali dell'ufficio e non come una questione di competenza in senso tecnico, che andrà dunque risolta sul piano amministrativo, sollecitando l'intervento del Presidente del tribunale affinché assegni la controversia alla sezione competente, senza necessità di riassunzione della causa e rinnovazione della fase istruttoria. Questa, infatti, è l'unica via percorribile per non appesantire ulteriormente la macchina giudiziaria e per garantire celerità alla

²¹⁵ Più diffusamente sulla competenza per materia cap. 2, par. 4 ss.

²¹⁶ Secondo M.TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate d'impresa*, in *Corr.giur.*, 2012 p. 1118, che ha commentato in senso critico, il mutato orientamento della Suprema Corte, dopo la sentenza 24656/2011, questo sarebbe giustificabile alla luce di un intervento dei giudici di legittimità volto ad evitare il moltiplicarsi dei regolamenti di competenza.

definizione delle controversie nel rispetto del dettato costituzionale di cui all'art. 111²¹⁷.

La qualificazione del rapporto tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie in termini di mero riparto interno degli affari giurisdizionali, per i rilievi di cui sopra, sembra essere la più rispettosa della *ratio* che ha ispirato l'istituzione delle sezioni specializzate e, ad avviso di chi scrive, anche in considerazione dell'assenza di dati normativi ostativi, essa appare preferibile.

3. La competenza per connessione e il cumulo di cause. La realizzazione del *simultaneus processus*.

Il legislatore, devolvendo alla competenza delle sezioni specializzate per l'impresa una serie di controversie la cui definizione richiede un certo grado di specializzazione, garantita, quest'ultima, anche da conoscenze tecniche extragiuridiche attinenti al mondo dell'economia, della finanza e del commercio, aveva come obiettivo quello di una celere trattazione delle stesse.

Se è vero che la "*ragionevole durata*" del processo, come prescritto dal dettato costituzionale all'art. 111, dovrebbe essere garantita rispetto a qualsiasi controversia, tale esigenza diventa ancor più pressante nel caso delle controversie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate. Infatti, un mercato in costante cambiamento, dove il fattore

²¹⁷ In questo senso anche App.Torino 14 gennaio 2009, inedita, secondo cui "*sarebbe invero paradossale che una normativa dichiaratamente orientata ad "assicurare una più rapida ed efficace definizione" di certi procedimenti giudiziari finisca con il creare ulteriori appesantimenti e complicazioni procedurali, quali quelli derivanti dalla necessità di risolvere con sentenza di incompetenza i dubbi circa l'assegnazione del fascicolo ad una piuttosto che ad altra sezione dello stesso ufficio*".

tempo è determinante, non può essere ingessato dalle lungaggini di un sistema giudiziario incapace di rispondere in maniera tempestiva alle esigenze di chi ci si rivolge. Di queste esigenze era ben consapevole il legislatore che ha cercato di tenerne conto attraverso una norma contenuta all'art. 3, c. 3 del d.lgs. 168/2003²¹⁸, che prevede la competenza delle sezioni specializzate anche per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi precedenti. Il fine della disposizione in esame è, evidentemente, quello di attrarre nella competenza del giudice specializzato tutte le questioni che in qualche modo siano connesse con quelle ad esso già attribuite *ex lege*, al fine di garantire un effettivo grado di omogeneità delle decisioni ed evitare pericolose disarmonie, e per imprimere velocità nella decisione mediante la trattazione unitaria di più cause connesse.

L'art. 3, c. 3 del d.lgs. n. 168/2003 dispone che *"Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2"*, senza null'altro specificare.

Come parte della dottrina ha avuto modo di osservare, data la scarna formulazione della norma, si pongono già a prima vista due

²¹⁸ Parte della dottrina ha fatto notare come questa disposizione, *prima facie*, potrebbe apparire superflua dal momento che il codice di procedura civile già prevede e disciplina i casi in cui sia possibile una modifica di competenza per ragioni di connessione. In ragione di ciò, alla disposizione, che non va considerata una superfetazione normativa, deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, che si può rintracciare nel fatto che questa attribuisce una competenza esclusiva di carattere inderogabile alle sezioni specializzate per le cause connesse ai sensi dell'art. 3, c. 3, in questo senso M.TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate d'impresa*, cit., p. 1122.

problemi interpretativi²¹⁹. In primo luogo, si devono individuare i tipi di connessione tra procedimenti da considerare ricompresi nella formula "*ragioni di connessione*", ed in secondo luogo vanno individuati "*i limiti della vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa*"²²⁰.

Un'interpretazione troppo ampia, che ricompreda anche i casi di connessione debole, potrebbe determinare un inconveniente di non poco conto, infatti, le sezioni specializzate si vedrebbero attribuire una quantità ingente di cause e procedimenti che non richiedono una particolare specializzazione dell'organo giudicante, e ciò a tutto svantaggio della celerità nella definizione delle controversie, dunque in contrasto con la stessa ragion d'essere di queste sezioni. Un'attenta analisi ed una meditata interpretazione della norma posta dall'art. 3, c. 3 è necessaria al fine di evitare di frustrare quelle che erano le intenzioni del legislatore.

I tipi di connessione, che il nostro ordinamento conosce, possono essere così individuati²²¹:

- connessione oggettiva propria di cui all'art. 103, c. 1, prima parte, c.p.c., che è un'ipotesi di connessione forte per oggetto o per titolo;

²¹⁹ Si ricordi che la Commissione giustizia della Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 2012 aveva approvato un parere sul decreto "liberalizzazioni" (Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1) e in relazione all'art. 2, relativo al tribunale delle imprese, aveva proposto, tra le altre cose, la soppressione dell'art. 3, c. 3 del d.lgs. n. 168/2003 introdotto dall'art.2, c. 1, lett. d) a causa della sua eccessiva indeterminatezza, cfr. L.TENAGLIA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., p. 81. Tale disposizione, fu oggetto di una richiesta di soppressione, in sede parlamentare, ma fu assorbita dalla fiducia chiesta ed ottenuta dal Governo.

²²⁰ In questi termini P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., p. 823.

²²¹ Per un'ampia trattazione dei casi di connessione si veda, in generale, N.PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2013, p. 86.

- connessione oggettiva impropria di cui all'art. 103, c. 1, ultima parte, che è un'ipotesi di connessione debole e si realizza nel caso di mera identità di questioni di fatto o di diritto da risolvere;

- connessione derivante da un nesso di pregiudizialità tra rapporti giuridici, che è un caso di connessione forte, di cui agli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 c.p.c.;

- connessione soggettiva, che è un caso di connessione debole, di cui all'art. 104, c. 1, c.p.c., nel caso in cui vengano proposte più domande contro la stessa parte.

Tutti questi casi di connessione sono finalizzati alla realizzazione del *simultaneus processus*.

Per quanto concerne la portata della formula "*ragioni di connessione*" di cui all'art. 3, c. 3, in dottrina si sono prospettate tre possibili soluzioni interpretative al fine di individuare i tipi di connessione tra procedimenti a cui la disposizione in questione fa riferimento. Non sembrano esserci dubbi, invece, circa l'inquadramento della disposizione in questione come uno speciale criterio inderogabile di attribuzione della competenza per materia, e non come un'eventuale deroga agli ordinari criteri di attribuzione della competenza²²². Pertanto, per quanto concerne i limiti della competenza per connessione delle sezioni specializzate in materia d'impresa, dottrina e giurisprudenza²²³

²²² In questo senso P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., p. 822, G.CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Dir.Ind.*, 2012, 6, p.525, M.TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate d'impresa*, cit., p. 1123.

²²³ Per la dottrina si veda P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., p. 823, per la giurisprudenza, da ultimo, Trib. Verona 10 dicembre 2012, in *Società*, 2013, p. 348 ha esplicitamente riconosciuto che "*la ragione di connessione è stata così individuata dal legislatore come uno speciale criterio inderogabile di attribuzione della competenza per materia*".

sembrano essere concordi nel ritenere che la *vis attractiva* di questa competenza debba prevalere su tutti i criteri attributivi di competenza per materia o territorio in forza dei quali le controversie che presentino ragioni di connessione ai sensi dell'art. 3, c. 3, d.lgs. 168/2003 dovrebbero essere trattate da altri giudici, e sia invece destinata a cedere solo nei casi di competenza funzionale, come ad esempio nel caso di dichiarazione di fallimento da parte del tribunale fallimentare.

Secondo parte della dottrina²²⁴ ci si dovrebbe attenere al dato letterale, per cui la formula "*ragioni di connessione*", non meglio specificata, contenuta nella disposizione in esame, sarebbe indicativa della volontà del legislatore di ricomprendere, al suo interno, tutti i tipi di connessione conosciuti dal nostro ordinamento, sia forte che debole, dunque sia i casi di connessione oggettiva, propria²²⁵ ed impropria²²⁶, sia i casi di connessione soggettiva²²⁷.

²²⁴ In questo senso M.A.LUORIO, *Il Tribunale delle imprese*, consultabile all'indirizzo http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=501, p. 9 ss. Inoltre, secondo l'Autore "i discorsi sulla natura della connessione hanno un senso quando la connessione, e tramite essa il giudice competente, è determinata da relazioni tra cause. In questo caso, la relazione è tra giudici, e si intende far prevalere la competenza del Tribunale delle Imprese in ogni caso" p. 12, pertanto sarebbe inutile interrogarsi sul tipo di connessione a cui l'art. 3, c. 3 fa riferimento dal momento che le sezioni specializzate non possono cedere competenza per connessione e il *simultaneus processus* deve sempre realizzarsi a prescindere dalla natura della connessione, debole o forte che sia. Sempre secondo l'Autore si realizzerebbe "la stessa situazione che avviene nei rapporti tra giudice professionale e giudice di pace ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40, c.p.c. In tale ipotesi, per come è sempre stata letta la disposizione la connessione, anche forte, non può spogliare il Giudice togato a favore del Giudice di pace, ma avviene sempre il contrario" p. 13.

²²⁵ Dunque sia i casi di connessione previsti dagli artt. 31-36 c.p.c. sia il caso di connessione previsto dall'art. 103, c. 1, prima parte.

²²⁶ Di cui all'art. 103, c. 1, ultima parte, c.p.c.

²²⁷ Di cui all'art. 104, c. 1 c.p.c.

Una ricostruzione interpretativa orientata a ricomprendere nella formula *"ragioni di connessione"* tutti i tipi di connessione, fa, però, sorgere forti dubbi proprio in merito all'opportunità di ricomprendere anche i casi di connessione soggettiva di cui all'art. 104, c. 1, c.p.c. e ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, rimettere alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie soggettivamente connesse, ai sensi dell'art. 104, c. 1, c.p.c., con quelle che a queste sezioni già sono attribuite *ex lege*, significherebbe appesantirne eccessivamente il carico di lavoro, e ciò a tutto rischio di incidere negativamente sulla celerità nella definizione delle controversie.

In secondo luogo, nel caso di controversie connesse ai sensi dell'art. 104, c. 1, c.p.c., secondo cui *"contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse(...)"*, alla cognizione delle sezioni specializzate potrebbero essere rimesse controversie che nulla hanno a che vedere con le materie in cui i giudici di queste sezioni sono specializzati, e che, dunque, non necessiterebbero di una trattazione da parte di un organo istituito appositamente per conoscere questioni che richiedono un certo grado di specializzazione nelle materie economiche, commerciali e finanziarie. Ciò determinerebbe solo un aggravio del carico di lavoro di queste sezioni, per di più, non controbilanciato da nessun effetto positivo, dal momento che le cause connesse ex art. 104, c. 1, c.p.c. potrebbero non aver bisogno di essere trattate da parte di un organo giudicante specializzato e ben potrebbero essere trattate da un giudice "non specializzato" senza che ciò determini alcun pregiudizio nella loro definizione, ed anzi, ciò genererebbe solo un effetto deflativo, alleggerendo il carico di lavoro delle sezioni specializzate.

Non sembra, dunque, che vi possano essere valide ragioni a sostegno di questa chiave di lettura, sia in considerazione del fatto che il dato normativo è privo di indici determinanti in questo senso, sia in ragione del fatto che sembra porsi, in relazione agli effetti che determinerebbe, in contrasto con le finalità - di celerità e certezza nella definizione delle controversie - che con l'istituzione di queste sezioni specializzate il legislatore si è prefissato, pertanto, sembra, a parere di chi scrive, che questa ricostruzione interpretativa vada scartata.

Escludendo questa prima via interpretativa, possono prospettarsi le rimanenti due.

Secondo il primo indirizzo interpretativo, la formula "*ragioni di connessione*" farebbe riferimento ai casi di connessione oggettiva propria ed impropria, di cui, rispettivamente agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 103, c. 1, prima parte e all'art. 103, c. 1, ultima parte c.p.c.

Secondo l'altro indirizzo interpretativo²²⁸, dovrebbe farsi riferimento oltre che al caso di connessione derivante da un nesso di pregiudizialità tra rapporti giuridici, anche al caso di connessione oggettiva ma solo in senso proprio, di cui all'art. 103, c. 1, prima parte, c.p.c.

²²⁸ Indirizzo interpretativo fatto proprio dalla giurisprudenza di merito, in questo senso Trib. Verona 10 dicembre 2012, in *Società*, 2013, p. 348. Anche parte della dottrina aderisce a questo indirizzo, cfr. S.CAPORUSSO, *La c.d novità del Tribunale delle imprese*, in www.personaemercato.it, p. 153 secondo cui alle sezioni specializzate non competerebbero i casi in cui si tratti di connessione oggettiva impropria, di cui all'art. 103, c. 1, ultima parte, c.p.c. o meramente soggettiva di cui all'art. 104, c.p.c. dal momento che i tali casi il cumulo sarebbe meramente opzionale ed inoltre non sarebbe ammessa deroga ai criteri di competenza per materia.

La prima via interpretativa è sostenuta da una parte della dottrina²²⁹ la quale ritiene che la chiave di lettura dell'art. 3, c. 3 d.lgs. n. 168/2003 vada individuata nell'art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (d.lgs. n. 30/2005 - codice della proprietà industriale).

L'art. 134, c. 1, lett. a), ultima parte, nel rimettere alla cognizione delle sezioni specializzate *"i procedimenti giudiziari (...) in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria"*, fa riferimento a tutti i casi di connessione oggettiva, propria²³⁰ ed impropria²³¹, escludendo i casi di connessione meramente soggettiva²³². Alla formula *"ragioni di connessione"* di cui all'art. 3, c. 3 d.lgs. n. 168/2003 andrebbe quindi riconosciuta *"la medesima latitudine di quella utilizzata nell'art. 134, c. 1, lett. a), c.p.i - controversie "che presentano ragioni di connessione anche impropria"- evocativa cioè di ogni tipo di connessione oggettiva, vuoi quella propria vuoi quella impropria, con*

²²⁹ In questo senso F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa e i rapporti con le "sezioni ordinarie"*, in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014, par. 1. A.GIUSSANI, *L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa*, cit., p. 4 A sostegno di una chiave di lettura dell'art. 3, c. 3 del d.lgs. 168/2003 nel senso di considerare compresi nelle "ragioni di connessione" anche i casi di connessione oggettiva in senso improprio si veda anche P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., p. 823. Nutre qualche dubbio in merito ad un'interpretazione in questo senso A.MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e 2012*, consultabile all'indirizzo <http://www.judicium.it/admin/saggi/282/Motto.pdf>, p. 29.

²³⁰ Dunque sia i casi di connessione previsti dagli artt. 31-36 c.p.c. sia il caso di connessione previsto dall'art. 103, c. 1, prima parte.

²³¹ Viene considerato anche il caso di connessione oggettiva impropria di cui all'art. 103, c. 1, ultima parte, c.p.c.

²³² Di cui all'art. 104, c. 1 c.p.c.

*esclusione della connessione meramente soggettiva*²³³. Questa ricostruzione interpretativa che si muove sul presupposto che l'art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 30/2005 sia la chiave di lettura dell'art. 3, c. 3 d.lgs. n. 168/2003, a parere della dottrina che avalla questa ricostruzione, sarebbe coerente con la scelta del legislatore del 2012 di aver operato una riforma intesa a modificare e potenziare le precedenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, dunque, mantenendo con queste un rapporto di continuità²³⁴.

A voler seguire questa via interpretativa le sezioni specializzate per l'impresa, ai sensi dell'art. 3, c. 3 d.lgs. n.168/2003, saranno competenti per tutti i procedimenti oggettivamente connessi, in senso proprio ed improprio, con quelli già rientranti nella loro sfera di competenza ai sensi dell'art. 3, cc. 1 e 2, con esclusione di quelli che vantino ragioni di connessione meramente soggettiva. Stretta conseguenza di questa chiave di lettura, che attribuisce alla formula "*ragioni di connessione*" di cui all'art. 3, c. 3 d.lgs. n.168/2003 la medesima portata applicativa di quella contenuta nell'art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs. 30/2005 è la tacita abrogazione di questa disposizione nella parte in cui rimette alla cognizione delle sezioni specializzate i procedimenti giudiziari "*in*

²³³ In questi termini F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa e i rapporti con le "sezioni ordinarie"*, in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014, par. 1.

²³⁴ In questo senso F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa e i rapporti con le "sezioni ordinarie"*, in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014, par. 1 che richiama la Relazione illustrativa al d.l. n.1/2012, secondo cui l'intervento legislativo è volto ad "ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, al fine di istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa, a cui affidare la trattazione di quelle controversie in cui - tenuto conto dell'elevato tasso tecnico della materia - è maggiormente sentita l'esigenza della specializzazione del giudice".

materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate” dal momento che questa fattispecie risulta già essere regolata dalla norma rinviante, ossia dall’art. 3, c. 3²³⁵.

Secondo l’ultima chiave di lettura prospettata dalla dottrina²³⁶ a cui ha aderito anche la giurisprudenza di merito²³⁷, la formula “*ragioni di connessione*” andrebbe letta in chiave più rigida, escludendo sia i casi di connessione soggettiva che i casi di connessione oggettiva impropria.

Punto di partenza di questo indirizzo interpretativo sarebbe proprio l’art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs 30/2005. L’argomentazione si svilupperebbe basandosi sull’assunto che “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”, pertanto, così come il legislatore, all’art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs 30/2005, ha specificatamente indicato anche i casi di connessione oggettiva impropria, se avesse voluto ricomprendere nella portata dell’art. 3, c. 3 d.lgs. 168/2003 anche i casi di connessione oggettiva impropria lo avrebbe dovuto fare esplicitamente.

Inoltre, la dottrina che propende per questa tesi sostiene che questa sarebbe avvalorata dal fatto che il “prototipo normativo” a cui il legislatore ha fatto riferimento nel delineare la competenza delle sezioni specializzate sarebbe stato l’art. 1, c. 1 d.lgs. 5/2003, il quale disponeva l’estensione dei cc.dd. *riti societari* alle controversie “*connesse a norma*

²³⁵ In questo senso F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l’impresa e i rapporti con le “sezioni ordinarie”*, in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014, par. 1.

²³⁶ In questo senso A.GRAZIOSI, *Dall’arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, cit., p. 98 secondo cui “*il dettato del menzionato art. 3, comma 3, pur nella sua obbiettiva atecnicità, sembrerebbe far riferimento solo a “ragioni di connessione” propriamente dette*”.

²³⁷ Trib. Verona 10 dicembre 2012, in *Società*, 2013, p. 348.

degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile" a quelle espressamente assoggettate a tali riti. Con ciò sarebbe da escludersi la connessione oggettiva impropria e quella meramente soggettiva dall'ambito di operatività dell'art 3, c. 3 d.lgs. 168/2003.

Si osserva però che utilizzare come "chiave di lettura", per individuare i confini di operatività dell'art. 3, c. 3, una disposizione dettata per fattispecie completamente diverse da quelle in esame, non è un'operazione corretta²³⁸. Il rischio che si annida, a voler seguire questo indirizzo interpretativo, è di natura sistematica, giacchè non viene operato nessun coordinamento tra l'art. 3, c. 3 d.lgs. 168/2003 e l'art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs 30/2005, e ciò determina *"una sfasatura tra la competenza per connessione prevista dall'art. 3, c. 3 (del d.lgs. 168/2003) in via generale, ma in realtà con riferimento ai procedimenti societari (e di appalto pubblico) (e andrebbe aggiunto in materia di antitrust nazionale ed europeo oltre che in materia di diritto d'autore), e quella più ampia, relativa ai procedimenti industrialistici"*²³⁹.

Secondo questa chiave di lettura l'art. 3, c. 3 d.lgs. 168/2003 detterebbe un criterio di attribuzione di competenza per ragioni di connessione, di portata più limitata, facente riferimento ai soli casi di connessione oggettiva propria, di cui agli artt. 103, c. 1, prima parte e

²³⁸ Per questi rilievi cfr. F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa e i rapporti con le "sezioni ordinarie"*, in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014, par. 1.

²³⁹ In questi termini G.CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Dir.Ind.*, 2012, 6, p.525. Nello stesso senso M.A.IUORIO, *Il Tribunale delle imprese*, consultabile all'indirizzo http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=501, p. 10 secondo cui *"l'art. 134 c.p.i., richiamato dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.l. 1 del 2012, a sua volta al comma 1, lett. a), attrae alla competenza del Tribunale d'impresa le controversie "che presentano ragioni di connessione anche impropria" con quelle industrialistiche. Sussiste, quindi, una divergenza tra le competenze per connessione previste dall'art. 3 cit. e quella, più ampia, relativa ai procedimenti industrialistici."*

31, 32, 33, 34, 35 e 36 c.p.c. operante per le controversie che siano connesse con le controversie attribuite alla competenza (per materia) delle sezioni specializzate ex art. 3, c. 1, lett. b), c), e d) e c. 2 del d.lgs. 168/2003 (ossia per le controversie in materia di diritto d'autore, in tema di violazioni della disciplina *antitrust* nazionale ed europea, in materia "societaria" e di contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria, con la sola esclusione della materia del diritto industriale). Invece, l'art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs 30/2005 detterebbe un criterio di attribuzione di competenza per ragioni di connessione di più ampia portata, facente riferimento anche ai casi di connessione oggettiva impropria, operante in ragione del rinvio fatto dall'art. 3, c. 1, lett. a) d.lgs. 168/2003 all'art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs 30/2005 solo per le controversie che siano connesse con controversie in materia di diritto industriale²⁴⁰.

In considerazione delle osservazioni fatte in merito alle tre diverse chiavi di lettura proposte dalla dottrina, circa la portata da attribuire alla formula "*ragioni di connessione*" di cui all'art. 3, c. 3 d.lgs. 168/2003, sembra opportuno ribadire che sia la prima chiave di lettura, che vorrebbe attribuirle una portata tanto ampia da ricomprendere anche i

²⁴⁰ Cfr. M.A.IUORIO, *Il Tribunale delle imprese*, consultabile all'indirizzo http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=501, p. 12 secondo cui a voler aderire a questo indirizzo interpretativo "si potrà ipotizzare il caso in cui il Tribunale delle imprese sarà competente, in forza del rinvio all'art. 134 c.p.i., per le domanda connesse alla principale ai sensi degli artt. 33 e 103, comma 1, c.p.c., quando, ad esempio, sulla base degli stessi fatti costitutivi è richiesto il risarcimento di diverse voci di danno (domanda risarcitoria per violazione della proprietà industriale e domanda risarcitoria da danno esistenziale), ovvero in forza di qualificazioni giuridiche diverse le stesse condotte sono poste a fondamento della richiesta risarcitoria dello stesso danno (domanda risarcitoria per violazione della proprietà industriale e domanda risarcitoria per violazione del vincolo contrattuale). Gli esempi appena avanzati sono ipotesi in cui le diverse domande proposte sono connesse tra loro, in alcuni casi per titolo e in altri per oggetto o comunque per questioni che devono essere affrontate congiuntamente, che rientrano nella competenza delle sezioni specializzate di impresa in forza del richiamo all'art. 134 c.p.i., ma che non sarebbero prospettabili laddove il Tribunale fosse adito in ragione di una diversa materia, per esempio quella societaria."

casi di connessione soggettiva, sia l'ultima chiave di lettura che non operando nessun coordinamento tra l'art. 3, c. 3 d.lgs. 168/2003 e l'art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs 30/2005 determina, come appena visto, il rischio di disarmonie sistematiche, sembrerebbero da escludere.

Per queste ragioni e in ragione della necessità di seguire una via interpretativa che non sia foriera di incoerenze sistematiche, a parere di chi scrive, la via interpretativa da preferire è la seconda, ossia quella che individua la chiave di lettura dell'art. 3, c. 3 d.lgs. n. 168/2003 nell'art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, attribuisce alla formula "*ragioni di connessione*" di cui all'art. 3, c. 3 d.lgs. n.168/2003 la medesima portata applicativa di quella contenuta nell'art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs 30/2005 e determina la tacita abrogazione di quest'ultimo articolo nella parte in cui rimette alla cognizione delle sezioni specializzate i procedimenti giudiziari "*in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate*", dal momento che questa fattispecie risulta già essere regolata dalla norma rinviante, ossia dall'art. 3, c. 3. La soluzione prospettata, attraverso un coordinamento delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 3 d.lgs. 168/2003 e all'art. 134, c. 1, lett. a) d.lgs 30/2005, sembra l'unica in grado di evitare disarmonie sistematiche.

Per quanto riguarda la realizzazione del *simultaneus processus*, è necessario proporre le cause che presentino ragioni di connessione cumulativamente, avanti alla sezione specializzata per l'impresa territorialmente competente. Qualora ciò non avvenga non deve considerarsi preclusa la possibilità di riunire le cause che presentino ragioni di connessione.

Due sono le ipotesi prospettabili, a seconda che la causa già di competenza delle sezioni specializzate, in ragione dei criteri stabiliti

dall'art. 3, cc. 1 e 2 d.lgs. 168/2003 e innanzi a queste pendente, sia connessa con una causa ai sensi dell'art. 3, c. 3 d.lgs. 168/2003, proposta presso un ufficio giudiziario differente rispetto a quello presso cui le sezioni specializzate sono incardinate, oppure, presso una sezione "ordinaria" dello stesso ufficio giudiziario presso cui sono istituite le sezioni specializzate per l'impresa.

Nel primo caso, data l'identità di *ratio*²⁴¹, la questione andrà risolta ai sensi dell'art. 40, c. 7 c.p.c. che disciplina il rapporto tra il giudice di pace ed il giudice togato, cioè tra uffici giudiziari differenti. Il giudice, presso cui è stata proposta la causa connessa con quella di competenza delle sezioni specializzate, ai sensi dell'art. 3, c. 3 d.lgs. 168/2003, dovrà pronunciare, anche d'ufficio, la connessione a favore delle sezioni specializzate con ordinanza, stabilendo il termine perentorio per la riassunzione della causa. Dovrà, in ogni caso, essere rispettato il limite temporale imposto dall'art. 40, c. 2 c.p.c., per cui la rimessione non potrà essere disposta quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non permetta l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse²⁴². L'ordinanza con cui la connessione è stata disposta potrà in ogni caso essere impugnata con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

Nel secondo caso la questione è più complicata dal momento che, se si volesse applicare la stessa disciplina che governa il primo caso, si

²⁴¹ Infatti l'ufficio del giudice di pace è considerato ufficio giudiziario distinto dal tribunale e l'art. 40, c. 7 c.p.c. disciplina proprio le relazioni tra due uffici giudiziari distinti. Questa è la situazione che si viene a creare nel caso in cui la causa già di competenza delle sezioni specializzate, in ragione dei criteri stabiliti dall'art. 3, cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 168/2003 e innanzi a queste pendente, sia connessa con una causa ai sensi dell'art. 3, c. 3 del d.lgs. n. 168/2003, proposta presso un ufficio giudiziario differente rispetto a quello presso cui le sezioni specializzate sono incardinate.

²⁴² G.BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in *Giusto proc.civ.*, 2012, p. 338.

dovrebbe necessariamente ricondurre il rapporto tra sezioni "ordinarie" e sezioni specializzate ad un rapporto tra uffici giudiziari autonomi e separati, ma, come visto nel paragrafo precedente, il rapporto dovrebbe essere inquadrato piuttosto nel senso di considerare le sezioni specializzate e le sezioni "ordinarie" come mere articolazioni dello stesso ufficio giudiziario.

A voler seguire questa seconda tesi, che per le ragioni già viste nel paragrafo precedente, sembra essere quella preferibile, non sarà possibile applicare la disciplina di cui all'art. 40, c. 7 c.p.c. dal momento che regola una fattispecie del tutto diversa, relativa al rapporto tra uffici giudiziari autonomi e separati.

In ragione di queste considerazioni, il secondo caso troverà la sua disciplina di riferimento nell'art. 274 c.p.c., che regola il caso di più cause tra loro connesse che sono state separatamente proposte davanti a sezioni differenti dello stesso ufficio giudiziario. In questa situazione, se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che presso una sezione "ordinaria" pende una causa che presenta ragioni di connessione ex art. 3, c. 3 d.lgs. 168/2003 con una causa di competenza delle sezioni specializzate, riferisce al presidente del tribunale, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti alla stessa sezione, in tal caso la sezione specializzata, per i provvedimenti opportuni.

In questo caso la riunione sarà solamente facoltativa e costituirà atto di esercizio di un potere discrezionale. Peraltro, ai sensi dell'art. 151 disp.att. c.p.c., *"la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende,*

totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale". Si tratta di una deroga alla regola generale la cui *ratio* va ricercata nella *"volontà del legislatore di dare maggior rilievo alle esigenze di economia processuale perseguite attraverso la trattazione congiunta delle cause connesse"*²⁴³ nel caso di controversie in materia di lavoro di previdenza ed assistenza e per quelle davanti al giudice di pace.

In considerazione del fatto che anche per le controversie di competenza delle sezioni specializzate l'esigenza di economie processuali è particolarmente sentita, parte della dottrina ha prospettato l'opportunità di un'applicazione analogica dell'art. 151 disp.att. c.p.c. anche per le controversie di competenza delle sezioni specializzate *"al fine di ridurre la discrezionalità del giudice in ordine alla riunione dei procedimenti connessi anche solo per identità di questioni"*²⁴⁴.

Il legislatore, nel formulare l'art. 3, c. 3 d.lgs. 168/2003, oltre a non specificare quale tipo di connessione andava preso in considerazione non si è preoccupato neppure di dare indicazioni in punto di rito, demandando anche tale questione all'interprete.

Nel caso in cui vi sia un contrasto tra riti differenti prevarrà sempre il rito ordinario, tranne nel caso in cui si tratti di cause connesse, in

²⁴³ In questi termini G.BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile, I*, Bari, 2012, p. 183.

²⁴⁴ In questi termini F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa e i rapporti con le "sezioni ordinarie"*, in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014, par. 2.

materia di lavoro, per cui si applicherà il rito del lavoro, così come previsto all'art. 40, c. 3 c.p.c.²⁴⁵.

²⁴⁵ Cfr. F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa e i rapporti con le "sezioni ordinarie"*, in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014, par. 2. e M.PILLONI, *Dalle "vecchie" sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale al "nuovo" tribunale delle imprese per la competitività del processo civile*, cit. p.1237 che ritiene non giustificabile una prevalenza del rito ordinario su quello del lavoro, in palese contrasto con quanto disposto all'art. 40, c. 3 c.p.c., per di più senza neppure una disposizione normativa che lo sancisca espressamente, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale di cui al codice di procedura civile. Nello stesso senso A.GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, cit., p. 97.

Bibliografia

Indice degli autori

V.ANDRIOLI , *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979.

V.ANDRIOLI *Rilevanza costituzionale della nozione di sezione specializzata*, in *Giur. cost.*, 1961, 1539 ss.

G.M.BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, Milano, 2011.

G.BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile, I*, Bari, 2012.

G.BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in *Giusto proc.civ.*, 2012, 338.

E.BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936.

R.BONANNI, *La Costituzione e la giurisdizione penale militare: alcuni spunti di riflessione*, in *Giur. Cost.*, 1995, 3125.

P.BORRÈ e G.PETRELLA, *La specializzazione del giudice*, il Ponte, 1968.

F.BRUNO, *I giuristi alla costituente: l'opera di Costantino Mortati*, in *Scelte della Costituente e cultura giuridica* (a cura di U. De Siervo), Bologna, 1980.

S.CAPORUSSO, *La c.d novità del Tribunale delle imprese*, in <http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2012/10/caporusso.pdf>, 150 ss.

G.CASABURI, *Il Giudice della proprietà industriale (ed intellettuale). Sezioni specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al Codice*, in *Riv.dir.ind.*, 2005, I, 201.

G.CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Dir.ind.*, 2012, 518 ss.

G.CASABURI, *"Liberalizzazioni" e sezioni specializzate*, in *Dir.ind.*, 2012, 13 ss.

P.CELENANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Soc.*, 2012, 812 ss.

G.CIVININI, *La specializzazione del giudice*, in *Soc.*, 2000, 621 ss.

C.CONSOLO, *Le liti societarie e finanziarie: progetti processuali e tipologie di tutela al di là del "favoloso" art 11*, in *Corr.giur.*, 2002, 684 ss.

G.COSTANTINO, *La riforma del diritto societario: note sugli aspetti processuali*, in *Foro it.*, 2001, V, 273 ss.

M.CLARICH in un intervento tenuto al Convegno su "Le Autorità amministrative indipendenti" in memoria di Vincenzo Caianiello, Roma, Palazzo Sapada, 9 maggio 2003, par. 6 consultabile al sito http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/clarich3.htm#6.

V.CRISAFULLI-L.PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990.

D.DALFINO, *Commento sub art. 1, I procedimenti in materia commerciale* (a cura di G.Costantino), Padova, 2005.

G. DI FEDERICO, *Ordinamento giudiziario. Uffici giudiziari, Csm e governo della magistratura*, Padova, 2008.

L.DI MAJO, *Tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate. Questione di competenza o mera ripartizione delle funzioni?*, consultabile all'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36181-tra-sezioni-ordinarie-e-sezioni-specializzate>, 3.

M.FARINA, *Brevi note sul Tribunale delle società con sede all'estero* (art. 10 D.l. 145/2013), consultabile all'indirizzo http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=552, 10 ss.

M.FILIPPELLI, *La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione nota a sentenza Cass. 19 giugno 2008, n. 16744*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, 329 ss.

G.FLORIDIA, *Sulla "despecializzazione" delle Sezioni specializzate*, in *Dir.ind.*, 2008, 294 ss.

C.GALLI, *Sezioni specializzate e tribunali delle imprese: inopportunità di un accorpamento*, consultabile all'indirizzo <http://www.altalex.com/index.php?idnot=17360>.

A.GAMBINO-D.U.SANTOSUOSSO, *Società di capitali*, II, Torino, 2010.

A.GIUSSANI, *L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa*, in *Il processo industriale* (a cura di A.Giussani), Torino, 2012.

A.GIUSSANI, *Le sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale e l'art.25 Cost nel volume Diritto processuale civile e Corte costituzionale* (a cura di E. Fazzalari), Napoli 2006.

A.GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 2014, I, 77 ss.

M.GRILLO e F.SILVA, *Impresa concorrenza e organizzazione. Lezioni di economia e politica industriale*, Roma, 1989.

N.IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, 1998.

M.A.IUORIO, *Il Tribunale delle imprese*, consultabile all'indirizzo http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=501, 3 ss.

A.MASTRORILLI, *Concorrenza sleale e copyright* nota a sentenza Cass. 9 aprile 2008, n. 9167, in *Riv. dir. ind.*, 2009, IV, 363 ss.

T.MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Milano, 2005.

F.MODUGNO, *Lineamenti di diritto pubblico*, Torino, 2008.

A.MOTTO, Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e 2012, consultabile all'indirizzo <http://www.judicium.it/admin/saggi/282/Motto.pdf>, 29.

L.PANZANI, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Giur.mer.*, 2012, 1796.

N.PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2013.

M.PILLONI, *Dalle "vecchie" sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale al "nuovo" tribunale delle imprese per la competitività del processo civile*, in *Stud.jur.*, 2012, 1233.

P.PISANI, *Garanzia del giusto processo e garanzia di tutela dei minori*, in *Soc.*, 2000, 3.

I.M.PRADO, *Sezione specializzata e assegnazione della causa*, in *Dir.ind.*, 2006, 585.

P.RESCIGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di specializzazione della giustizia commerciale*, in *Soc.*, 2000, 181 ss.

F.RIGANO, *Costituzione e potere giudiziario*, Padova, 1982.

E.RIVA CRUGNOLA, *Il tribunale delle imprese*, in *Libro dell'anno del Diritto 2013 Treccani*, consultabile all'indirizzo [http://www.treccani.it/enciclopedia/il-tribunale-delle-imprese_\(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/il-tribunale-delle-imprese_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/).

E.RIVA CRUGNOLA, *Tribunale imprese, il nodo delle competenze*, in *Guid.dir.*, 2012, VII.

R.RORDORF, *Giudici per il mercato o mercato senza giudici?*, in *Soc.*, 2000, 152 ss.

G.RORDORF, *La professionalità dei magistrati: specializzazione e avvicendamento*, in *Foro it.*, V, 271 ss.

G.ROSSI, *La metamorfosi della società per azioni*, in *Riv.soc.*, 2012, 1.

L.ROVELLI, *Giurisdizione e impresa verso una riforma*, in *Soc.*, 2000, 144 ss.

F.SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa e i rapporti con le "sezioni ordinarie"* in corso di pubblicazione sulla *Riv.dir.proc.*, 2014.

F.SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle impresa*, in *Riv.dir.proc.*, 2012, 1269 ss.

B.SASSANI, *Lineamenti del processo civile*, Milano, 2014.

U.SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (d.l. 27 giugno 2003, n. 168): osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur.mer.*, 2003, 2607 ss.

M.SCUFFI, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate*, in *Dir.ind.*, 2006, 78.

V.SCUFFI, *Le sezioni specializzate in funzione di "giudice unico" della concorrenza*, in *Dir.ind.*, 2011, 273 ss.

G.SENA, *Sezioni specializzate*, in *Riv.dir.ind.*, 2012, I, 115 ss.

L.SERRA, *Tribunale delle imprese*, consultabile sul all'indirizzo <http://www.altalex.com/index.php?idnot=56832>.

G. SERVELLO, *Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XVII, Roma, 1989.

G.SILVESTRI, *Giudici ordinari, giudici speciali e unità della giurisdizione nella Costituzione italiana*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, Vol. III, Milano, 1988.

M.TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate d'impresa*, in *Corr.giur.*, 2012, 1115 ss.

L.TENAGLIA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in *Corr.giu.*, *gli speciali*, 2012, II, 78 ss.

R.TORINO, *I contratti parasociali*, in *Dir.priv.ogg.*, Milano, 2000, 12 ss.

G.UBERTIS, «Naturalità» del giudice e valori socio-culturali nella giurisdizione, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 1072.

T.M.UMBERTAZZI, *D.L. 24 gennaio 2012, n.1. Prima glossa*, in T.M.Umbertazzi (a cura di) *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012.

G.VERDE, *Il giudice fra specializzazione e "diritto tabellare"*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 2013, I, 133 ss.

